

Fratelli Branca Distillerie S.r.l.

Sede in Milano – Via Broletto, n° 35

Capitale Sociale € 1.500.000.= interamente versato

Codice Fiscale - N° Iscrizione Registro Imprese di Milano: 00720670157

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della controllante BRANCA INTERNATIONAL S.p.A., con sede legale in Milano - Via Broletto 35, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, n° di iscrizione 80076740150

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ADOTTATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
il 30/05/2014

PRIMO AGGIORNAMENTO APPROVATO IL 24/03/2016
SECONDO AGGIORNAMENTO APPROVATO IL 28/04/2017

INDICE

<i>Fratelli Branca Distillerie S.r.l.</i>	1
INDICE	2
PREMESSA	4
IL MODELLO	9
-PARTE GENERALE	9
1. La struttura del Modello	12
2. I destinatari del Modello	13
3. La struttura organizzativa	14
4. Principi generali, Deleghe e Procure	15
• Le Deleghe	15
5. La funzione del modello	16
6. Applicazione del Modello nelle società del Gruppo	17
- IL CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ	18
- IL CODICE DI CONDOTTA	18
1. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza	21
2. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	23
1. Comunicazione e informazione	27
1. Principi generali	29
2. Sanzioni per i lavoratori subordinati	29
3. Misure nei confronti dei dirigenti	30
4. Misure nei confronti degli Amministratori	30
5. Misure nei confronti dei Sindaci	30
6. Misure nei confronti di collaboratori esterni, agenti, consulenti e controparti contrattuali in generale	31
PARTE SPECIALE - REGOLE E PROCEDURE SPECIFICHE PER PROCESSI SENSIBILI E AREE A RISCHIO	32
I – RISK ASSESSMENT SUI I PROCESSI SENSIBILI DI FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L.	32
1. ARTICOLO 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico	36
2. ARTICOLO 24 BIS – Delitti informatici e trattamento illecito di dati	38
3. ARTICOLO 25 – Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione.	43
4. ARTICOLO 25 BIS – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	46
5. ARTICOLO 25 BIS 1 – Delitti contro l'industria e il commercio	49
6. ARTICOLO 25 TER - Reati societari	52
7. ARTICOLO 25 SEXIES - Abusi di Mercato	57
8. ARTICOLO 25 Septies – violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	58
9. ARTICOLO 25 OCTIES – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	61
10. ARTICOLO 25 NOVIES – Delitti in materia di violazione dei diritti di autore	62
11. ARTICOLO 25 undecies – Reati ambientali	66
12. ARTICOLO 25 duodecies – Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (Articolo 2, D.lgs. 109/2012)	82
13. ARTICOLO 26 – Delitti tentati	83
14. ARTICOLO 24 TER – Delitto di criminalità organizzata	85
15. ARTICOLO 25 QUATER – Delitti con finalità di Terrorismo o di Eversione dell'Ordine Democratico	87
16. ARTICOLO 25 QUATER 1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	91
17. ARTICOLO 25 QUINQUIES – Delitti contro la Personalità Individuale	91
18. ARTICOLO 25 DECIES – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	94
19. Reati Transnazionali	95

Appendice.....	98
1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	98
1.1. La responsabilità degli enti.....	98
1.2. I reati	98
1.3. Le sanzioni	133
1.4. Il modello e l'esonero da responsabilità dell'ente	134
Allegato 1	136
• Certificazioni in vigore	136
Allegato 2	136
• Dettaglio completo delle partecipazioni del gruppo.....	136
Allegato 3	136
• Codice Etico	136
Allegato 4	136
• Codice di Condotta.....	136
Allegato 5	136
• Elenco dei principali consulenti per l'individuazione delle aree di rischio ex D.Lgs. 231/2001 e interventi di miglioramento del sistema di controllo interno finalizzati alla loro	
riduzione/eliminazione.....	136

PREMESSA

Fratelli Branca Distillerie S.r.l. (di seguito anche “BRANCA” o la “Società”) con l’adozione del presente modello (di seguito il “Modello”), procede ad implementare una best practice nel rafforzamento della propria organizzazione e nei presidi di controllo interno, in specifico riferimento alla disciplina dettata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “Decreto”), sensibilizzando altresì i destinatari del Modello a comportamenti virtuosi e trasparenti, atti a prevenire il rischio di commissione di reati e di frodi in generale, con particolare focus sui reati previsti dal Decreto.

Il Modello rappresenta una formalizzazione di procedure, controlli e prassi già esistenti. Si innesta e recepisce infatti un preesistente più che centenario sistema di organizzazione, gestione e controlli, all’interno di un più vasto e organico sistema previsto dalla Società nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile anche in adesione alle best practice societarie in materia di corporate governance e ai principi e alle regole degli organismi confindustriali cui aderisce. La Società partecipa inoltre al programma Elite di Borsa Italiana S.p.A.

Il Modello, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 30/05/2014, è stato predisposto seguendo le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo 231/2001 di Confindustria, aggiornate da ultimo il 31 marzo 2008 (di seguito le “Linee Guida”).

L’Organismo di Vigilanza, componente della corporate governance che ha la finalità principale proprio in questa attività, sottoporà il Modello a costante verifica della sua efficacia ed efficienza, per i fini indicati dal Decreto. Il Consiglio di Amministrazione procederà alle modifiche e/o alle integrazioni e/o adeguamenti del presente modello che, in futuro, risulteranno opportune, previo preventivo parere dell’Organismo di Vigilanza.

BRANCA ha adottato un Codice Etico - frutto di una elaborazione collegiale maturata e condivisa dai vertici aziendali e dalla Proprietà - che è stato approvato il 30 marzo 2006 dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Branca International S.p.a.. In questo modo si è formalizzato un nucleo essenziale di valori, già radicati nella cultura aziendale, traducendoli in linee di indirizzo e “modus operandi” che costituiscono il fondamento delle scelte strategiche e operative della società e del gruppo, anche in materia ambientale.

Inoltre, contestualmente alla prima approvazione del Modello di Organizzazione Gestione e controllo, il gruppo ha adottato il Codice di Condotta, parte integrante del Modello 231, che regola il complesso di diritti, doveri e responsabilità che la Società assume, tramite i propri organi sociali e il proprio personale, nello svolgimento della propria attività, nei confronti di tutti i soggetti interessati che hanno rapporto diretto e indiretto con la società e sono in grado di influenzarne l’attività o ne subiscono i riflessi.

In conformità a quanto sopra, la Fratelli Branca Distillerie S.r.l., che già nel l’esercizio 2006 aveva elaborato un proprio Bilancio Ambientale come dimostrazione della sensibilità alle tematiche che riguardano la tutela dell’ambiente da sempre attuata e perseguita indipendentemente dai vincoli normativi, nel 2015, in occasione del 170 anniversario della sua costituzione, ha compiuto un ulteriore passo in avanti predisponendo il Bilancio di Sostenibilità, ispirato ai principi della

Economia della Consapevolezza: applicare tali principi significa perseguire la crescita del Business e del profitto della società e del gruppo nel pieno rispetto delle persone, dell'ambiente in cui il gruppo opera, delle comunità che lo ospitano e del consumatore finale. L'intenzione è quella di elaborare costantemente tale documento come linea guida per misurare il proprio percorso volto a “ *costruire un profitto sostenibile nel lungo periodo a beneficio di tutti*”.

La Società è fortemente orientata a favorire una migliore gestione delle risorse razionalizzandone l'utilizzo e migliorando le proprie prestazioni ambientali, anche rendendo pubbliche le attività svolte al fine di migliorare la conoscenza di tutti i soggetti interessati nei confronti dell'attività aziendale e dei mezzi di controllo della stessa.

La F.lli Branca Distillerie S.r.l. aderisce al Regolamento CE n. 1221/2009 EMAS. Secondo quanto previsto dal Regolamento EMAS, in occasione del riesame completo del sistema viene emessa la convalida periodica annuale e la riedizione completa della Dichiarazione Ambientale con periodicità triennale.

Dal 2007, la F.lli Branca Distillerie S.r.l. ha reso operativo il proprio Sistema di Gestione per la Qualità e Sicurezza Alimentare. Tale sistema è certificato conformemente allo standard ISO 22000:2005 .

Il vantaggio principale nell'adozione della norma citata è rappresentato dai miglioramenti tangibili e dimostrabili nelle performance in ambito di sicurezza alimentare e dall'elevato livello di garanzia del rispetto della normativa di settore vigente.

Dal 2008, la F.lli Branca Distillerie S.r.l. ha ottenuto, per il proprio Sistema di Gestione Ambientale, la Certificazione di conformità alla norma ISO 14001: 2004.

Ad agosto 2010, la F.lli Branca Distillerie S.r.l. ha ottenuto la Certificazione di conformità del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo le norme OHSAS 18001:2007 in ambito Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

A dicembre 2011 la Società ha ottenuto il certificato di Registrazione EMAS da parte del Comitato Ecolabel – Ecoaudit.

Da anni BRANCA è particolarmente attenta a gestire l'intero processo di integrazione nei sistemi di Gestione, Qualità, Ambiente e Sicurezza ed inoltre Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 mantenendo costantemente le certificazioni di conformità dei sistemi sottoponendoli a manutenzioni o rinnovi (alle rispettive scadenze) con audit di Enti abilitati. (allegato 1)

Proseguendo in tale attività, BRANCA ha deciso di dotarsi ed applicare un Modello organizzativo in conformità al Decreto, finalizzato alla prevenzione dei reati ivi previsti. Tale Modello deve intendersi anche quale parte del Sistema di Gestione integrata – ove esistente - come processo di controllo, ad ulteriore garanzia della conformità legislativa delle attività dell'intero gruppo BRANCA. L'osservanza del Codice etico, del Codice di condotta e delle procedure di prevenzione del compimento dei reati è estesa anche alle società subholding e/o controllate italiane. Per le controllate estere è richiesta l'osservanza al Codice Etico e l'adozione del Codice di Condotta.

Le Linee Guida, cui BRANCA si è ispirata, individuano i seguenti passi per la predisposizione di un modello adeguato:

- *identificazione dei rischi*: individuazione dei settori e delle aree aziendali nei quali potrebbero realizzarsi i reati previsti dal Decreto e analisi delle possibili modalità attuative di tali illeciti nelle aree a rischio;

in particolare, l'identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il preventivo esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi, procure, disposizioni organizzative, ecc.), e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale. Per ciascun reato sono state individuate le possibili occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita

- *analisi dei rischi*: individuazione, sulla base dello specifico contesto in cui opera BRANCA, dei reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale e, per ciascun reato, delle possibili occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita

In particolare, individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi già esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato. In tale fase, si è, pertanto, provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o tracciabilità delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione da esse fornita.

- *predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire o di ridurre a un livello accettabile i rischi della realizzazione dei predetti reati* attraverso l'adozione di appositi protocolli, ovvero valutazione del sistema di controllo già esistente all'interno dell'ente e suo adeguamento.

Nello specifico, sulla base della identificazione e analisi dei rischi, e dal confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida pubblicate da Confindustria nel 2008 e con le migliori pratiche nazionali), la Società ha individuato anche una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli preventivi, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere. In particolare BRANCA ha, nel tempo, provveduto ad adottare, ove mancanti, o ad aggiornare:

- codice etico;
- codice di condotta;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni strumenti di controllo;

- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e formazione del personale;
- previsione di un adeguato sistema disciplinare sanzionatorio delle violazioni delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Inoltre, per quanto riguarda i reati colposi commessi con violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rilevano altresì i seguenti presidi:

- struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definita formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda;
- formazione e addestramento dei lavoratori;
- comunicazione e coinvolgimento dei lavoratori;
- gestione operativa del sistema di controllo relativo ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro integrata con la gestione complessiva dei processi aziendali;
- sistema di monitoraggio della sicurezza.

L'intero sistema di controllo interno è informato inoltre ai seguenti principi generali:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; per ogni operazione vi è un adeguato supporto documentale da cui risultano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione nonché i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- principio di separazione delle funzioni, tale per cui nessun processo aziendale può essere gestito interamente da un unico soggetto, dovendo affidarsi la gestione delle diverse fasi a professionalità distinte; poteri e responsabilità sono chiaramente definiti e tra di loro coerenti;
- documentazione dei controlli.

▪ Obblighi di informazione all'organismo di vigilanza.

Le procedure previste dal modello hanno l'obiettivo di "tracciare" e ricostruire la formazione degli atti decisionali della Società in modo che:

- (i) sia garantita l'effettiva trasparenza;
- (ii) non vi sia identità tra i soggetti che assumono/attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza delle operazioni nei libri contabili della Società e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti per legge sulle operazioni compiute;
- (iii) il sistema di archiviazione dei documenti sia tale da impedirne

l'alterazione successiva;

- (iv) le modalità di accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate;
- (v) non siano corrisposti compensi di alcun tipo ad alcun soggetto se non congrui e per prestazioni effettivamente eseguite;
- (vi) eventuali sistemi di remunerazioni premianti siano coerenti con le mansioni e le attività svolte e siano conseguenti al raggiungimento di obiettivi realistici;
- (vii) i casi in cui sono ammesse delle deroghe alle procedure siano espressamente previsti.

E' opportuno evidenziare, da ultimo, che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida non inficia di per sé la validità del modello che, dovendo corrispondere alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

IL MODELLO

di FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L.

-PARTE GENERALE

I - LA STRUTTURA DEL MODELLO E DELLA SOCIETÀ

Il sistema di Corporate Governance

La Società è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della controllante BRANCA INTERNATIONAL S.p.A., con sede legale in Milano - Via Broletto 35, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, n° di iscrizione 80076740150. La controllante esercita le sue attività, anche a livello di Gruppo, in modo organizzato ed efficiente, organizzato tramite una holding e 3 subholding, attraverso apposite unità operative, strutturate secondo un organigramma che di seguito si sintetizza:

- Area Corporate
- Area Operativa Italia

(a) STRUTTURA SOCIETARIA

Il Gruppo BRANCA, attivo principalmente nel settore delle bevande alcoliche è presente in 160 paesi con posizioni *leadership* in diversi mercati.

Esso opera in particolare in 3 ambiti: nella gestione finanziaria (holding Branca International spa), nel settore alcolici nei segmenti *chine e fernet, spirits e wine* (subholding Fratelli Branca Distillerie s.r.l.); nel settore immobiliare (subholding Branca Real Estate S.r.l.).

La capogruppo, BRANCA INTERNATIONAL è una società per azioni interamente controllata ancora oggi dalla famiglia Branca, attiva quale holding di partecipazioni del Gruppo di cui effettua le attività di Direzione e Coordinamento nonché la gestione della liquidità. Branca International S.p.A. detiene a sua volta la totalità delle partecipazioni in:

- ❖ FRATELLI BRANCA DISTILLERIE (BRANCA) società a responsabilità limitata fondata nel 1877, ma già operativa dal 1845, attiva quale subholding del Gruppo per il settore degli alcolici;
- ❖ BRANCA REAL ESTATE società a responsabilità limitata attiva quale subholding del Gruppo per il settore immobiliare;
- ❖ CENTRO STUDI FRATELLI BRANCA società a responsabilità limitata che opera per le società del gruppo nella comunicazione, pubbliche relazioni, attività di marketing e gestione dell'immagine nonché nella fase di ricerca, sviluppo e analisi di laboratorio.

Il dettaglio completo delle partecipazioni del Gruppo è rappresentato nell'all.to 2.

(b) ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO - PRINCIPI

I rapporti tra BRANCA, le società direttamente (o indirettamente) controllate, la controllante (capogruppo) Branca International S.p.A. e le società consociate (cioè le società direttamente o indirettamente controllate dalla controllante/capogruppo Branca International S.p.A.) sono definiti da un insieme di principi e regole che garantiscono unità del disegno imprenditoriale, coesione e coerenza di comportamento. Con l'obiettivo di assicurare una sana e prudente gestione, la controllante Branca International S.p.A. esercita sulle proprie controllate dirette l'attività di direzione e coordinamento, lasciando alle stesse autonomia nell'esercizio delle leve economico-gestionali nell'ambito delle linee guida definite a livello Corporate e nel rispetto del Codice Etico.

(c) PRINCIPI E LINEE GUIDA NELLA CONDOTTA DEGLI AFFARI

Il sistema di corporate governance definisce le modalità e le regole per la gestione e il controllo della Società.

Approccio Etico agli affari, Responsabilità, Legalità e Lealtà sono i principi che BRANCA persegue nel definire il proprio modello di corporate governance, attraverso l'adozione di un impianto di prevenzione e controllo. Tale impianto è costituito dal Codice Etico, dal Codice di Condotta e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.

Il Codice Etico enuncia i valori e i principi ispiratori ai quali devono attenersi amministratori, sindaci, revisori contabili, dirigenti, dipendenti, collaboratori e i terzi con cui BRANCA intrattiene rapporti. Il Codice di Condotta definisce le modalità operative che i Destinatari devono seguire affinché i principi del Codice Etico siano perseguiti. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si prefigge i seguenti obiettivi:

- esonerare BRANCA da responsabilità amministrative nel caso in cui vengano commessi reati da parte di soggetti appartenenti alla Società o che agiscono in nome o per conto della stessa e dalla commissione di questi reati la Società abbia tratto un beneficio
- migliorare ed aggiornare alle best practice il sistema di corporate governance
- ribadire che BRANCA non tollera comportamenti illeciti di alcun tipo, in quanto contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi
- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo con l'obiettivo di prevenire i reati connessi all'attività aziendale e di ridurre, in ogni caso, il rischio di comportamenti illegali
- sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto di BRANCA nelle "aree di attività a rischio", diffondendo la consapevolezza che la violazione delle disposizioni del Modello può configurare un illecito passibile di sanzioni penali e amministrative, anche nei confronti della stessa BRANCA
- informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo operano in nome, per conto o comunque nell'interesse di BRANCA che violare le prescrizioni contenute nel

documento comporta l'applicazione di apposite sanzioni, ivi compresa la risoluzione del rapporto contrattuale.

(d) GOVERNANCE SOCIETARIA - ORGANI SOCIETARI E COMITATI

BRANCA opera attraverso un modello tradizionale di amministrazione e controllo:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ("Consiglio") è composto da nove membri ed è investito dei più ampi poteri per ciò che concerne l'amministrazione della Società, conformemente a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

Al Consiglio spettano la gestione della Società e il compimento di tutte le operazioni necessarie ad attuare l'oggetto sociale. Il Consiglio valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di BRANCA, di cui osserva costantemente l'effettivo andamento ed esamina i piani strategici, industriali e finanziari. Svolge un ruolo fondamentale nell'ambito del sistema di controllo interno, del quale ha la responsabilità ultima, assicurando l'identificazione, la valutazione e il controllo dei rischi aziendali maggiormente significativi.

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ("il Presidente") ha la rappresentanza legale di BRANCA.

AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Amministratore Delegato ("AD") è responsabile della gestione della Società, compie ogni atto nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e ha la rappresentanza legale e il potere di firma sociale nei confronti di terzi, nel rispetto delle competenze delegate.

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale ("Collegio") vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

ORGANISMO DI VIGILANZA ("OdV")

La funzione di vigilanza sull'adeguatezza e sull'applicazione del Modello è affidata all'Organismo di Vigilanza, cui spetta anche il compito di approfondire, per quanto di competenza, eventuali segnalazioni di violazione del Codice Etico. L'Organismo di Vigilanza, composto da tre a cinque membri, la maggioranza dei quali indipendenti, come definito dalla legge per l'incarico di sindaco di società per azioni, può ricevere segnalazioni tramite l'indirizzo email odv@branca.it; le segnalazioni saranno mantenute riservate.

CONTROLLO INTERNO

La struttura dedicata al Controllo Interno svolge per BRANCA, ed anche in via indiretta per le controllate, un'attività di monitoraggio e valutazione dei sistemi di gestione dei rischi, controllo e governance. L'attività è volta ad assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili, finanziarie e operative, l'efficacia e l'efficienza delle operazioni, la salvaguardia del patrimonio e la conformità a leggi, regolamenti e contratti. Il mandato del Controllo Interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, formalizza le responsabilità della funzione e le modalità di comunicazione ai vertici aziendali dei risultati dell'attività svolta.

(e) GOVERNANCE SOCIETARIA – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

BRANCA, in coerenza con i principi etici e di governo aziendale ai quali sono orientate le proprie regole di comportamento, ha ritenuto doveroso adottare il presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione menzionata nella premessa (in conformità al disposto dell'articolo 6, 1° comma, lettera a).

Il Codice Etico del gruppo Branca è stato adottato con delibera del Cda della capogruppo Branca International S.p.A., il 30 marzo 2006.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non soltanto costituiscono il presupposto perché la società possa beneficiare dell'esenzione da responsabilità, ma si pongono anche come naturale integrazione delle regole di *corporate governance* adottate e rispettate dalla Società. L'attenta applicazione delle modalità organizzative previste per svolgere le varie attività, la corretta esecuzione dei controlli, l'osservanza dei protocolli e regolamenti interni, dei codici aziendali di comportamento unitamente all'autodisciplina ispirata al codice etico, sono le misure adottate per il presidio dei rischi in generale e, in particolare, per l'efficace prevenzione dalla commissione di reati di cui qui si tratta.

Al fine di assicurare la prevenzione dei reati, e il conseguente esonero da responsabilità anche in relazione alle società del Gruppo, tutte le società italiane del Gruppo Branca adottano il presente Modello, secondo le indicazioni di massima riportate nel paragrafo 6 che segue.

Gli amministratori con deleghe esecutive della controllante Branca International S.p.A. provvedono a dare formale comunicazione delle modifiche apportate al Modello all'organo amministrativo delle società italiane del Gruppo, affinché queste recepiscono tempestivamente le modifiche e ne diano adeguata comunicazione alle rispettive strutture.

Il Collegio Sindacale di BRANCA ha preso atto del Modello e formalizzerà il proprio impegno a osservarlo, per quanto li possa riguardare, con il primo verbale utile.

Le società non italiane controllate da BRANCA e/o dalla capogruppo Branca International S.p.A. hanno adottato e diffuso nella propria organizzazione il Codice Etico, lo hanno pubblicato nel proprio sito e bacheche aziendali, nonché reso il rispetto delle sue prescrizioni un obbligo contrattuale anche per le parti terze. Le stesse società non italiane hanno recepito il codice di condotta e predisposto o adattato il proprio modello di governance, affinché sia coerente con la presente parte generale del Modello Organizzativo di BRANCA e della capogruppo Branca International S.p.A..

(f) GOVERNANCE SOCIETARIA – MODELLO ORGANIZZATIVO

1. La struttura del Modello

Il Modello, elaborato in conformità alle Linee Guida, si concretizza in un articolato sistema che può essere sinteticamente descritto come segue.

- Codice etico.

Del Modello fa parte integrante il codice etico della Società (di seguito il “Codice Etico”).

Il rispetto delle prescrizioni contenute in tale Codice è richiesto imprescindibilmente a tutti gli esponenti, i dipendenti e i collaboratori di BRANCA.

- Sistema di controllo interno.

È l’insieme degli “strumenti” volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi.

Le funzioni aziendali sono suddivise in diverse Direzioni/Aree con una persona Responsabile che ha dei riporti diretti. Spetta al Responsabile assicurare che, presso ciascuna Area ed Ufficio siano previsti ed assegnati compiti per rilevare le possibili aree di rischio connesse con l’attività di competenza, il conseguente monitoraggio e misurazione, al fine di provvedere ad attivare prontamente gli interventi idonei all’eliminazione o al contenimento, entro parametri minimi, dei rischi medesimi nonché fornire informazioni utili a successive elaborazioni da parte della Direzione aziendale, al Controllo Interno, alla Direzione Legale e, se del caso, all’OdV.

Per contro, la mancata, incompleta o superficiale esecuzione dei controlli costituisce grave mancanza a carico dei responsabili di Area/Ufficio ed a carico di coloro che erano stati incaricati della loro esecuzione.

Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti nell’ambito del Modello Organizzativo e il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i diversi livelli organizzativi.

- Regole e procedure specifiche di condotta (codice di condotta).

All’individuazione di specifiche aree di rischio segue la previsione di regole e procedure atte a ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

- Organismo di Vigilanza.

L’organo ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di verificare il loro adeguato aggiornamento.

A tal fine è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

- Sistema disciplinare.

BRANCA ha previsto un adeguato sistema disciplinare per sanzionare efficacemente la mancata osservanza delle misure previste dal Modello.

2. I destinatari del Modello

Destinatari del Modello sono gli esponenti aziendali di BRANCA e, in particolare,

gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i collaboratori con funzioni direttive.

In ogni caso, sono destinatari del Modello i dirigenti ed i loro subordinati in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio, coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, i dipendenti della Società, nonché coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti rientranti nelle tipologie indicate nel Decreto (di seguito i “Destinatari”).

3. La struttura organizzativa

BRANCA esercita le sue attività in modo organizzato ed efficiente, attraverso apposite unità operative, strutturate secondo l’organigramma che di seguito si sintetizza:

- Area Corporate
 - ✓ Direzione strategica
 - ✓ Business Development
 - ✓ Finanza, controllo e tesoreria
 - ✓ Investimenti di liquidità non operativa
 - ✓ Gestione immobiliare
- Area operativa Italia
 - ✓ Amministrazione e finanza
 - ✓ Operations Italia
 - Produzione
 - Customer Service
 - Sicurezza e ambiente
 - Qualità
 - Manutenzione
 - ✓ Personale
 - ✓ Vendite italia
 - ✓ Vendite export
 - ✓ Marketing e Trade Marketing
 - ✓ Sistemi informativi Italia

4. Principi generali, Deleghe e Procure

BRANCA presta la massima attenzione al conferimento dei poteri di rappresentanza della Società, delineando un sistema di procure improntato ai criteri di efficienza e necessità.

Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro delegati, attribuiscono poteri di rappresentanza a dipendenti della Società per il migliore svolgimento delle attività sociali, attraverso procure notarili che precisano ambiti e limiti di tali poteri.

Un adeguato sistema di deleghe non può prescindere da un effettivo controllo interno basato, in particolare per quanto riguarda il modello organizzativo, sui seguenti principi generali:

- ✓ la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001;
- ✓ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- ✓ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ✓ la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;

Più in particolare, le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- ✓ separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- ✓ traccia scritta e/o registrata in forma non modificabile nel sistema informatico, di ciascun passaggio rilevante del processo;
- ✓ adeguato livello di formalizzazione.

• Le Deleghe

Si intende per “delega”¹ una attribuzione formale di poteri dispositivi e decisorii che, destinati secondo lo statuto e le leggi vigenti agli organi apicali della società, vengono attribuiti dai detentori dei poteri a singoli organi e/o dirigenti e/o dipendenti e/o collaboratori, tutti dotati dei requisiti di onorabilità e adeguata professionalità, attraverso appositi strumenti, deliberazioni, procure e specifici mansionari (es. Matrice firme, ecc.).

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- i dipendenti o gli organi sociali delle società controllate che intrattengono per conto di BRANCA i rapporti con i terzi, compresa la P.A., devono essere dotati di formale procura² in tal senso;

¹ La delega è l'atto attraverso il quale un organo (delegante) trasferisce ad un altro organo (delegato) l'esercizio di poteri e facoltà rientranti nella sua sfera di competenza.

² Si intende per “procura” l'atto giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato, e
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- dove formalmente previsto, il delegato deve disporre di reali poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitagli;

BRANCA mette a disposizione del proprio personale, nelle bacheche e nella Intranet aziendale, gli organigrammi delle funzioni aziendali e le comunicazioni organizzative relative.

5. La funzione del modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente a BRANCA di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, il suo sistema di controllo interno e la sua Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati. Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventive ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti del Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di BRANCA, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a BRANCA di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Agenti, Consulenti, Procuratori e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai

-
- le procure descrivono i poteri di gestione conferiti;
 - la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
 - le procure indicano gli eventuali altri soggetti cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente, in tutto o in parte, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

L'attribuzione delle procure è definito dal Consiglio di Amministrazione.

Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

L'individuazione dei Processi Sensibili è stata la base da cui si è proceduto alla predisposizione del Modello.

Questo è costituito da una "Parte Generale", contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.lgs. 231/2001, e da singole "Parti Speciali" ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nella Società in ragione dell'attività da questa svolta.

Tutte le attività aziendali, con particolare attenzione alle Attività Sensibili, devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche di BRANCA ed alle regole ed ai divieti contenuti nel presente Modello.

In forza di apposite clausole contrattuali o delibere, i Dipendenti, gli Organi sociali di BRANCA - in via diretta - i Consulenti, Procuratori, Agenti, Mandatari, Clienti, Fornitori e Partner sono obbligati a:

- **non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di qualunque illecito, con particolare riguardo per i reati rientranti tra quelli sopra considerati (art. 25 ter del D.lgs. 231/2001 e s.s. modif. e integr.);**
- **non porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.**

6. Applicazione del Modello nelle società del Gruppo

L'idoneità del Modello alla prevenzione dei Reati, infatti, deve essere valutata con riferimento alla singola società la quale costituisce un autonomo centro di imputazione di responsabilità. Per tale motivo ciascuna società avente sede legale in Italia, direttamente o indirettamente controllata dalla capogruppo Branca International S.p.A., adotta - con apposita delibera del relativo consiglio di amministrazione - il presente "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*", eventualmente recependolo con particolare riguardo alle specificità delle rispettive aree/attività di rischio.

L'organismo di vigilanza di ciascuna delle società del Gruppo Branca può comporsi da membri in comune, ma non solamente dagli stessi membri, con quello della controllante Branca International S.p.A.. I componenti dei collegi sindacali di ciascuna società possono essere i membri dell'Organismo di Vigilanza della società stessa e delle società italiane controllate ove non sia stato nominato il Collegio Sindacale.

Come espressamente previsto dall'articolo 6, 4° comma, del Decreto, per particolari ragioni, può essere prevista la presenza di un organismo di vigilanza autonomo, anche in forma monocratica.

In queste ultime ipotesi, gli organismi di vigilanza o gli organi dirigenti delle

controllate, ove sia necessario il ricorso a risorse esterne per l'esecuzione dei controlli, richiedono preventivamente il supporto delle risorse allocate presso l'Organismo di Vigilanza della controllante e con questo si coordinano adeguatamente ed efficacemente, anche mediante scambio di informazioni o partecipazione reciproca alle riunioni.

Ciascuna società provvede, con proprie determinazioni, a recepire le modifiche apportate al Modello.

Per le società estere del Gruppo Branca il modello prevede il recepimento e la diffusione del Codice Etico nonché l'adozione, con apposita delibera dell'organo amministrativo, del Codice di Condotta.

- IL CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2014 (Allegato 3)

Disponibile all'indirizzo internet:

<http://www.branca.it/dati/pagine/BrancaCodiceeticoBranca.pdf>

- IL CODICE DI CONDOTTA

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2014. (Allegato 4)

Il Codice di Condotta rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società, italiane ed estere, del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che BRANCA riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Agenti, Consulenti, Mandatari e Partner.

II - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è definito come il processo presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dalle figure apicali, Direttori e manager, nonché dagli altri membri della struttura aziendale, testato da esperti indipendenti, che si prefigge di contrastare frodi ed errori, favorendo il raggiungimento con efficacia ed efficienza degli obiettivi aziendali. Gli obiettivi aziendali sono definiti dalla missione aziendale esplicitata nel Codice Etico e tradotta operativamente nei piani strategici e nei budget economico-finanziari periodici.

L'impiego delle risorse aziendali deve avvenire per perseguire gli scopi aziendali.

Le informazioni di *reporting* economico-finanziario-gestionale devono essere tempestivamente accessibili ad ogni responsabile di funzione e agli organi di controllo interni ed esterni nel rispetto della tutela della riservatezza del patrimonio

informativo aziendale.

La conformità alle leggi, ai regolamenti e alle pertinenti procedure interne è perseguita in ogni momento in qualsiasi attività.

È salvaguardato il patrimonio aziendale, con attenzione a che il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società.

Le disponibilità finanziarie della Società sono detenute da intermediari finanziari abilitati che procedono alla disposizione come richiesto dalle sole figure aziendali ufficialmente abilitate a proporle la disposizione con le limitazioni di importo e di modalità di volta in volta definite sia dalle procure che dalla matrice firme approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli importi detenuti per contanti negli uffici e negli stabilimenti sono di modico valore, con una cassa alimentata a rotazione periodica con somme non superiori a 500euro. I movimenti per contanti sono assolutamente limitati all'utilizzo di questa "piccola cassa" per esigenze contingenti, quindi normalmente di molto inferiori al limite di importo massimo (<1000euro) previsti per legge e sono in ogni caso supportati da idonea documentazione prevista dalla normativa fiscale.

Sono vietati gli omaggi, se non di modico valore, così come disciplinato dal Codice Etico, le promesse di trattamenti di favore per le controparti contrattuali, la ricezione di omaggi e di altri benefici anche indiretti che siano in contrasto con il dettato del Codice Etico e che mettano chi li riceve in posizione di interesse proprio confliggente con quello di BRANCA.

Il sistema di controllo interno è retto da principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi e le diverse unità operative.

Principi fondamentali

- I poteri di rappresentanza devono essere conferiti esclusivamente a soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e di adeguata professionalità, definendo i limiti in relazione alle dimensioni normali delle operazioni inerenti e secondo ambiti di esercizio strettamente collegati alle mansioni assegnate e alla struttura organizzativa.
- Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.
- Nessuna operazione significativa per le unità operative può essere originata / attivata senza un'adeguata autorizzazione.
- I sistemi operativi (procedure, organizzazione, processi e sistema informativi) devono essere coerenti il Codice Etico ed il Codice di Condotta.

In particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei principi contabili e delle *best practice* internazionali;
- in coerenza con le procedure amministrative definite;
- nell'ambito di un completo e aggiornato piano dei conti.

- Per evitare il compimento di truffe, la Società inserisce nel sistema informativo, ERP (SAP), Archivio Informatico Generale, Sistemi Satellite per la gestione dei contratti di vendita, tutti i contratti con specifiche procedure per tipologia che sono nella responsabilità di ogni responsabile di funzione.
- Nel sistema aziendale di programmazione e controllo sono inserite specifiche e puntuali attività di controllo che si esplicitano nel sistema informatico in blocchi o report di *warning* nonché una stratificazione di responsabilità gerarchica, inclusa nel sistema di deleghe; in particolare è prevista la separazione funzionale tra chi gestisce l'attività di presentazione dei documenti e/o effettuazione delle operazioni e chi ne effettua la relativa rilevazione e/o imputazione nei sistemi informativi; è verificata la coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe; il sistema delle procure esclude la "richiesta di denaro o altra utilità a terzi" e agevola un adeguato sistema di turnazione ove i soggetti delegati alla firma congiunta siano più di due.
- Tutti coloro che hanno rapporti con terzi devono accertarsi se la controparte abbia o meno qualifica di Ente Pubblico, in qual caso verificare se esiste una procedura adeguata alla fattispecie di rapporto da porre in essere. In assenza di tale procedura i responsabili di funzione potranno operare solo dopo che tale procedura sia stata redatta, testata ed approvata al fine di raggiungere gli obiettivi di prevenzione di errore, frode e/o altri reati.
- Tutte le dichiarazioni rese per conto della Società a organismi pubblici (nazionali o internazionali) ai fini dell'ottenimento di contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri.

Valutazione dei rischi

- Gli obiettivi di ciascuna unità operativa devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l'orientamento generale della stessa.
- Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio e aggiornamento.
- Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni anche assicurative.
- I processi di innovazione relativi a prodotti / servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un'adeguata valutazione dei rischi realizzativi.

Attività di controllo

- I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (protocolli, norme operative, procedure interne, ecc.) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.
- Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.

- Lo scambio di informazioni tra fasi / processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, test di conformità, ecc.) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.
- Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda.
- Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate. Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili in ciascuna unità operativa in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati.
- L'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base dell'analisi dei fabbisogni e da parti terze adeguatamente selezionate, confrontate e monitorate.

Informazioni e Comunicazione

- Deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo / attività e un relativo flusso periodico di *reporting* verso il *management* e verso l'Organismo di Vigilanza.
- I sistemi informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione tra funzioni, alla standardizzazione dei modelli di dati, alla segregazione degli accessi in relazione ai compiti aziendali.
- I meccanismi di sicurezza devono garantire un'adeguata protezione / accesso ai dati e ai beni delle unità operative nei limiti delle necessità legate ai propri compiti aziendali.

Verifica di efficienza e correttezza

- Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche e costante adeguamento.
- Le società Fratelli Branca Distillerie S.r.l., Branca International S.p.a. e la subholding Branca Real Estate S.r.l. , sono soggette al controllo dei rispettivi Collegi Sindacali e, inoltre, si affidano frequentemente all'attività di consulenti esterni qualificati per la verifica della correttezza del proprio operato.

III - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza (OdV) sono demandati i compiti, le funzioni ed i poteri tipici previsti dal decreto e svolge l'esercizio di verifica della buona qualità organizzativa delle funzioni operative, del processo di identificazione delle aree di rischio, delle attività sensibili rispetto ai reati presupposto e delle attività di prevenzione degli stessi, tramite i controlli interni e/o l'attività di ispezione.

Di seguito si descrivono i compiti allo stesso assegnati, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*"

- ✓ L'OdV contribuisce in via preventiva alla definizione del modello, monitora nel continuo il funzionamento e l'osservanza del modello adottato da BRANCA, intervenendo eventualmente per disporre le idonee integrazioni e/o modifiche, e, nel caso in cui un reato sia comunque commesso, ne analizza le cause per individuare le misure correttive più idonee. All'OdV è assegnato il compito di curare l'eventuale aggiornamento del modello;
- ✓ l'OdV è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme contenute nello stesso decreto e ad effettuare le prescritte segnalazioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Le segnalazioni possono essere effettuate congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali. L'organismo riceve flussi informativi dalle funzioni aziendali preposte e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti;
- ✓ l'OdV esercita in modo continuativo il potere di iniziativa e di controllo, al fine di eseguire l'incarico assegnato, in maniera del tutto libera ed autonoma senza dovere ottenere alcun tipo di autorizzazione, con obbligo di riferire le proprie scelte e decisioni unicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ l'OdV è dotato di autonomi poteri di richiesta e di acquisizione di informazioni da ogni livello e settore di BRANCA;
- ✓ l'OdV e ciascuno dei propri componenti anche al termine del loro mandato, proprio perché potenzialmente a conoscenza di ogni informazione interna dell'azienda, è tenuto al più stretto riserbo su ciascuna informazione rilevata durante lo svolgimento delle proprie attività, ad esempio ricette, dati personali e commerciali, dati sensibili, prezzi, programmi, progetti, piani industriali e finanziari. Tale riservatezza è naturalmente limitata nell'ambito circoscritto della eventualità sia necessario alla informativa alle autorità giudiziarie come esplicitato nel regolamento dell'OdV;
- ✓ l'OdV è libero di adottare il sistema che riterrà più opportuno affinché tutti i soggetti che a qualunque titolo collaborano con BRANCA possano segnalare le condotte illecite che dovessero rilevare nello svolgimento della propria attività lavorativa, provvedendo a mantenere riservato il nominativo di chi effettuerà tale segnalazione;
- ✓ all'OdV è affidato il compito di accertare gli eventuali comportamenti illeciti tenuti dai soggetti che a qualunque titolo collaborano con BRANCA, nonché proporre le eventuali sanzioni a carico di chi non abbia rispettato le prescrizioni contenute nel modello;
- ✓ l'OdV, sulla base di una previsione di spesa annuale approvata dal CDA, che deve tener conto di quanto è stato utilizzato nelle passate annualità, svolge, con autonomia ed indipendenza, le sue funzioni. Solo in caso di situazioni eccezionali e improrogabili, l'OdV potrà, deliberandolo all'unanimità, svincolarsi dal budget approvato e, in tal caso, dovrà presentare

immediatamente una dettagliata relazione al CDA, per ottenere dallo stesso l'approvazione della spesa sostenuta. Qualora, invece, si presentino obiettive situazioni di rischio del verificarsi di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001, per affrontare il quale siano indispensabili competenze che non appartengono ai componenti dell'OdV, lo stesso OdV dovrà, all'unanimità, identificare la figura professionale esterna, che dovrà rispondere in base alle sue competenze, con il rigoroso obiettivo di mantenere il costo delle citate prestazioni nei limiti del budget annuale approvato.

L'OdV è dotato di proprio regolamento ed opera secondo le regole di seguito indicate.

2. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ai sensi della legge 231/2001, di seguito "OdV", istituito con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 30/05/2014, e ne definisce l'organizzazione, i principi di funzionamento nonché i compiti che è chiamato ad assolvere.

Autonomia dell'Organismo

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed ha libero accesso a tutte le informazioni aziendali ed a tutte le strutture di BRANCA, senza dover ottenere alcun tipo di autorizzazione, con obbligo di riferire le proprie scelte e decisioni unicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per l'implementazione e l'aggiornamento del Modello, la Società si avvale di un'ampia gamma di professionisti (allegato 5). L'OdV può interpellare ed usufruire dei servizi di detti professionisti.

L'OdV ed i suoi singoli membri sono tenuti, se non in contrasto con il dovere di segnalazione previsto dalla legge, al più stretto riserbo verso i terzi al riguardo della attività svolta e alla riservatezza su qualsiasi tipo di informazione di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti.

Nomina dei componenti, finalità e compiti del Comitato

I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della BRANCA, permangono in carica per 3 anni, possono essere nominati per ulteriori mandati triennali ma non oltre il terzo. I requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza, così come previsti dalla legge per la carica di Sindaco per società per azioni, devono essere rispettato dalla maggioranza dei propri componenti. Possono essere nominate componenti dell'OdV anche persone interne al Gruppo Branca, purchè dotati di autonomia e indipendenza nei confronti delle unità operative. L'OdV decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; tuttavia, continua a svolgere ad interim le proprie funzioni sino alla sostituzione effettiva. Qualora, per qualsiasi

ragione, un componente dell'OdV cessa dalla carica prima del termine dell'incarico, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione. Il componente così nominato scade insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina.

L'OdV nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni.

L'OdV ha i compiti di:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza di quanto previsto dal “Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo”, intervenendo affinché siano applicate le modifiche e/o integrazioni ritenute opportune;
- valutare periodicamente che il “Modello di Organizzazione, di Gestione e Controllo” adottato da BRANCA sia adeguato a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, ed a mantenere BRANCA completamente indenne dalle previste sanzioni;
- verificare che all'interno di BRANCA vengano divulgate le disposizioni rivolte al personale in merito alla corretta esecuzione delle varie attività, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme del D.Lgs. 231/2001 e che sia prevista verso chiunque collabori con BRANCA idonea modalità informativa e/o attività formativa in merito;
- predisporre il sistema ritenuto ottimale affinché tutti i soggetti che a qualunque titolo collaborino con BRANCA possano segnalare eventuali condotte ritenute illecite che dovessero rilevare nello svolgimento della propria attività lavorativa;
- seguire l'evolversi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, verificando che BRANCA recepisca ogni innovazione, definisca nel modello le attività di eliminazioni o mitigazione dei rischi così come modificati e provveda a divulgare adeguate istruzioni operative in proposito. Infatti, oltre all'attività di vigilanza che svolge continuamente sull'effettività del Modello cioè nella verifica della coerenza tra il modello ed i comportamenti concreti dei destinatari, l'OdV può periodicamente effettuare specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei reati, anche coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta, nei termini in precedenza indicati. Tale attività si può concretizzare in una verifica a campione dei principali atti societari, dei contratti o atti di maggior rilevanza conclusi o compiuti da BRANCA nelle Aree di attività sensibili, procedendo alla verifica di conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello. Le verifiche sono condotte dall'OdV che può avvalersi anche del supporto di altre funzioni interne, che hanno l'obbligo di collaborare attivamente, che si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono quindi riportate nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione. In particolare, in caso di rilevata inefficienza del Modello, l'OdV esporrà i miglioramenti da attuare.

Composizione

L'OdV è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti. Tutti i

componenti interni decadono allo scadere della carica o della mansione da loro ricoperta all'interno della BRANCA e/o del Gruppo, ma continueranno a svolgere le funzioni loro assegnate fino alla designazione dei loro sostituti da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV può invitare alle proprie riunioni persone ad esso estranee che operano per conto della BRANCA, chiamate a riferire su argomenti di stretta competenza.

Alle riunioni partecipa anche un Segretario che avrà il compito di provvedere alla verbalizzazione delle riunioni del Comitato stesso.

Nel caso in cui uno dei soggetti componenti l'OdV sia coinvolto in una delle attività illecite previste dal D. Lgs. 231/2001 e dalla Legge in generale, o pratici comportamenti contrari a quanto previsto da Regolamenti interni aziendali e/o di Gruppo, dal Codice di Condotta, dal Codice Etico, il Consiglio d'Amministrazione procederà alla sua revoca ed alla sua sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere anche alla revoca ed alla sostituzione di un componente nel caso in cui ricorrano gli estremi della giusta causa.

Periodicità e modalità di convocazione

L'OdV viene convocato dal Presidente (se nominato) oppure da un suo qualsiasi componente.

L'OdV è convocato con almeno 5 giorni di preavviso (fatti salvi i casi di urgenza) mediante comunicazione che permetta di verificare la ricezione della stessa, contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.

L'OdV si riunisce almeno trimestralmente e può essere convocato d'urgenza, in caso di necessità, su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti.

L'OdV può riunirsi in plenaria anche senza convocazione formale.

Modalità di svolgimento delle riunioni

Per la validità delle decisioni dell'OdV è richiesta la presenza della totalità, anche in audio o videoconferenza, dei componenti in carica e le decisioni sono prese all'unanimità.

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nel verbale, sottoscritto dal Segretario e da almeno uno dei componenti.

Riporto dell'OdV verso Presidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di Revisione

L'OdV riferisce in merito all'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati. Sono previste le linee di riporto seguenti:

continuativa, nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale informa il Consiglio stesso nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;

annuale, sempre nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

mediante apposito rapporto relativo:

- all'attività svolta, ai controlli ed alle verifiche effettuati, all'esito degli stessi, nonché all'eventuale aggiornamento delle aree e delle attività a rischio;
- ad eventuali aggiornamenti fatti apportare ai "Modelli di Organizzazione, di Gestione e Controllo" al fine di rendere maggiormente affidabile il presidio dei rischi di cui al D.lgs. 231/2001;

annuale, qualora non tutti i membri del Collegio Sindacale fossero nel contempo componenti dell'OdV, nei confronti del Collegio Sindacale, mediante apposito incontro informativo di cui viene redatto e sottoscritto congiuntamente il verbale di riunione;

su richiesta, nei confronti della Società di Revisione, mediante apposito incontro informativo di cui viene redatto e sottoscritto congiuntamente il verbale di riunione.

Inoltre, ove risultino accertati fatti di particolare gravità, l'OdV ne relaziona tempestivamente al Collegio Sindacale, qualora non tutti i membri del Collegio Sindacale fossero nel contempo membri dell'OdV, e/o alla Società di Revisione (quando necessario), previa informativa al Presidente del CdA.

Segnalazioni verso l'OdV

L'OdV è convocato in riunione urgente al fine di esaminare attentamente e tempestivamente le segnalazioni di condotte illecite, o ritenute tali, ricevute da dipendenti o da chiunque collabora con BRANCA, oppure riscontrate direttamente dall'OdV medesimo in occasione dello svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo.

Segnalazioni dall'OdV

In caso di accertato comportamento illecito, l'OdV riferisce immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e propone, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare adottato, l'applicazione degli eventuali provvedimenti previsti per chi tiene comportamenti illeciti.

L'OdV mantiene riservata l'identità di coloro che hanno segnalato eventuali comportamenti illeciti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di BRANCA.

Raccolta e conservazione delle informazioni

L'OdV può ricevere segnalazioni all'indirizzo email odv.branca@branca.it; le segnalazioni possono essere anche direttamente indirizzate con qualsiasi altra modalità, anche ai singoli membri componenti l'OdV, e saranno mantenute riservate.

Le funzioni aziendali interessate dovranno tenere obbligatoriamente a disposizione dell'OdV oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione anche proveniente da terzi e attinente all'attuazione del Modello stesso.

In particolare, dovranno essere resi noti tempestivamente all'OdV:

- a. le decisioni relative a richieste, erogazioni e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- b. le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati previsti dal Decreto;
- c. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- d. le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- e. i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza della norme di Decreto;
- f. il sistema di deleghe e procure della Società.

Periodicamente l'OdV proporrà, se del caso, eventuali integrazioni e/o modifiche della lista sopra indicata.

Tutte le informazioni, i verbali delle riunioni, le segnalazioni ed i report prodotti od utilizzati dall'OdV sono conservati dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nell'archivio possono essere messi a disposizione di soggetti esterni all'OdV, nel rispetto degli obblighi di legge e, in particolare, delle norme in materia di riservatezza, delle norme sulla privacy e delle regole societarie, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

V - DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Comunicazione e informazione

Ai fini dell'efficacia del Modello è obiettivo di BRANCA assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle future, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al loro diverso livello di coinvolgimento nelle aree e nelle attività sensibili. Quindi il Modello, la sua adozione e tutte le successive integrazioni o modifiche saranno comunicate a tutte le risorse presenti in azienda. Potrà essere sempre possibile una versione elettronica dello stesso dalla intranet e/o dal sito *internet* della Società

Ai nuovi assunti, invece, verrà consegnato un “welcome book”, comprendente ad esempio il Codice Etico, il CCNL, il Codice di Condotta ed un estratto del Modello, con il quale si intende fornire le conoscenze considerate di primaria

rilevanza.

La Direzione del Personale realizza il sistema di informazione e formazione, in collaborazione con l'OdV e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area operativa in cui prestano la loro opera, dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

All'OdV è demandato il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione. Ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

BRANCA promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra le proprie controparti commerciali e finanziari e tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori, anche curando, se del caso, che tali soggetti si impegnino contrattualmente ad osservare il presente Modello.

VI - SISTEMA SANZIONATORIO

1. Principi generali

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La sanzione viene commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale reiterazione della stessa. La definizione del sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, secondo comma lettera e) del D.lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

E' necessario precisare che l'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta e inosservanza delle disposizioni aziendali, a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare, è indipendente dalla tempistica del giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali decisioni normative e sanzionatorie sono assunte dall'azienda in piena autonomia.

2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello e/o la commissione dei reati presupposto da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL applicato in BRANCA, costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) sue modifiche successive ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti, identificati e disciplinati nelle procedure, obblighi e modalità di irrogazione, dall'apparato sanzionatorio del suddetto CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni previste in materia dal CCNL applicabile.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

La contestazione delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono dalla direzione aziendale conferiti i relativi poteri.

Le sanzioni saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza

- o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di recidiva da parte del lavoratore medesimo;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nell'illecito;
- della buona fede e delle altre particolari circostanze in cui è stato realizzato l'illecito.

3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività sensibili nelle proprie aree di competenza, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, tra cui la violazione degli obblighi di vigilanza sui soggetti sottoposti - posto che, diversamente da quanto previsto per gli altri dipendenti, il CCNL applicabile non prevede sanzioni specifiche per i dirigenti - la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee, anche in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile al Dirigente di cui si tratta. La violazione, da parte di dirigenti, del Modello, può infatti costituire inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex* articolo 2104 cod. civ. (diligenza del prestatore di lavoro).

4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di commissione di reati di cui al decreto o violazione del Modello da parte di qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione, l'OdV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente se lo si riterrà opportuno, al Collegio Sindacale. Tali destinatari di informativa adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa, ad esempio, la convocazione dell'assemblea degli azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dallo statuto e/o dalla legge.

5. Misure nei confronti dei Sindaci

Qualora non tutti i membri del Collegio Sindacale siano nel contempo componenti dell'OdV, alla notizia di commissione di reati di cui al Decreto o violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto tutti i membri del Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. Tali soggetti, addivenuti a conoscenza dell'informativa dell'OdV, potranno quindi assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti, tra cui l'eventuale convocazione dell'assemblea degli azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dallo Statuto societario e/o dalla legge.

6. Misure nei confronti di collaboratori esterni, agenti, consulenti e controparti contrattuali in generale

La commissione dei reati di cui al Decreto da parte di collaboratori esterni, agenti, controparti contrattuali, (fornitori, professionisti, consulenti, clienti, ecc.), così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, del Codice Etico e del Codice di Condotta, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti della Società.

PARTE SPECIALE - REGOLE E PROCEDURE SPECIFICHE

PER PROCESSI SENSIBILI E AREE A RISCHIO

I – RISK ASSESSMENT SUI I PROCESSI SENSIBILI DI FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L.

Per procedere alla adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, BRANCA ha condotto una approfondita attività di risk assessment, finalizzata all'individuazione dei processi sensibili e delle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Tale attività è stata ripetuta in occasione dell'aggiornamento del Modello e/o ampliamento della lista dei reati presupposto.

Di seguito si riportano le diverse fasi che hanno guidato l'attività di aggiornamento del Modello.

- **Analisi della documentazione essenziale:** raccolta della documentazione ufficiale, indispensabile alla realizzazione dell'analisi (es.: organigramma, deleghe e procure, procedure esistenti, Manuali qualità, ambiente e sicurezza, ecc.), al fine di raggiungere un idoneo grado di conoscenza della Società, sia in termini di struttura organizzativa sia in termini di operatività.
- **Identificazione e valutazione delle attività a rischio reato e dei controlli esistenti:** per ciascuna funzione della Società, è stata condotta un'approfondita analisi volta, dapprima, ad identificare la totalità delle attività poste in essere e, in secondo luogo, ad identificare quelle ritenute sensibili con riferimento al richiamato Decreto. Infine, per ciascuna delle Attività a rischio, sono state individuate le fattispecie di reato potenzialmente configurabili e i presidi di controllo interni della Società, valutando l'efficacia degli stessi.
- **predisposizione della Mappatura delle attività a rischio e dei relativi controlli:** le risultanze dell'analisi soprarichiamata, sono state formalizzate all'interno di un apposito documento di lavoro.
- **redazione dei Protocolli:** in ultimo, si è proceduto con la redazione, per ciascuna delle Strutture prese a riferimento, di un protocollo, contenente la puntuale indicazione delle Attività a rischio, delle fattispecie di reato, dei principi di condotta nonché degli strumenti di controllo esistenti.

Ciascuno dei citati protocolli, prevede, in relazione alla funzione aziendale di riferimento, un'indicazione relativa:

- alle attività a rischio individuate nel corso della fase di risk assessment;
- alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che potenzialmente potrebbero essere integrate dal personale della funzione, nello svolgimento delle attività a rischio;

- alle condotte illecite, che potenzialmente potrebbero essere poste in essere dai Soggetti Apicali e/o dai Sottoposti, nello svolgimento delle Attività a rischio;
- ai principi di condotta e agli strumenti di controllo adottati della Società, ossia l'insieme dei principi, delle regole e delle procedure di controllo finalizzato a prevenire, ovvero, mitigare la commissione delle predette fattispecie di reato.

Il presente Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte dalla Società, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione.

In considerazione di tali parametri, la Società ha considerato come rilevanti i seguenti reati presupposto previsti dal Decreto (elencati in ordine di articolo del Dlgs 231 e non in ordine di importanza):

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- reati societari;
- abusi di mercato;
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati ambientali;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il rischio relativo alle altre fattispecie di reato contemplate dal Decreto, elencati di seguito:

- delitti di criminalità organizzata;

- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

appare basso o remoto ovvero ragionevolmente trascurabile. Tuttavia, anche per questi reati si riporta nel seguito la descrizione dei controlli/procedure esistenti in azienda a contrasto del compimento degli stessi, al cui presidio viene dedicata la stessa attenzione e cura dedicata ai rischi elencati al punto precedente.

La graduazione dei rischi relativi alle differenti tipologie di reato si spiega in considerazione delle specificità del settore in cui BRANCA opera e della struttura organizzativa della stessa società.

Si noti che l'elevato rischio di commissione di reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - rischio peraltro immanente in qualsiasi attività imprenditoriale - deriva dalla natura industriale dell'attività sociale dato che i rischi di reati connessi a infortuni sul lavoro aumentano considerevolmente negli stabilimenti produttivi della Società, anche in relazione alla pericolosità delle sostanze (alcool e suoi derivati) impiegate nei processi di produzione.

Sempre in connessione con l'attività di produzione industriale svolta da BRANCA, si sono evidenziati rischi di commissione di reati ambientali, sia in tema di inquinamento sia in tema di smaltimento e gestione dei rifiuti che di utilizzo di materie prime vegetali provenienti da ben quattro continenti.

Assumono, poi, particolare rilevanza anche i rischi di commissione di reati contro l'industria e il commercio, svolgendo BRANCA attività di produzione industriale e, in particolare di produzione di sostanze alimentari nonché loro importazione per la distribuzione in Italia. Né sono trascurabili i rischi di commissione di reati in materia di proprietà industriale e intellettuale, in considerazione del fatto che la Società commercializza solo prodotti a marchio, sia con marchi propri che marchi di terzi a seguito di appositi contratti di distribuzione; nella produzione di materiale di comunicazione e marketing si fa ampio impiego di marchi e altri segni distintivi di prodotti industriali nonché dell'utilizzo di opere dell'ingegno altrui. Ulteriore ambito coinvolto è quello di natura informatica data la presenza di sistemi informatici integrati che costituiscono l'ossatura del sistema di rilevazione dei dati contabili e parte dell'archivio delle informazioni di terzi, anche personali, gestite dalla Società.

Risulta, invece, non particolarmente elevato il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione in quanto i rapporti che la Società intrattiene con la stessa sono limitati alle normali relazioni che qualunque soggetto imprenditoriale ha con la Pubblica Amministrazione (licenze, autorizzazioni, permessi, contenzioso, verifiche ispettive, ecc.).

Diversa valutazione è stata fatta relativamente ai rapporti con l'Agenzia delle Dogane, riguardanti il rispetto della normativa sulle accise e la gestione dell'ingente magazzino di prodotti alcolici. Per il resto non si sono evidenziati rilevanti contatti e rapporti direttamente connessi alla specifica attività sociale (esempio appalti, gare

gestite da pubblica amministrazione, ecc.).

In ogni caso, tutti i processi aziendali devono essere svolti in conformità alle leggi vigenti, ai principi contenuti nel Codice Etico, al Codice di Condotta e alle regole contenute nel presente Modello e nei relativi protocolli attuativi.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, dei poteri di rappresentanza, alla verifica della professionalità ed integrità del personale, alla definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio propedeutico al fine di consentire l'adeguatezza del Modello nel tempo e, conseguentemente, l'attualità della Parte Speciale rispetto ad eventuali cambiamenti significativi dei settori di attività, della struttura organizzativa, dei processi della Società o della normativa.

Nei paragrafi che seguono, per ciascuna categoria di reati, si descrivono sommariamente la fattispecie identificate come rilevanti per ciascun gruppo di reati così come presentati nell'elenco reati del D.Lgs. 231/2001, nonché i principi generali e le regole procedurali specifiche adottate da BRANCA per prevenire la commissione di tali reati. I reati contrassegnati da un (*) sono i reati identificati come "rilevanti" a seguito della attività di risk assessment.

1. ARTICOLO 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

FATTISPECIE DI REATO:

Malversazione a danno dello Stato (Articolo 316 bis del Codice Penale)

Tale fattispecie di reato si configurerebbe nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi pubblici, la Società non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Articolo 316 ter del Codice Penale) (*)

Tale fattispecie di reato si può configurare nei casi in cui al fine di ottenere contributi, finanziamenti/mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato o da altri enti pubblici, siano utilizzati o presentati documenti falsi o attestanti il falso, ovvero siano omesse informazioni dovute.

Truffa (Articolo 640 del Codice Penale)

Una truffa presuppone la stipula di un negozio giuridico con vizio della volontà, ovvero la messa in atto di artifici o raggiri che inducano in errore un soggetto pubblico.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione. Taluni ritengono che tale reato possa realizzarsi anche in caso di trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, in caso di invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista dell'ottenimento per la Società di un qualsiasi vantaggio o agevolazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Articolo 640 bis del Codice Penale)

Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui siano posti in essere artifici o raggiri per ottenere erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea.

Frode informatica (Articolo 640-ter del Codice Penale)

Commette questo reato chi, al fine di ottenere un profitto ingiusto, commetta azioni atte ad alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero intervenga senza averne diritto su programmi o dati contenuti in un sistema informatico o telematico determinando così un danno in capo allo Stato o ad altro ente pubblico.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI:

- Nessun responsabile di funzione può iniziare alcuna attività, se non di mera informazione e di istruttoria interna, volta all'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte di Stati o altri enti pubblici o dall'Unione Europea.
- I responsabili di funzione potranno operare nei confronti di Stati e pubbliche amministrazioni (locali, statali o sovranazionali) solo dopo che sia stata redatta, testata ed approvata una procedura (dedicata specificamente alla normativa applicabile) finalizzata a raggiungere gli obiettivi senza incorrere in fenomeni di errore o frode.
- Sarà inoltre cura dei responsabili di funzione predisporre adeguate procedure per limitare il rischio che, al momento dell'ottenimento dell'erogazioni, siano presentate dichiarazioni (o documenti) falsi o attestanti cose non vere, ovvero che siano omesse informazioni dovute. Dovrà inoltre essere predisposto e mantenuto uno specifico rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi in modo che vi sia la certezza che questi non vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui sono stati erogati.
- Per quanto attiene alla documentazione e/o dati e/o notizie, normalmente trasmessi dalla Società all'Amministrazione finanziaria e/o ad altri Enti (previdenziali, assistenziali, amministrazioni territoriali, ecc.) al fine di ottenere rimborsi o altre agevolazioni, si evidenzia che la Società di revisione rilascia annualmente un'attestazione di attendibilità del sistema di controllo interno sia per la Fratelli Branca Distillerie S.r.l. e la sua controllata estera, Fratelli Branca Distillerias S.A., sia per la controllante Branca International Spa e le sue controllate estere (dirette o indirette), Uspallata, Branca Real Estate S.A., Exabel S.A.. Ancora, sia Fratelli Branca Distillerie S.r.l., sia Branca International S.p.a. e la subholding Branca Real Estate S.r.l., sono soggette al controllo dei rispettivi Collegi Sindacali e, nei rapporti con tali enti, si affidano frequentemente all'attività di consulenti esterni qualificati per la verifica della correttezza del proprio operato.
- Sono previste specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e controllo e puntuali attività di controllo gerarchico, incluso il sistema di deleghe; in particolare è prevista la separazione funzionale tra chi gestisce l'attività di presentazione dei documenti e chi effettua le rilevazioni nei sistemi informativi; è verificata la coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe; il sistema delle procure esclude la "richiesta di denaro o altra utilità a terzi".
- Tutte le dichiarazioni rese per conto della Società a organismi pubblici (nazionali o internazionali) ai fini dell'ottenimento di contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri.
- Con l'installazione dei sistemi informativi sono state previste delle procedure per prevenire frode informatica sia attiva che passiva, sia a danno di soggetti pubblici che a danno di soggetti privati, per un dettaglio più completo si vedano le procedure/controlli di contrasto al compimento dei reati di cui all'articolo 24-bis (cfr. DPS).

BRANCA non partecipa a gare di fornitura per la PA. La fornitura di prodotti alla pubblica amministrazione avviene tramite una procedura che comprende la tracciatura a sistema delle condizioni di vendita concedibili ed un work-flow che sottopone ad autorizzazione eventuali condizioni concesse in eccedenza.

2. ARTICOLO 24 BIS – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

FATTISPECIE DI REATO:

Documenti informatici (Articolo 491-bis del Codice Penale) (*)

Tale ipotesi di reato si verifica in caso di falsificazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Articolo 615-ter del Codice Penale) (*)

Il reato si concretizza nella introduzione abusiva in sistemi informatici protetti, con superamento delle barriere (fisiche o logiche) di protezione. Il reato si configura altresì nel caso in cui a seguito di una introduzione casuale oppure parzialmente autorizzata (con limiti temporali o di modalità di permanenza) l'accesso permanga oltre i limiti consentiti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Articolo 615-quater del Codice Penale)

Il reato si configura nell'ottenimento abusivo, riproduzione, diffusione, comunicazione, consegna di password, codici di accesso, parole chiave o altri mezzi di accesso a un sistema informatico protetto da misure di sicurezza, nonché nel fornire a terzi istruzioni o indicazioni idonee a detto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Articolo 615-quinquies del Codice Penale)

Il reato si configura con la produzione, diffusione, comunicazione ad altri di programmi informatici, apparecchiature o altri dispositivi (software o hardware) utili per il danneggiamento illecito di un sistema informatico o telematico o delle informazioni in esso contenute, nonché per l'interruzione del funzionamento, anche limitata o temporanea, dello stesso.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617-quater del Codice Penale)

Il reato consiste nella fraudolenta intercettazione, interruzione o impedimento di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617-quinquies del Codice Penale)

Il reato si consiste nella fraudolenta installazione di apparecchiature volte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici di terzi soggetti, anche nel caso in cui con l'installazione dell'apparecchiatura non si sia giunti al risultato voluto per errori nella montatura della stessa o per la presenza di vizi ineliminabili.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Articolo 635-bis del Codice Penale)

Il reato riguarda la distruzione, cancellazione o il deteriorazione di informazioni, dati o programmi di soggetti terzi non facenti parte della Pubblica Amministrazione o non di pubblica utilità.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Articolo 635-ter del Codice Penale)

Il reato riguarda la distruzione, cancellazione o il deteriorazione di informazioni, dati o programmi di soggetti terzi facenti parte della Pubblica Amministrazione o comunque di pubblica utilità, ovvero le cui funzioni siano fruibili dalla collettività (a prescindere dalla proprietà pubblica o privata degli stessi).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Articolo 635-quater del Codice Penale)

Il reato riguarda la distruzione, cancellazione o il deterioramento di programmi o sistemi informatici di soggetti terzi, anche per esempio attraverso l'invio di virus a distanza con l'utilizzo di "e-mail infette".

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Articolo 635-quinquies del Codice Penale)

Il reato riguarda la distruzione, cancellazione o il deterioramento di programmi o sistemi informatici di pubblica utilità, anche per esempio attraverso l'invio di virus (o altri dati maligni) a distanza con l'utilizzo di "e-mail infette".

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Articolo 640-quinquies del Codice Penale)

Questa tipologia di reato può essere compiuto solo da soggetti formalmente abilitati alla prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, ovvero da "certificatori qualificati" o da "certificatori accreditati" ai sensi degli articoli 27 e 29 del D.lgs. 82/2005.

Frode informatica con sostituzione dell'identità digitale (Articolo 640-ter comma 3 del Codice Penale)

Commette questo reato il soggetto che accede abusivamente a un sistema informatico grazie all'indebito utilizzo dell'identità digitale altrui. Intendendosi come identità digitale l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto sotto un processo di identificazione, che consiste nella validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso.

Delitto di indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (Articolo 55 comma 9 del D.lgs. 231/2007)

Commette questo reato chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente, falsifica o altera, carte di credito, carte di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento analogo che consenta il prelievo di denaro contante o l'acquisto di beni/servizi. Commette altresì il reato chi possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati/alterati.

Trattamento illecito dei dati personali (Articolo 167 del D.lgs. 196/2003)(*)

Commette tale reato chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o al fine di recare ad altri un ingiusto danno, e comunque arrecando nocumento, procede al trattamento di dati personali in violazione di specifiche disposizioni contenute nel codice della privacy. In particolare le violazioni riguardano: i principi applicabili al trattamento e alle garanzie dei dati sensibili o dei dati giudiziari (art. 20 21 22 e 26 27 del Codice della Privacy), i principi applicabili al trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà (Art.17), i principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici (art. 18 e 19), i principi riguardanti il consenso al trattamento dei dati (art. 23), i dati relativi al traffico e all'ubicazione riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (art. 123 e 126), l'invio di comunicazioni indesiderate (Art. 130), l'uso improprio di elenchi di abbonati, il trasferimento vietato di dati fuori del territorio dello Stato (art. 45), i divieti di comunicazione e diffusione (Art. 25).

Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (Articolo 168 del D.lgs. 196/2003)

Commette tale reato chiunque, nelle comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante della Privacy o nel corso di accertamenti dello stesso, produce atti o documenti falsi ovvero dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze.

Inosservanza dei provvedimenti del Garante (Articolo 170 del D.lgs. 196/2003)

Commette tale reato chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante della privacy con riferimento alla autorizzazione al trattamento di dati sensibili (art. 26, comma 2 del D.lgs. 196/2003), al trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo (art. 90), ai provvedimenti adottati a seguito di ricordo (Art. 150 commi 1 e 2), al blocco/divieto di trattamento illecito dei dati (Articolo 143, comma 1, lettera c).

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI:

Al fine di assicurare un'adeguata protezione dei dati, limitando la probabilità di commissione di reati informatici, BRANCA adotta le seguenti misure preventive:

- Sono attribuiti al responsabile della funzione "Information Technology" i più ampi poteri di salvaguardia della sicurezza dei sistemi informatici, la predisposizione e il monitoraggio della adeguatezza delle misure di tutela informatica.
- Gli accessi ai sistemi informatici da parte di dipendenti della Società o altri soggetti sono regolati in funzione dei ruoli e delle necessità degli stessi e sono sempre vincolati al possesso di codici di accesso/password. All'atto della consegna della postazione di lavoro ad ogni utente viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno ad un corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rispetto delle corrispondenti istruzioni operative fornite dalla Società.
- La Società definisce e fornisce specifiche istruzioni al proprio personale ed agli altri utenti che sono abilitati all'accesso alla rete ed ai sistemi aziendali in conformità con le policy di sicurezza, questi in particolare, sono tenuti a conoscere ed osservare scrupolosamente:

1) I regolamenti aziendali e le procedure operative relative a:

- misure minime di modalità di accesso alle sedi aziendali;
- modalità di accesso alle aree protette o sicurezza della rete informatica aziendale;
- gestione delle password di accesso alla rete ed ai sistemi aziendali;
- procedure di backup e gestione dei dati;
- sicurezza.

2) Le procedure di sicurezza (organizzative, logistiche, procedurali ecc.) ai sensi del D.lgs. N. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3) Le linee guida di seguito riportate:

- Non utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità diverse da quelle richieste per l'espletamento della propria attività lavorativa (ad eccezione dei casi in cui sia contemplato dalle policy aziendali l'uso promiscuo del bene);
- Non utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità contrarie a quanto previsto dal Codice Etico;
- Evitare l'acquisizione, il possesso e l'utilizzo di software ed hardware, non strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività lavorativa, che potrebbero essere utilizzati per compromettere la sicurezza dei sistemi informatici;
- Evitare l'accesso ad internet e la navigazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa;
- Evitare la diffusione all'esterno di informazioni relative ai sistemi informatici aziendali e mantenere riservati i propri codici di accesso/password evitando la diffusione a soggetti terzi;
- Non divulgare, fornire o condividere con altri componenti dell'organizzazione o con personale esterno alla BRANCA, le proprie credenziali di accesso alla Rete ed ai sistemi aziendali;
- Evitare di lasciare i sistemi informatici incustoditi e non protetti da password di accesso in caso di allontanamento dalla propria postazione;
- Non disabilitare lo specifico sistema di protezione dell'accesso al sistema impostato da BRANCA (screensaver) in caso di inutilizzo dello stesso per un certo periodo di tempo;
- Evitare l'ottenimento di credenziali di accesso alla rete o ai sistemi informatici aziendali di Clienti o di terzi con metodi o procedure differenti da quelli raccomandati da BRANCA;

- E' vietato l'accesso alla rete ed ai sistemi aziendali con profili utenti diversi dal proprio, indipendentemente dagli scopi e dalle modalità di ottenimento delle corrispondenti credenziali di accesso;
 - E' vietato l'accesso o i tentativi di accesso non autorizzati a reti o sistemi aziendali di BRANCA, clienti o terzi, sfruttando eventuali inadeguatezze o carenze delle relative misure di protezione;
 - E' vietata qualsiasi manomissione, distruzione o sottrazione di dati, archivi elettronici e programmi aziendali di clienti o di terzi;
 - E' obbligatorio consentire e agevolare ogni verifica da parte dell'azienda e degli organi di controllo abilitati sull'effettiva adozione e rispetto delle misure di protezione prescritte dai regolamenti aziendali;
 - Nei casi in cui si manifestassero carenze nella gestione dei sistemi informativi e nella protezione dei dati in essi contenuti, fornire tempestivamente alle funzioni aziendali responsabili proposte di modifiche e miglioramenti;
 - E' consentita l'installazione nei sistemi informatici solo dei software regolarmente acquistati o autorizzati da BRANCA e strettamente necessari allo svolgimento delle attività aziendali assegnate;
 - Le ID scadute (per esempio relative a dipendenti non più in essere) vengono mantenute per conservare lo storico degli accessi ma ne viene modificata la password.
- Ciascuna funzione responsabile di un processo deve garantire la corretta archiviazione e conservazione della documentazione cartacea di competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di sicurezza, in particolare per ciò che riguarda modalità e termini di conservazione dei documenti.
 - Sono applicate specifiche protezioni per l'accesso ai locali ove sono custoditi i server aziendali.
 - Sono messe in atto misure di sicurezza per evitare che si possano verificare parte di soggetti terzi accessi abusivi ai sistemi informatici aziendali, in particolare la protezione della rete e dei sistemi aziendali è garantita con adeguati sistemi di protezione antivirus e firewall consentendo la loro disattivazione solo agli "amministratori" degli stessi.
 - Specifiche misure precauzionali sono adottate per i collegamenti wireless (WI-FI).
 - I sistemi informatici sono organizzati in modo da tracciare ogni operazione effettuata dagli utenti nei sistemi gestionali registrando l'utenza che ha compiuto un'operazione in che data e a che ora.

- Sono messe in atto misure di sicurezza per la conservazione e la protezione dei dati aziendali. Viene effettuato un accertamento sistematico dell'operatività ed efficacia delle procedure di back-up ed archiviazione dei dati.
- Con riferimento al delitto di indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento si segnala che non vengono effettuati incassi mediante l'utilizzo di carte di credito o di pagamento, fatta eccezione per il museo/spaccio aziendale di BRANCA. In relazione a tale cassa è individuato un unico responsabile autorizzato alle operazioni. Per quanto riguarda i pagamenti effettuati con carte di credito aziendali dai dirigenti della BRANCA, vengono fornite agli stessi dipendenti assegnatari le raccomandazioni e le istruzioni sull'utilizzo delle carte per evitare che queste siano oggetto di clonazione e/o uso improprio che possono essere visionate sul sito della società emittente

<http://www.cartasi.it/gtwpages/common/index.jsp?id=skKWEJVCWG>

- I dati sensibili sono conservati esclusivamente sul sistema informativo della Società e l'accesso ai dati stessi è consentito esclusivamente ai soggetti formalmente autorizzati in ragione della loro carica e funzione. Tutte le imputazioni, gli accessi, le visure, sono integralmente tracciati in modo che sia possibile riscontrare l'uso illecito dei dati e il soggetto di tali azioni. In modo che sia possibile individuare chi ha avuto accesso a certi dati che sono stati poi oggetto comportamenti contrari alla legge.
- Esistono informative privacy per comunicazione e marketing rivolte ai consumatori e alle agenzie con cui la Società entra in contatto.
- Sono nominati ai sensi di legge un Responsabile privacy aziendale il quale si occupa di organizzare l'implementazione, la conservazione e la consultazione dei dati sensibili unicamente nelle forme previste dalla legge.
- Non esistono procedure per contrastare il rischio di compimento del reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica poiché la Società non è abilitata all'erogazione di tali prestazioni.
- E' adottato il DPS (documento programmatico sulla sicurezza), redatto ai sensi del D.lgs. 196/2003 e costantemente aggiornato a cura dei responsabili della privacy in quanto è ritenuto uno degli strumenti più idonei per tenere sotto controllo tutta la gestione degli adempimenti in ambito privacy.

3. ARTICOLO 25 – CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE E PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE

FATTISPECIE DI REATO:

ConcuSSIONE e induzione indebita a dare e promettere utilità (Articoli 317 e 319 quater del Codice Penale)

Tali reati presuppongono che un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione,

costringa un dipendente della Società, un agente, o altro soggetto a procurare ingiustamente a sé (o ad altri) denaro o altra utilità.

Corruzione per atto d'ufficio, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Articoli 318 319 e 320 del Codice Penale) (*)

Tali reati si verificano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Il compimento di tali reati presuppone quindi che si realizzi sempre una conseguenza favorevole alla Società. A differenza del reato di concussione il vantaggio della condotta è reciproco per i soggetti coinvolti.

Corruzione in atti giudiziari (Articolo 319-ter del Codice Penale) (*)

Tale ipotesi di reato si verifica nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e corrompa un pubblico ufficiale al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso.

Istigazione alla corruzione (Articolo 322 del Codice Penale) (*)

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli da un soggetto rappresentante la Società che compia un comportamento finalizzato alla corruzione.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (Articolo 322 bis del Codice Penale)

Tali ipotesi di reato, per la cui definizione si rimanda ai punti precedenti, presuppongono che nel compimento della condotta illecita sia coinvolto uno o più dei seguenti soggetti: membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; altre persone che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgano funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

Per diminuire il rischio di compimento dei reati:

- E' vietato effettuare elargizioni in denaro o distribuire omaggi e regalie di qualsiasi valore a funzionari pubblici o a loro familiari.

- Sono previste a sistema apposite procedure di autorizzazione e controllo relative alla gestione dei pagamenti, in modo da monitorare la fuoriuscita illecita di risorse finanziarie.
- Tutti coloro che mantengono formali rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di BRANCA, devono essere formalmente abilitati mediante apposita delega o disposizione organizzativa (per dipendenti, distaccati ed Organi sociali) oppure mediante specifico contratto (per collaboratori, consulenti, ecc.).
- Le informazioni, dichiarazioni o comunicazioni rese alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo dati e notizie veritiere, devono garantire il rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione del Gruppo, così come previsto da specifico articolo del Codice etico diffuso verso tutti i dipendenti (Articolo 14 "Rapporti con le amministrazioni e le istituzioni Pubbliche").
- Per i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono richieste sempre le firme di due responsabili diversi con una eventuale turnazione, fermo restando che almeno uno dei due firmatari non sia il responsabile dell'area che ha a che fare per competenza con la Pubblica Autorità con cui si è in rapporto. Può essere inoltre prevista l'apposizione di un eventuale visto di conformità degli atti dalla Direzione Legale (così come previsto dalla c.d. matrice firme). La Direzione Legale, in ogni caso, supervisiona i rapporti intrattenuti dai rappresentanti di BRANCA con i pubblici ufficiali.
- I soggetti che hanno rapporti con BRANCA devono informare con nota scritta l'ODV di eventuali criticità o conflitto di interesse nel rapporto con la P.A..
- Tutti i mandati a fornitori, consulenti o terzi in genere che rappresentino la Società nei confronti di Pubbliche Amministrazioni (locali, statali o sovranazionali) devono essere conclusi in forma scritta e devono contenere deleghe precise e circoscritte allo scopo per cui sono state rilasciate.
- In occasione di ispezioni da parte delle Autorità o di Organismi di vigilanza, i contatti con il personale incaricato delle verifiche devono essere tenuti da soggetti a ciò espressamente delegati da BRANCA; è fatto obbligo inoltre di raccogliere tutta la documentazione relativa all'andamento ed agli esiti dell'ispezione e di informare tempestivamente l'ODV con particolare riguardo ad eventuali criticità; in particolare i responsabili di funzione che partecipano alle ispezioni e verifiche giudiziarie, tributarie e amministrative, sono tenuti a conservare agli atti tutti i verbali e i documenti inerenti il procedimento ispettivo e fornirne immediatamente copia all'Archivio Unico aziendale.
- La possibilità di compimento dei reati è ridotta dall'applicazione di un adeguato sistema di tracciabilità che permette di rilevare ogni fase del processo decisionale e della documentazione relativa, nonché dei responsabili di ogni fase (azione/decisione), fermo restando che ogni soggetto dotato di poteri decisionali esercita le proprie scelte sulla base di una procedura approvata dall'alta direzione. Nell'archivio e, dove effettuato elettronicamente, nel sistema informativo, è documentato il processo autorizzativo e la documentazione a supporto, anche della eventuale movimentazione finanziaria ad esso collegata.

- In tutte le attività di reporting, interlocuzione o coinvolgimento con le Autorità di vigilanza non va frapposto alcun ostacolo all'esercizio delle attività di sorveglianza e vanno fornite, nel pieno rispetto delle normative di legge e delle procedure aziendali, tempestivamente ed in piena correttezza e buona fede, tutte le informazioni richieste.
- Vengono effettuati adeguati controlli sull'operato dei collaboratori esterni, ad esempio esiste per gli agenti un controllo continuativo che verifica che non siano mai riconosciute provvigioni diverse in relazione alla promozione di identici prodotti negli stessi canali.
- Sono in essere procedure ad hoc per contrastare il fenomeno di fatture passive per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, onde fronteggiare il rischio di corruzione mediante utilizzo di tale tipo di fatture.
- Ugualmente specifiche procedure sono da tempo in essere per contrastare il fenomeno della fatturazione a soggetti inesistenti.

4. ARTICOLO 25 BIS – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

FATTISPECIE DI REATO:

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Articolo 453 del Codice Penale)

Il reato si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui si compiano le seguenti condotte: contraffazione di monete nazionali o estere aventi corso legale nello Stato o fuori; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione, o messa in circolazione di moneta contraffatta o alterata d'accordo con coloro che hanno eseguito la contraffazione o l'alterazione; acquisto o ricezione di monete direttamente da chi le ha contraffatte o alterate, al fine di procedere con la messa in circolazione.

Alterazione di monete (Articolo 454 del Codice Penale)

Il reato consiste nella alterazione di monete genuine dando alle stesse valore superiore al reale.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Articolo 455 del Codice Penale)

Il reato si configura con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione, o la messa in circolazione di moneta contraffatta o alterata, senza la necessità di un preventivo accordo con coloro che hanno eseguito la contraffazione o l'alterazione delle monete stesse.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Articolo 457 del Codice Penale)

Il reato si realizza mettendo dolosamente in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o

messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Articolo 459 del Codice Penale) (*)

Il reato riguarda i casi in cui ad essere contraffatti, alterati o introdotti nel territorio dello Stato, siano, anziché le monete, i valori di bollo.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (Articolo 460 del Codice Penale)

Il reato consiste nella contraffazione della carta filigranata che si utilizza per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero nell'acquisto, detenzione o vendita di tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Articolo 461 del Codice Penale)

Il reato consiste nella fabbricazione, acquisto, detenzione o vendita di filigrane, nonché di programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, carta filigranata o valori di bollo.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Articolo 464 del Codice Penale) (*)

Il reato consiste nell'utilizzo di valori di bollo alterati o contraffatti, da parte di un soggetto che non ha partecipato alla contraffazione o all'alterazione degli stessi.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Articolo 473 del Codice Penale (*))

Il reato si può realizzare nel caso in cui un soggetto si adoperi per contraffare o alterare marchi o segni distintivi di prodotti industriali, brevetti, disegni/modelli industriali nazionali o esteri. Il reato si realizza altresì nel caso in cui il soggetto non partecipi alla contraffazione o alterazione degli stessi beni ma si limiti all'uso degli stessi.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Articolo 474 del Codice Penale) (*)

La condotta si sostanzia nell'introdurre nel territorio dello Stato, o nel detenere per vendere, prodotti industriali (nazionali o esteri) riportanti marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati al fine di trarne profitto, ma senza che si abbia concorso alla contraffazione/alterazione del segno distintivo.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

- Considerata l'area di attività della Società, l'analisi dei rischi effettuata, ha portato a considerare il rischio di commissione dei reati connessi alla falsificazione e alla spendita di monete contraffatte molto limitato; sono infatti del tutto residuali le cessioni e gli acquisti regolati a mezzo denaro contante, nonché non sono presenti macchinari né strumenti atti alla produzione di monete e valori di bollo falsi.
- Con riferimento alle marche da bollo la possibilità di compimento dei reati connessi alla falsificazione o alla contraffazione è altresì del tutto limitata, visto che gli

acquisiti delle stesse vengono effettuati solo presso uffici postali e rivenditori autorizzati.

- Anche con riferimento ai Contrassegni di Stato per gli alcolici, la possibilità di compimento dei reati connessi alla falsificazione o alla contraffazione è del tutto limitata visto che gli stessi vengono prodotti e commercializzati esclusivamente dall'agenzia delle Dogane.
- L'apposizione di contrassegni di Stato avviene in conformità a specifica procedura/norma di legge che regola le fasi di acquisto dei contrassegni, immagazzinamento e loro apposizione sulle bottiglie o eventuali diversi contenitori di vendita. L'intero procedimento è tracciato a sistema e sugli appositi registri di carico/scarico giornaliero, previsti e vidimati dall'autorità competente che provvede alle verifiche periodiche.
- Per i contrassegni di stati esteri che occasionalmente BRANCA riceve dagli importatori stranieri, si applicano analoghe cautele nelle attività di immagazzinamento ed apposizione dei contrassegni sulle singole confezioni.
- La temporanea esportazione dei contrassegni di Stato da applicare all'estero su prodotti distribuiti da BRANCA in Italia, avviene in conformità a specifica normativa di legge e procedura sopra richiamata per i contrassegni apposti internamente, con comunicazione alla compagnia assicurativa di ciascun trasporto di contrassegni verso i brand owner esteri che procedono ad applicare i contrassegni necessari all'immissione in consumo in Italia. L'intero procedimento è tracciato a sistema e sugli appositi registri di carico/scarico giornaliero, previsti e vidimati dall'autorità competente che provvede alle verifiche periodiche.
- Le operazioni in genere che riguardano la gestione contabile e fisica dei contrassegni avvengono con coinvolgimento di soggetti appartenenti a diverse funzioni aziendali.
- La possibilità di compimento dei reati di cui agli articoli 473 e 474 del Codice Penale è ridotta dall'applicazione di un adeguato sistema di tracciabilità che permette di rilevare ogni fase del processo decisionale e della documentazione relativa, nonché dei responsabili di ogni fase (azione/decisione), fermo restando che ogni soggetto dotato di poteri decisionali esercita le proprie scelte sulla base di una procedura approvata dall'alta direzione. Nell'archivio e, dove effettuato elettronicamente, nel sistema informativo, è documentato il processo autorizzativo e la documentazione a supporto, anche della eventuale movimentazione finanziaria ad esso collegata.
- Sempre con riferimento ai reati di cui agli articoli 473 e 474 del Codice Penale, è importante considerare che i prodotti venduti dalla BRANCA hanno propri marchi registrati e oggetto di grandi investimenti pubblicitari, per cui la fabbricazione o la vendita/commercializzazione di altri prodotti sarebbe anti economica in quanto non consentirebbe l'ottimale sfruttamento degli investimenti in marchi commerciali e nella promozione dei medesimi, nonché in quella dei prodotti da essi contraddistinti.

- La Società opera nel mercato domestico distribuendo prodotti alcolici con marchi di terzi (*Brand Owner* esteri). Nella contrattualistica sottoscritta con ciascun *Brand Owner* viene chiaramente individuata la proprietà dei marchi posti in distribuzione e formalizzato l'utilizzo degli stessi nel mercato in cui la Società acquisisce il diritto di distribuzione. Tali contratti prevedono la disciplina di “*phase in*” cioè l'introduzione nel mercato domestico di tali brand ovvero, se applicabile, l'assunzione degli stessi da precedenti distributori, i rinnovi contrattuali periodici ed il “*phase out*” ovvero la remissione del contratto di distribuzione al *Brand Owner*, in modo tale che sia sempre definito con comunicazione interna alle funzioni di linea (brand manager, vendite, logistica, marketing, comunicazione trade marketing ed amministrazione) da parte della persona responsabile dei rapporti con il *Brand Owner* il periodo di validità del contratto di distribuzione e per quali Brand di prodotto questo sia, di volta in volta, attivo.
- Per quanto riguarda l'ipotesi di reato riguardante la commercializzazione di prodotti contrassegnati con marchi non di proprietà (quali a titolo esemplificativo i marchi esclusivamente commercializzati), il sistema di tracciabilità impedisce sia la fabbricazione di prodotti imitativi della concorrenza sia la loro etichettatura e diffusione sul mercato. Esiste infatti una completa tracciabilità di tutti i movimenti ed operazioni dell'impresa anche nel sistema di qualità per ciascun lotto prodotto.
- Si realizza inoltre tra i vari soggetti che partecipano ad ogni fase del processo operativo un contrasto di interessi, tale per cui ognuno di questi ha interesse a ricevere un input corretto in quanto in caso contrario sarebbe inficiata la correttezza del loro output.
- Tutti i movimenti della Società sono tracciati ed alle operazioni poste in essere dalla Società partecipano diversi soggetti, anche gerarchicamente indipendenti; conseguentemente il rischio di compimento di reati risulta ampiamente ridotto dato che la partecipazione di più soggetti, specie se indipendenti, imporrebbe la collusione di tutti i partecipanti.
- Per entrambe le ipotesi di reato di cui agli articoli 473 e 474 del Codice Penale, si rileva come ulteriore mezzo di contrasto, l'esistenza di controlli doganali, anche nei magazzini interni, in quanto tutti i prodotti commercializzati dalla Società sono soggetti ad accisa.

5. ARTICOLO 25 BIS 1 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

FATTISPECIE DI REATO:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Articolo 513 del Codice Penale)

Il reato si concretizza nel momento in cui, al fine di impedire o turbare lo svolgimento dell'attività industriale o commerciale di un concorrente, vengono messe in atto azioni fraudolente quali ad esempio il danneggiamento, la trasformazione o la mutazione di beni. Altre ipotesi nella prassi ricorrenti possono riguardare: l'utilizzo di marchi altrui, l'appropriazione di pregi dei prodotti di un concorrente e la diffusione di notizie false in merito a un concorrente.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Articolo 513-bis del Codice penale)

Commette tale reato chiunque compia, nell'esercizio di un'attività commerciale, azioni di violenza o minaccia nei confronti di concorrenti o di soggetti terzi riconducibili ai concorrenti stessi.

Frodi contro le industrie nazionali (Articolo 514 del Codice Penale) (*)

Tale reato consiste nella messa in vendita o in circolazione, su mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, causando in questo modo danno all'intera industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (Articolo 515 del Codice Penale) (*)

Commette tale reato chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero consegna una cosa mobile aventi caratteristiche di origine, provenienza, quantità, misura o qualità diverse da quelle dichiarate o concordate.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Articolo 516 del Codice Penale) (*)

Commette tale reato chiunque metta in vendita o comunque metta in commercio come genuine sostanze alimentari che genuine non sono. Per genuinità si intende sia la cosiddetta genuinità naturale, ovvero la conformità di una sostanza alla sua Composizione biochimica naturale non alterata, sia la cosiddetta genuinità formale, ovvero la corrispondenza della sostanza ai parametri definiti in aspecifiche discipline/norme tecniche.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Articolo 517 del Codice Penale) (*)

Il reato si potrebbe configurare nel caso di messa in vendita o comunque in commercio di prodotti industriali contrassegnati con nomi, marchi o altri segni distintivi che possano ingannare il consumatore di diligenza media in relazione a origine, provenienza o qualità del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Articolo 517-ter del Codice Penale) (*)

Il reato si potrebbe configurare in caso di fabbricazione o commercializzazione di beni realizzati usurpando ad esempio marchi, segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Articolo 517-quater del Codice Penale) (*)

Il reato si configura nel caso di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

- Considerata l'area di attività della Società, il rischio di compimento di alcuni reati ricompresi nel presente articolo non è trascurabile, per questo motivo tutti i processi aziendali produttivi, in particolare quelli con ad oggetto sostanze alimentari, devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa tecnica affinché non possa essere in alcun modo messa a rischio la genuinità dei prodotti.
- Con particolare riferimento alla funzione acquisti, la Società riserva la massima attenzione ai requisiti di qualità che i beni e le materie prime fornite da terzi devono soddisfare, ciò affinché sia sempre garantito un adeguatamente elevato standard qualitativo e igienico-alimentare.
- Al fine di prevenire i pericoli di contaminazione alimentare, la Società adotta e applica il Sistema HACCP (Analisi del Pericolo e Punti Critici di Controllo). I principi su cui questo si basa sono:
 - l'identificazione di ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre;
 - l'identificazione di punti critici di controllo nelle fasi in cui è possibile prevenire, eliminare o ridurre un rischio;
 - la definizione per questi punti critici di controllo di limiti critici che differenziano l'accettabilità dalla inaccettabilità;
 - la stesura di procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo e la decisione di eventuali azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo.
- La Società adotta e applica un "Manuale di autocontrollo" di per sé in grado di dimostrare di aver operato in modo da minimizzare i rischi in materia di igiene e sicurezza degli alimenti. In particolare sono previste:
 - Procedure di analisi e validazione delle materie prime in entrata;
 - Procedure di tracciabilità dei beni e delle materie prime impiegate nella produzione;
 - Procedure tecniche per la fabbricazione dei prodotti.
- La Società adotta Sistemi di Gestione della Qualità in conformità a ISO22000 e mantiene gli Standard Internazionali British Retail Consortium (BRC) e International Food Standard (IFS).
- In relazione alla produzione, in proprio o presso terzi produttori, di prodotti con indicazione geografica o denominazione all'origine viene gestita da fornitori esterni che certificano che:
 - sono utilizzate solo uve e vini provenienti da vigneti iscritti nello Schedario Vitivinicolo Nazionale;
 - i processi di vinificazione, maturazione e invecchiamento dei prodotti avvengono secondo le modalità prescritte da ogni specifico disciplinare e sono annotate sugli appositi registri vidimati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - per ogni IGT/DOC/DOCG la produzione è sottoposta a tutte le verifiche, i controlli documentali e i prelievi di campioni organolettici finalizzati alla

verifica del rispetto dei requisiti dei disciplinari effettuate dall'organismo designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

- L'adozione di qualunque nuovo segno distintivo suscettibile di tutela ai sensi della normativa in materia della proprietà industriale (ad esempio l'adozione di un nuovo marchio) è sempre preceduta da adeguate verifiche da parte dell'Area Legale, affinché non si corra il rischio di mettere in atto azioni che potrebbero potenzialmente ledere diritti di terzi.
- L'utilizzo di marchi ed altri segni distintivi, sia a fini comunicativi che a fini commerciali, avviene sempre nel rispetto delle linee guida dell'Area Legale, oltre che della normativa applicabile.
- Le produzioni recanti indicazioni geografiche o denominazioni d'origine o di prodotto (esempio Vermut) sono soggette alla verifica da parte della funzione Controllo Qualità, della conformità del prodotto a tutti i requisiti previsti dal correlato disciplinare, con particolare riferimento alla regolamentazione in materia di etichettatura delle bevande.

6. ARTICOLO 25 TER - REATI SOCIETARI

FATTISPECIE DI REATO:

False comunicazioni sociali (Articoli 2621, 2621-bis e 2622 del Codice Civile) (*)

Questa tipologia di reato prevede che vengano poste in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, determinate attività in violazione degli obblighi di chiarezza e di correttezza che riguardano il contenuto delle comunicazioni sociali. In particolare, perché si realizzi questa fattispecie di reato deve sussistere un inganno al pubblico, ovvero deve essere alterata la valutazione dell'entità economica della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Il reato è compiuto nel caso in cui nei Bilanci, nelle Relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero sono omesse (o date errate) informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, la cui comunicazione è imposta dalla legge. Il nuovo articolo 2621-bis, introdotto dal 2015, prevede che se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, e salvo che costituiscano più grave reato, si applicano pene ridotte. Il novellato articolo 2622, come modificato dalla legge 69/2015 invece inasprisce le pene se commesse nell'ambito di società quotate e/o emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (Articolo 2624 del Codice civile)

Commettono tale reato i responsabili della revisione legale che al fine di conseguire un ingiusto profitto e con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di fuorviare i destinatari delle loro relazioni (o delle altre comunicazioni), attestano il falso o occultano informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società oggetto di revisione.

Impedito controllo (Articolo 2625 del Codice Civile (*))

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori impediscano il controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò preposti (ad esempio: Collegio Sindacale o Società di Revisione).

Indebita restituzione dei conferimenti (Articolo 2626 del Codice Civile)

Commettono questo reato gli amministratori che simulano la restituzione di conferimenti ai soci o liberano i soci dall'eseguire i conferimenti stessi, quando ciò ha luogo fuori dai casi previsti dalla legge.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Articolo 2627 del Codice Civile)

La fattispecie di reato si configura in caso di ripartizione ai soci di utili (o acconti su utili) non ancora realizzati o destinati per legge a riserva, ovvero in caso di ripartizioni di riserve anche (non formate con utili) che per espressa previsione di legge non possono essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Articolo 2628 del Codice Civile)

Gli amministratori compiono questo reato nel caso in cui pongano in essere operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della Società da loro amministrata o della controllante, procurando una lesione alla integrità del capitale sociale o delle riserve obbligatorie per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Articolo 2629 del Codice Civile)

Gli amministratori compiono questo reato nel caso in cui pongano in essere operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni con altre società, in violazione delle norme di legge a tutela dei creditori, cagionando a questi ultimi un danno.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Articolo 2629-bis del Codice Civile)

La fattispecie di reato si configura nel momento in cui l'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, non dà notizia agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di un interesse che, in proprio o per conto di terzi, abbia in una specificata operazione che coinvolge società amministrata. Se, nello specifico, il conflitto di interessi riguarda l'Amministratore Delegato, questo deve astenersi dal compiere l'operazione, delegando per il compimento della stessa l'organo collegiale.

Formazione fittizia del capitale (Articolo 2632 del Codice Civile)

Il reato si potrebbe configurare laddove gli amministratori e/o i soci conferenti ponessero in atto almeno una delle seguenti azioni: attribuzione ai soci di azioni (o quote) in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; significativa sopravvalutazione dei

conferimenti in natura o dei conferimenti di crediti; significativa sopravvalutazione del patrimonio della società nel caso di operazioni di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Articolo 2633 del Codice Civile)

I liquidatori di una società compiono tale reato nel momento in cui procedono con la ripartizione dei beni tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, procurando così un danno ai creditori.

Illecita influenza sull'assemblea (Articolo 2636 del Codice Civile) (*)

Gli amministratori di una società, anche in concorso con altri soggetti, compierebbero questo reato in caso di simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e altra documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Aggiotaggio (Articolo 2637 del Codice Civile)

Pone in essere questo reato chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri espedienti concretamente idonei a causare una significativa alterazione del prezzo di strumenti finanziari (quotati o non quotati).

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Articolo 2638 del Codice Civile)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società sottoposte per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenute a obblighi nei loro confronti, potrebbero compiere tale reato attraverso il compimento dei seguenti comportamenti dolosi: esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazioni) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; occultamento fraudolento di fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione della società. Il fine delle azioni deve essere quello di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Corruzione tra privati (Articolo 2635 del Codice Civile) (*)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi si configura qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per gli altri, compiano atti non dovuti o omettano di compiere atti dovuti, in violazione degli obblighi inerenti la loro funzione oltre che degli obblighi di fedeltà, cagionando in questo modo danno alla società.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

Al fine di prevenire il compimento dei reati previsti in questo articolo:

- E' richiesto a tutti i soggetti coinvolti di non ostacolare in alcun modo il regolare funzionamento degli organi sociali e del sistema amministrativo, contabile e organizzativo della Società, e di agevolare l'operatività del sistema di controllo interno. Inoltre tutti i dipendenti ed i componenti degli Organi Sociali hanno l'obbligo di segnalare al superiore gerarchico, se esistente, al Collegio Sindacale e all'OdV, quando un documento non risulta perfettamente conforme all'operazione

dell'impresa che viene descritta e provata dal documento stesso, sia qualitativamente che quantitativamente.

- E' previsto l'inoltro con congruo anticipo ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea Soci o del Consiglio di Amministrazione o sui quali il Collegio Sindacale sia tenuto ad esprimere un parere ai sensi di legge.
- E' previsto l'inoltro con congruo anticipo ai Soci, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea.
- L'Amministratore che si trovi in una situazione di conflitto di interesse deve dichiarare tale situazione ed astenersi dalle decisioni in merito.
- Per ogni operazione contabile è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
 - l'agevole e puntuale registrazione contabile;
 - l'individuazione dei diversi livelli di approvazione e di ripartizione e segregazione dei compiti;
 - l'analitica ricostruzione dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori finanche materiali o interpretativi.
- Deve essere messa a disposizione del Collegio Sindacale tutta la documentazione sulla gestione di BRANCA di cui il Collegio necessita per le sue verifiche periodiche.
- E' richiesto a tutti i soggetti coinvolti nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, di tenere un comportamento corretto, trasparente e rispettoso delle norme di legge, del sistema di controllo interno, delle procedure aziendali e del Codice Etico.
- Ciascuna registrazione a sistema deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutto il personale della BRANCA far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.
- I responsabili di funzione coinvolti nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi devono possedere le conoscenze necessarie per fornire alla funzione amministrativa dati e valutazioni il più possibile corretti e veritieri (nozioni sul bilancio, principi contabili, norme di legge, ecc.). In caso di utilità vengono svolte specifiche sessioni formative per le funzioni interne coinvolte nel processo di redazione del bilancio e degli altri documenti connessi.
- Sono definite precise linee guida per la redazione del bilancio che prevedono la determinazione chiara e completa dei dati e delle notizie che ciascuna funzione deve fornire, dei criteri contabili per l'elaborazione di detti dati e della tempistica per la loro consegna.

- I responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali devono garantire, in fase di trasmissione dei dati, la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni che fanno parte della documentazione a supporto del fascicolo di bilancio. Questo ad esempio con riferimento alle partite contabili di competenza dell'esercizio in chiusura ma non ancora contabilizzate.
- Si tengono incontri periodici tra i responsabili della Società di revisione, il Collegio Sindacale, il responsabile del bilancio prima della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva la bozza del bilancio.
- Prima della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio, si tiene una specifica riunione tra il Collegio Sindacale e l'ODV (qualora non tutti i membri del Collegio sindacale fossero nel contempo componenti dell'OdV) per un reciproco scambio di informazioni, al fine di segnalare al Consiglio di Amministrazione utili informazioni emerse dalle rispettive attività di controllo attuate nel corso dell'esercizio e per apportare eventuali integrazioni al documento da approvare; sugli esiti della riunione viene redatto e sottoscritto congiuntamente specifico verbale.
- L'Amministratore Delegato (e/o il Presidente del CDA), prima dell'inoltro ai componenti del Consiglio di Amministrazione, deve sottoscrivere la lettera di attestazione richiesta dalla Società di revisione, previa sigla o firma di approvazione da parte del Dirigente responsabile del bilancio.
- E' prevista un'adeguata identificazione del personale preposto alla trasmissione della documentazione alla Società di revisione.
- Prima della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per deliberare in merito al bilancio, è previsto che sia consegnato a tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione, in tempo utile per lo svolgimento delle necessarie verifiche, il progetto definitivo di bilancio. La comunicazione avviene in modalità tracciabile.
- Con riferimento ai reati di indebita restituzione dei conferimenti (di cui all'articolo 2626 del Codice Civile), di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (di cui all'articolo 2627 del Codice Civile), di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (di cui all'articolo 2628 del Codice Civile), di operazioni in pregiudizio dei creditori (di cui all'articolo 2629 del Codice Civile), di formazione fittizia del capitale (di cui all'articolo 2632 del Codice Civile), di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (di cui all'articolo 2633 del Codice Civile), si evidenzia che BRANCA prevede adeguate procedure amministrative e contabili volte al contenimento del rischio di compimento di questi reati e che sia per la BRANCA e la controllata estera Fratelli Branca Distilleries S.A., sia per la controllante Branca International Spa e le sue controllate estere Exabel S.A. è stato conferito incarico di revisione sul bilancio a primaria società di revisione internazionale. La revisione legale dei conti della consociata Branca Real Estate S.r.l. è affidata al Collegio sindacale.

7. ARTICOLO 25 SEXIES - ABUSI DI MERCATO

FATTISPECIE DI REATO:

Abuso di informazioni privilegiate (Articolo 184 e 187-bis del Decreto Legislativo 58/1998)

Commette il reato chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, ovvero dell'esercizio di una attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- 1) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- 2) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- 3) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel punto 1).

Commette inoltre il reato in esame, chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui ai tre punti sopra.

Manipolazione del mercato (Articolo 185 e 187-ter del Decreto Legislativo 58/1998) _ (*)

Commette il reato di manipolazione del mercato chiunque:

- diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- fermo restando quanto previsto al punto 1), diffonde, tramite mezzi di informazione (compreso internet), voci, notizie o informazioni false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- compie operazioni o trasmette ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compie operazioni o trasmette ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- compie operazioni o trasmette ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- mette in atto altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

- Non sono in circolazione valori mobiliari emessi dalla Società e quindi non possono essere oggetto del reato di abuso di informazioni privilegiate.
- Per quanto riguarda le transazioni in strumenti finanziari, la tracciabilità è garantita dal fatto che gli investimenti di liquidità sono eseguiti attraverso primarie banche di investimento, italiane ed estere, e scegliendo tra i soli strumenti finanziari da queste proposti. Se la Società fosse in possesso di informazioni privilegiate non potrebbe utilizzarle se non in violazione delle procedure aziendali.
- Per quanto riguarda gli investimenti in partecipazioni di medio/lungo termine, ogni decisione/esecuzione è tracciata attraverso apposite delibere di CdA e con l'archiviazione di ogni documento collegato alle singole operazioni nell'Archivio Unico aziendale.
- Il rischio di compimento dei reati è inoltre attenuato dalla presenza di una divisione funzionale, secondo cui chi ha approvato l'operazione finanziaria è sempre persona diversa da chi trasmette gli ordini di sottoscrizione/compravendita degli strumenti finanziari e/o chi rileva contabilmente l'operazione.

8. ARTICOLO 25 SEPTIES – VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

FATTISPECIE DI REATO:

Omicidio colposo (Articolo 589 del Codice Penale) (*)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società, nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro "*cagiona per colpa la morte di una persona*". La condotta deve essere colposa, ossia determinata dalla inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e della tutela della salute e dell'igiene sul luogo di lavoro. I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

Lesioni colpose gravi e gravissime (Articolo 590 comma 3 del Codice Penale) (*)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società, nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime.

La condotta criminosa consiste, per il caso di lesioni colpose gravi:

- nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, lesioni personali tali da provocare una malattia che metta in pericolo la vita del lavoratore, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di vita per un tempo superiore ai quaranta giorni;

- nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, una lesione personale consistente nell'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dalla inosservanza della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, deriva un fatto che produce a carico del lavoratore:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o la mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

Il Gruppo Branca è molto sensibile alle tematiche che riguardano la gestione della sicurezza che è intesa quale elemento imprescindibile su cui sviluppare le decisioni strategiche, con l'adozione di un approccio sistemico per l'identificazione dei pericoli e la valutazione e controllo dei rischi connessi a tutte le attività aziendali. In particolare la BRANCA ha adottato un Sistema di Gestione Integrato (Ambiente - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Prevenzione degli incidenti Rilevanti) che fa capo ad un unico Manuale di Sistema e a varie procedure, istruzioni operative e moduli a secondo del tema trattato (Ambiente, Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, Prevenzione degli incidenti Rilevanti), certificato conformemente:

- al **Regolamento CE 1221/2009 EMAS** (Ambiente)
- alla norma **OHSAS 18001** (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)
- alla norma **ISO 14001** (Ambiente)

Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) riconosce espressamente³ che un sistema di Gestione Aziendale della Sicurezza implementato secondo lo standard internazionale BS OHSAS 18001:2007, si presume conforme ai requisiti del modello organizzativo D.Lgs. n. 231/2001, per le parti corrispondenti⁴. L'obiettivo primario del sistema di gestione nella sua interezza, essendo composto da manuale, procedura, istruzioni operative e registrazioni, è quello di prevenire gli accadimenti considerati nella mappatura dei rischi ed in tal modo previene, minimizzando l'accadimento dei fatti, il compimento dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 sopra indicati. Anche il sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro attuato secondo lo standard BS OHSAS 18001, ha, infatti, quale finalità quella di prevenire reati e violazioni di norme antinfortunistiche e quindi di assicurare in modo prioritario il rispetto della legge.

³ L'Art. 30, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 statuisce che *"In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente ... al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti"*.

⁴ Si rinvia in proposito anche alla *"Guida alla predisposizione di un modello organizzativo per la salute e sicurezza sul lavoro: elementi di confronto e integrazione tra D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 231/01 e BS OHSAS 18001:2007"* pubblicata da Assolombarda nell'aprile 2008 ed in particolare alla *Matrice di riferimento tra D.Lgs. n. 81/2008, D.Lgs. n. 626/1994, BS 18001:2007 e D.Lgs. n. 231/2001*, che rappresenta sinotticamente il confronto.

- In ottemperanza al disposto del D.Lgs. 81/2008, BRANCA ha adottato un “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) con il quale sono stati mappati e valutati tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il Documento è periodicamente aggiornato in modo che siano tempestivamente valutati tutti i nuovi rischi di volta in volta introdotti dalla normativa.
- E’ prevista una suddivisione funzionale che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Tutti i dipendenti della BRANCA e delle società controllate, nonché i soggetti terzi operanti nelle aree e nei luoghi di lavoro considerato a rischio, come previsto nei “Documenti di valutazione dei rischi – DVR” sono tenuti a osservare tutte le disposizioni antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro al fine di contribuire al mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e sicuro. E’ inoltre fatto obbligo di segnalare tempestivamente eventuali anomalie o malfunzionamenti che possano ostacolare il rispetto delle stesse disposizioni.
- E’ previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Documento di valutazione dei rischi e nelle disposizioni di legge.
- Tutto il personale è tenuto a garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno e esterno sulla adozione delle misure previste dalla normativa in materia di sicurezza e la salute dei lavoratori.
- Tutta la documentazione relativa alla manutenzione di estintori, ai certificati di conformità apparati/strumenti elettrici e termici, degli impianti, ecc. deve essere acquisita ed adeguatamente conservata presso la Società.
- Il sistema aziendale della BRANCA assicura l’adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi al primo soccorso e alle altre emergenze sanitarie ivi compresa quella della formazione periodica sui rischi connessi all’attività lavorativa alla generalità dei lavoratori.
- Per i lavoratori esposti a rischi specifici (ad es. uso dei carrelli, movimentazioni manuali dei carichi, ecc.) è prevista una formazione specifica e un controllo sulla coerenza tra attività svolte e competenze possedute.
- E’ prevista la nomina di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. La costante presenza di organizzazioni sindacali sui luoghi di lavoro costituisce ulteriore garanzia “esterna” dell’impegno di BRANCA nel contrasto al compimento dei reati oggetto del presente articolo.
- E’ fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità competenti.

- E' fatto divieto di fruire di servizi in "appalto" senza aver stipulato regolare contratto, ovvero stipulare o rinnovare un contratto di appalto o d'opera con consulenti o fornitori in genere che lavorano nelle sedi della Società e/o delle Sue controllate, in assenza dei requisiti di idoneità previdenziale e contributiva previsti dalla Legge.

9. ARTICOLO 25 OCTIES – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

FATTISPECIE DI REATO:

Ricettazione (Articolo 648 del Codice Penale) (*)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Uno degli elementi specifici che la dottrina ritiene necessari per la configurazione del reato è il dolo specifico e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto per se stessi o per altri.

Riciclaggio (Articolo 648-bis del Codice Penale) (*)

La norma punisce *“chiunque (fuori dai casi di concorso nel reato) sostituisce o trasferisce denaro, beni o alter utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (...)”*.

Inoltre, le disposizioni di cui sopra si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

L'incriminazione del reato in esame è volta ad impedire che i capitali illegalmente acquisiti possano essere reinvestiti in attività economiche lecite, nonché di scoraggiare la commissione dei reati principali stessi proprio attraverso le limitazioni poste alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter del Codice Penale (*))

La norma punisce *“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.(...)”*. È importante chiarire che *“non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale (...)”* inoltre la pena e' *“aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale (...)”*. ed è *“diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”*.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Articolo 648-ter del Codice Penale)

La disposizione punisce “*chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o alter utilità provenienti da delitto*”.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

- Al fine di garantire chiarezza e trasparenza nelle modalità di gestione dei processi aziendali e nella tracciabilità dei momenti di controllo, ogni funzione aziendale ha la responsabilità di definire e mantenere aggiornate le procedure dei processi di propria competenza.
- Ciascuna funzione responsabile di un processo, deve garantire la corretta archiviazione e conservazione della documentazione cartacea di competenza, nel rispetto della privacy, della sicurezza e della normativa vigente, in particolare per ciò che riguarda modalità e termini di conservazione dei documenti.
- Al fine di ridurre il rischio di commissione reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, la Società ha definito e adottato specifici presidi/controlli preventivi nel Codice Etico.
- Tutto il personale della BRANCA è tenuto a:
 - verificare la congruità delle offerte commerciali di vendita e di acquisto rispetto alle specifiche tecniche richieste;
 - tutte le disponibilità finanziarie e monetarie devono essere contabilmente rappresentate e non possono essere costituite riserve finanziarie fuori da conti correnti presso istituti bancari e/o finanziari all'uopo autorizzati;
 - verificare la corrispondenza dei servizi e/o prodotti forniti/acquistati, rispetto a quanto contrattualmente pattuito;
 - non trasferire denaro contante per importi complessivamente superiori a 2.999,99 Euro e comunque limitare al minimo, per quanto possibile, l'utilizzo del contante;
 - procedere ad acquisto di merce solo da fornitori qualificati e, nel caso di ricevimento in forma gratuita di materiale per il museo, tenere traccia della persona fisica che ha effettuato la consegna di tale bene;
 - mantenere traccia delle transazioni monetarie effettuate da/per conti correnti eventualmente aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive.

10. ARTICOLO 25 NOVIES – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI AUTORE

FATTISPECIE DI REATO:

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171, comma 1, lettera a)-bis e comma 3, della Legge 633/1941) (*)

La norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. È previsto un aggravio di pena ove la condotta sia commessa con riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risultino offesi l'onore o la reputazione dell'autore.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer", indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

Oggetto di tutela sono le opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni dell'art. 1 della l. 633/1941⁵ e dell'art. 2575 codice civile⁶

Articolo 171-bis della Legge 633/1941

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di

- chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico, il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Articolo 171-ter della Legge 633/1941

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; in particolare tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, a fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

⁵ L'art. 1 della l. 633/1941, dispone che *"sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"*.

⁶ L'art. 2575 del codice civile statuisce che *"formano oggetto del diritto di autore³¹ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"*.

- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico (con qualsiasi mezzo di riproduzione audiofonica) le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui ai punti precedenti;
- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, la promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero distribuisce, importa fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.
- abusivamente riproduce, duplica, trasmette, diffonde, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- comunica al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa;
- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti precedentemente descritti.

Articolo 171-septies della Legge 633/1941

La disposizione in esame prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171 ter della legge 633/1941, anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

- Alla luce della tipologia di attività e del settore in cui si trova ad operare BRANCA, le aree di rischio più elevato di responsabilità dell'ente, con riferimento alla violazione dei diritti d'autore, riguarda l'utilizzo frequente di programmi informatici protetti e di altre opere dell'ingegno protette da diritto d'autore (ad esempio opere musicali nell'ambito dell'attività di promozione pubblicitaria televisiva). Al fine di contrastare il pericolo di compimento dei reati, la Società, Alta Direzione, Direzione Centrale, CFO e quando nominata la Direzione Legale, attraverso costanti flussi informativi con la Direzione Marketing e la funzione Digital Marketing, verifica che ogni utilizzazione delle opere dell'ingegno avvenga in virtù di un contratto o di altro titolo che attribuisca alla Società i relativi diritti e comunque sempre nel pieno rispetto della normativa vigente.
- Nella contrattualistica con le terze parti incaricate della produzione di contenuti, audiovisivi, testuali, informatici, deve sempre essere normata la verifica da parte di dette terze parti della corretta attribuzione della proprietà dei relativi diritti d'autore e di proprietà intellettuale in genere, specificando che tali diritti sono assolti con il corrispettivo contrattuale e che la Società è totalmente manlevata e tenuta indenne da qualsiasi richiesta proveniente dai titolari di tali diritti, essendo obbligo della terza parte di soddisfarli.
- Con riferimento all'utilizzo di sistemi informatici è previsto che i programmi per elaboratore (software) siano installati esclusivamente dal Servizio ICT, con divieto per gli utenti di installare programmi in autonomia se non con preventiva autorizzazione dello stesso servizio.
- I software utilizzati dalla BRANCA sono acquistati in via esclusiva dal responsabile della Direzione ICT, e installati sui server e/o sui dispositivi informatici aziendali dal servizio ICT. I supporti (ottici, magnetici, ecc.) contenenti i programmi per elaboratore acquistati ovvero, nel caso in cui l'acquisto avvenga attraverso download da internet, le credenziali per il download, nonché i certificati e le licenze che attestano il diritto di utilizzo dei programmi, sono custoditi presso

gli uffici della Direzione Sistemi Informativi, secondo modalità che impediscono l'accesso a tali supporti e informazioni, se non previa autorizzazione del Direttore della Direzione stessa.

- E' espressamente vietato, durante l'orario di lavoro, l'utilizzo della rete internet e della posta elettronica per motivi non attinenti all'attività lavorativa ed è in ogni caso vietato il download di documenti e files, non strettamente attinenti l'attività lavorativa.
- La Società applica adeguate misure idonee a ostacolare l'accesso a taluni siti web (ad esempio di sharing musica, film ecc.) o l'utilizzo di programmi che potrebbero agevolare la commissione dei reati di cui alla presente sezione, anche tramite l'inibizione dell'accesso alla rete in orari e giorni non lavorativi.
- La Società organizza i sistemi informatici, attraverso una rigorosa gestione delle modalità di accesso disponibili per ciascuna funzione aziendale, in modo tale che, a seconda delle proprie funzioni lavorative, sia reso o meno possibile l'accesso alle diverse categorie di siti internet.

11. ARTICOLO 25 UNDECIES – REATI AMBIENTALI

Si tratta dei reati introdotti dal D.lgs. 121/2011, recante *“Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato da navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”*, in vigore dal 16 agosto 2011 e dalla successiva Legge 68 del 22/05/2015 che istituisce diversi nuovi “reati ambientali”

FATTISPECIE DI REATO:

Inquinamento ambientale (Articolo 452-bis Codice Penale) (*)

È punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili” di “(...) *acque o dell'aria, (...) del suolo o del sottosuolo (...) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*”. La pena è aumentata “quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”.

Disastro ambientale (Articolo 452-quater Codice Penale)

La legge punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro Ambientale, intendendosi per tale “*alternativamente (...) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema (...) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (...) l'offesa alla pubblica incolumità (...)*” inoltre la pena è aumentata “Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”.

Delitti colposi contro l'ambiente (Articolo 452-quinquies Codice Penale) (*)

Con riferimento ai reati di cui al precedente articolo di “Inquinamento ambientale” e “Disastro ambientale” le pene sono diminuite se *“Se taluno dei fatti (...) e' commesso per colpa”* e se *“deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale”*.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività' (Articolo 452-sexies Codice Penale)

La legge punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque *“abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”*. Le pene sono aumentate se tali fatti hanno procurato il “pericolo di compromissione o deterioramento (...) delle acque o dell'aria, (...) del suolo o del sottosuolo (...) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna” nonché se *“dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone”*.

Circostanze aggravanti (Articolo 452-octies Codice Penale)

Le pene relative all'associazione per delinquere di cui all'art. 416 e 416-bis sono aumentate quando i reati commessi sono individuati tra i “reati ambientali” dell'art. 452 c.p. e se *“dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”*.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Articolo 727-bis Codice Penale (*))

Tale ipotesi di reato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, può essere commessa da:

- *chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;*
- *chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.*

La norma, emanata in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 *“sulla tutela penale dell'ambiente”*, si prefigge di tutelare l'ambiente ed, in particolare, le specie animali e vegetali selvatiche protette così come definite dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 121/2011, secondo cui *ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE (c.d. “Direttiva Habitat”) e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (c.d. “Direttiva Uccelli”)*. La condotta penalmente rilevante ha ad oggetto una quantità non trascurabile di esemplari tale da esporre la specie ad un pericolo o ad un danno. Le condotte descritte sono punibili *“fuori dai casi consentiti”* con conseguente esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte medesime siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Articolo 733-bis Codice Penale)

Tale ipotesi di reato può essere commessa da *“chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione”*.

La norma, emanata in attuazione della Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente, tutela, in particolare, gli habitat posti all'interno di siti protetti così come definiti dall'art. 1, comma 3, del D.lgs. 121/2011. In particolare, per *“habitat all'interno di un sito protetto”* si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (c.d. *“Direttiva Uccelli”*), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE (c.d. *“Direttiva Habitat”*).

Scarico di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata; scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose; utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (Articolo 137 del D.lgs. 152/2006) (*)

L'art. 25-undecies, comma 2, lettera a), del Decreto contempla i reati di cui all'art. 137⁷, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13 del D.lgs. 152/2006 in tema di scarichi di acque reflue industriali. Deve intendersi come *“scarico”*, ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. ff) del D.lgs. 152/2006, *“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 11439”*. Le *“acque reflue industriali”* sono invece definite dall'art. 74, comma 1, lett. h) del D.lgs. 152/2006 come *“qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche⁴⁰ e dalle acque meteoriche di dilavamento”*. Esiste un orientamento giurisprudenziale univoco e confermato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione del 2011 (Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2011, n. 36979) che ritiene qualificabili come *“acque reflue industriali”* le acque meteoriche che, cadendo su luoghi aziendali in cui si verifica il deposito di sostanze in forma solida (es. polveri) o liquida (es. oli), defluiscono nei vari corpi recettori (Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 2007, n. 40191). Anche alcune normative Regionali qualificano le acque meteoriche di dilavamento come acque reflue industriali in presenza di certi requisiti. L'art. 137 D.lgs. 152/2006 contempla una pluralità di ipotesi di reato (commi 2, 3, 5, 11 e 13) a tutela l'ambiente con particolare riferimento agli scarichi di acque industriali. Tali reati possono essere commessi da *“chiunque”*, ancorchè sia ragionevole ritenere che il fatto tipico possa essere rimproverato a coloro che hanno un reale potere, anche se meramente di fatto,

di gestione dello scarico. Tali reati sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa. In particolare l'art. 137 del D.lgs. 152/2006, sanziona:

- a) alcune condotte relative a scarichi (in rete fognaria, nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, ed in particolare:
 - in relazione agli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, sia l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi senza autorizzazione sia la prosecuzione o il mantenimento di detti scarichi in costanza di sospensione o revoca dell'autorizzazione o di decadenza della stessa decorso il termine di sei mesi senza che sia stata rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione per il quale è stata presentata regolare richiesta (art. 137, comma 2, D.lgs. 152/2006);
 - al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 137, comma 5 del D.lgs. 152/2006, in relazione alle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A del medesimo Allegato 5, in violazione delle prescrizioni autorizzatorie o delle prescrizioni impartite dall'autorità competente per lo scarico in rete fognaria (art. 137, comma 3, D.lgs. 152/2006);
 - in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite fissati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 (ed, eventualmente, anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 (art. 137, comma 5, D.lgs. 152/2006);
 - in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, l'effettuazione di uno scarico sul suolo che superi i valori limite fissati nella tabella 4 del medesimo Allegato 5 (ed, eventualmente, anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 (art. 137, comma 5, D.lgs. 152/2006);
- b) condotte relative allo scarico diretto nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di acque reflue, in particolare:
 - l'inosservanza dei divieti di scarico diretto al suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli artt. 103 e 104 del D.lgs. 152/2006, sopra integralmente trascritti (art. 137, comma 11, D.lgs. 152/2006). Tale divieto di scarico riguarda non solo le acque reflue industriali ma anche le acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia, domestiche e assimilate alle domestiche. Lo scarico al suolo ove autorizzato deve essere convogliato in corpi idrici superficiali;
- c) condotte relative agli scarichi in mare da parte di navi o aeromobili, in particolare
 - lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità

competente (art. 137, comma 13, D.lgs. 152/2006). Per “scarico” in questa particolare fattispecie, non si deve fare riferimento alla nozione tecnica esaminata nelle pagine che precedono, ma al generale “sversamento”.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 del D.lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato è commessa da *“chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216”*

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256-bis del D.lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato, introdotta dall'art. 3, comma 1, L. n. 6/2014, è commessa da *“chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica”*.

Bonifica dei siti (Articolo 257 del D.lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato è commessa da *“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio ... se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti”*. Ai fini dell'integrazione del reato è necessario il verificarsi dell'evento di danno dell'inquinamento con il superamento della concentrazione della soglia di rischio previste ex lege. L'omessa bonifica può essere ritenuta integrata anche nel caso in cui il soggetto attivo, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione. La comunicazione di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 è dovuta in occasione di qualsiasi evento potenzialmente in grado di contaminare il sito e, dunque, a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione previste dalla legge; essa inoltre, è necessaria anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale; tale comunicazione deve essere tempestiva e consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese. Anche tale reato, punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, può essere commesso da “chiunque”, sebbene di esso risponde solo il responsabile dell'inquinamento. La fattispecie di omessa comunicazione di cui all'art. 257, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 152/2006 concerne solo il responsabile dell'inquinamento.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Articolo 258 del D.lgs. 152/2006)

La norma prevede che *“Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”*. Il reato in analisi può essere

commesso dal soggetto incaricato di svolgere le analisi sui rifiuti ivi inclusi i laboratori interni all'ente ovvero, nel caso previsto dall'ultima parte della norma in esame, dal trasportatore. Il reato è punibile solo a titolo di dolo, essendo dunque necessario che il soggetto agente preveda e voglia che l'evento consegua alla propria azione od omissione

Traffico illecito di rifiuti (Articolo 259, comma 1 del D.lgs. 152/2006)

La norma prevede che *“chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”* Il riferimento al regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259 (“reg. 259/1993”), oramai abrogato, può intendersi oggi indirizzato al regolamento (CE) n. 1013/2006 del 4 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, e successive modificazioni ed integrazioni (“reg. 1013/2006”). La definizione di “traffico illecito” contenuta nel Reg. 259/1993, è oggi sostituita dalla definizione di “spedizione illegale” di cui all'art. 2, n. 35 del reg. 1013/2006⁸. La presente disposizione punisce qualsiasi ipotesi di effettuazione di una “spedizione illegale” e, dunque: a) in violazione delle regole in materia di notifica preventiva; b) in mancanza di autorizzazione; c) con autorizzazione ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; d) in modo diverso da quello dichiarato nella documentazione di accompagnamento; e) in violazione di uno dei divieti di esportazione; f) in violazione di alcuni obblighi relativi alla procedura degli “obblighi generali di informazione” di cui all'art. 18 del reg. 1013/2006 in relazione ai rifiuti inclusi nel c.d. “elenco verde” di cui agli Allegati III, IIIA e IIB del reg. 1013/2006 ed ai rifiuti destinati alle analisi da laboratorio; quale norma di chiusura, in ogni caso in cui il trattamento risulti in contrasto con la normativa comunitaria e internazionale. Il reato, punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, può essere commesso da “chiunque”, sebbene sia ragionevole immaginarne la commissione solo ad opera di uno dei soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti.

⁸ Ai sensi dell'art. 2, n. 35 del reg. 1013/2006 per “spedizione illegale” di intende *“qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:*

a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o

b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o

c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o

d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o

e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o

f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o

g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:

i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o

ii) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;

iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII.”

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Articolo 260 del D.lgs. 152/2006)

La norma punisce *“chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ... Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni ...”*.

Il reato, che può essere commesso da “chiunque” (anche se nella pratica può assumere di fatto carattere associativo e di criminalità organizzata), è punibile a titolo di dolo specifico e concerne qualsiasi attività di gestione dei rifiuti ivi incluse quelle di commercio ed intermediazione. La quantità di rifiuti gestita deve essere ingente - anche con riferimento al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni e nonostante i quantitativi delle singole operazioni possano essere qualificati come modesti. L’ingiusto profitto perseguito dall’agente è configurabile anche nella semplice riduzione dei costi aziendali. Per l’integrazione del reato non è richiesto né il compimento della condotta in mancanza di un’autorizzazione o in sua violazione né il verificarsi di un danno ambientale o la minaccia di tale danno.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (Articolo 260 - bis del D.lgs. 152/2006 (*)

La norma punisce:

- *colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*
- *colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*
- *il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.*

I reati in materia di certificazione ed analisi falsa di cui all’art. 260-bis, commi 6 e 7 prima parte, del D.lgs. 152/2006, punibili solo a titolo di dolo (essendo dunque necessario che il soggetto agente preveda e voglia che l’evento consegua alla propria azione od omissione) possono essere commessi da chi predispose il certificato, da chi lo utilizza, da chi lo inserisce nel sistema informatico e da chi lo trasporta. I reati in materia di trasporto di cui all’art. 260-bis, commi 7 seconda parte e 8, del D.lgs. 152/2006, possono essere commessi solo dal trasportatore.

Reati connessi alle emissioni in atmosfera (Articolo 279, comma 5, del D.lgs. 152/2006) (*):

La disposizione⁹, per l'espresso rinvio al comma 2 del medesimo art. 279, comma 5 del D.lgs. 152/2006 punisce *“chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo ... Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”*.

La norma si rivolge a coloro i quali sono titolari di autorizzazioni o, comunque, destinatari dei precetti richiamati dall'art. 279, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e sanziona il superamento dei valori limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla legge se accompagnata alla violazione – sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa - dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte V del D.lgs.152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del D.lgs. 152/2006 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, anche se afferenti ad adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto.

Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Articoli 1, 2, 3-bis e 6 della Legge 150/92)

La Legge 150/1992 richiama a più riprese quanto statuito dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive integrazioni e modificazioni, (“reg. 338/97”) relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

La norma¹⁰, all'art. 1, punisce chiunque eserciti il traffico (ovvero sia il commercio sia il trasporto) non autorizzato di un vasto numero di esemplari (cioè di qualsiasi pianta

⁹ L'art. 279, comma 2 del D.lgs. 152/2006, dispone: *“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”*

¹⁰ La L. 150/1992, art. 1, dispone *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

o animale viva o morta delle specie indicate all'Allegato A del regolamento 338/97) effettuato in violazione di quanto previsto dal reg. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, limitatamente alle specie elencate nell'allegato A del medesimo. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento 338/97 sono consentiti spostamenti all'interno dell'Unione Europea di esemplari vivi di cui all'allegato A previa specifica licenza/autorizzazione. Il reato è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

L'art. 2 della L. 150/1992¹¹ presenta lo stesso contenuto dell'articolo 1, ancorché relativamente agli esemplari inclusi negli allegati B e C del reg. 338/97.

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto

¹¹ La L. 150/1992, art. 2, dispone "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre

L'art. 6, della L. 150/1992¹², punisce la chiunque detenga - sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa - esemplari vivi di particolari mammiferi e rettili, provenienti da riproduzioni in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

L'art. 3-bis, comma 1 della L. 150/1992¹³, in tema di Falsità, alterazione ed uso di certificati, licenze etc. punisce una pluralità di condotte aventi ad oggetto il falso commesso con riferimento alla documentazione richiesta dalla legge, nazionale ed europea, per gestire in modo lecito il commercio delle specie animali e vegetali protette. Tali reati, punibili solo a titolo di dolo, possono essere commessi, a seconda dei casi, da pubblici ufficiali (ad esempio, in tema di "Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative" di cui all'art. 477 del Codice Penale) ovvero da qualsiasi soggetto (ad es., in tema di "Falsità materiale commessa dal privato" di cui all'art. 482 del Codice Penale).

1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi."

¹² L'art. 6, della L. 150/1992 dispone: "1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni."

¹³ Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1 della L. 150/1992: "1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale". La norma è stata emanata in attuazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 1 del reg. 338/97 secondo cui: "1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis...)

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis...)

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; (omissis...).".

Reati connessi alla cessazione e riduzione della produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Articolo 3 della Legge 549/93)

L'art. 3 della L. 549/1993¹⁴ punisce la *“produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge”*, poste in essere da chiunque, con dolo o colpa, in violazione delle *“disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94”*. Ogni riferimento al regolamento (CE) n. 3093/94, oramai abrogato, può intendersi oggi indirizzato al regolamento 1005/2009/CE67, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (in particolare CFC, CFC completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, metilcloroformio, bromuro di metile, idrobromuroclorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi, quali i gruppi da 1 a 8 dell'allegato 1 Regolamento 1005/2009/CE). Giova anche segnalare che gli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio sono oggi disciplinati dal regolamento (UE) n. 291/2011.

Inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Articoli 8 e 9 del D.lgs. 202/2007)

¹⁴ L'art. 3 della L. 549/1993 statuisce *“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Al fine di tutelare l'ambiente marino, gli articoli 8¹⁵ e 9¹⁶ del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (attuazione alla Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento

¹⁵ L'art. 8 del D.lgs. 202/2007 statuisce: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000."

L'art. 4 del D.lgs. 202/2007, richiamato dall'art. 8 di cui sopra, dispone quanto segue: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti⁶⁸ di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze."

Le aree per cui, salvo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 202/2007 di cui infra, vige il divieto di sversamento sono elencate dall'art. 3, comma 1 del medesimo D.lgs. 202/2007, secondo cui: "1. Le disposizioni del presente decreto si

applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/7869;

b) nelle acque territoriali;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;

d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;

e) in alto mare.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali."

Il successivo art. 5 del D.lgs. 202/2007, contempla alcune deroghe ai divieti stabiliti dall'art. 4 disponendo che "1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78."

¹⁶ Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 202/2007 : "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

provocato dalle navi) sanzionano lo sversamento di particolari sostanze inquinanti¹⁷, in mare, da parte di navi¹⁸. In particolare è vietato lo scarico di dette sostanze, da parte di nave battente qualsiasi bandiera, nelle acque interne, nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva, in alto mare¹⁹. Sono previste deroghe a detto divieto, giusto il rinvio alle rilevanti disposizioni della Convenzione MARPOL 73/7869 in materia di inquinamento provocato da navi²⁰. Le disposizioni in esame puniscono il Comandante della nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave. In ipotesi di dolo (art. 8, D.lgs. 202/2007), i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave rispondono del reato se *“la violazione è avventa con il loro concorso”*, che ben potrebbe essere anche concorso colposo e non solo doloso. In ipotesi colposa (art. 9 D.Lgs 202/2007) i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave rispondono del reato *“nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione”*.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI

¹⁷ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), D. Lgs. 202/2007, per “sostanze inquinanti” si intendono *“le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78”*.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), D. Lgs. 202/2007, per “nave” si intende *“un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti”*.

¹⁹ In ossequio ai principi generali (Codice penale e Codice della navigazione), e tenuto conto del tenore letterale di quanto disposto dall'art. 5-bis della Direttiva 2009/123/CE72, risulta che:

- (i) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti effettuato in acque territoriali da parte di nave battente qualsiasi bandiera;
- (ii) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti causato al di fuori delle acque territoriali da nave battente bandiera italiana;
- (iii) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti causato al di fuori delle acque territoriali da nave battente bandiera non italiana qualora, ad esempio, il proprietario o l'armatore, che abbiano concorso a causare il reato, siano italiani.

La giurisdizione italiana potrebbe essere ravvisata anche nel caso in cui le conseguenze del reato si siano verificate in Italia, ancorché lo sversamento sia stato effettuato da nave battente bandiera straniera al di fuori delle acque territoriali italiane. Infatti, ai sensi dell'art. 6 c.p. *“il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”*.

²⁰ In particolare: (i) lo scarico di sostanze inquinanti (ad esempio idrocarburi) nelle acque territoriali è consentito se *“the discharge into the sea of oil or oily mixture necessary for the purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea”* oppure se si tratta di scarico di sostanze contenenti idrocarburi utilizzate per combattere l'inquinamento; (ii) lo scarico di sostanze inquinanti (ad esempio idrocarburi) nella zona economia esclusiva o in alto mare è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio se *“the discharge into the sea of oil or oily mixture resulting from damage to a ship or its equipment: 2.1. provided that all reasonable precautions have been taken after the occurrence of the damage or discovery of the discharge for the purpose of preventing or minimizing the discharge; and 2.2. except if the owner or the master acted either with intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would probably result”*.

REATI

BRANCA è sensibile alle tematiche che riguardano la tutela dell'ambiente e la prevenzione dei rischi da incidente rilevante. In particolare la Società, ha adottato un Sistema di Gestione Integrato (Ambiente - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Prevenzione degli incidenti Rilevanti) che fa capo ad un unico Manuale di Sistema e a varie procedure, istruzioni operative e moduli a secondo del tema trattato (Ambiente, Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, Prevenzione degli incidenti Rilevanti), certificato conformemente:

- al **Regolamento CE 1221/2009 EMAS** (Ambiente);
- alla norma **OHSAS 18001** (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro);
- alla norma **ISO 14001** (Ambiente);

e che consente, poiché opportunamente integrato con le previsioni della parte generale del presente Modello:

- la conoscenza della legislazione ambientale effettivamente applicabile alle attività dell'impresa;
- l'analisi degli aspetti ambientali significativi dell'organizzazione nel suo complesso;
- la pianificazione delle attività di controllo operativo necessarie a garantire il rispetto delle prescrizioni ambientali cogenti (di legge e/o contrattuali) e delle altre prescrizioni interne eventualmente previste, in funzione della sensibilità ambientale dell'impresa e del suo contesto di riferimento, per attuare la propria politica ambientale e raggiungere gli obiettivi e i traguardi ambientali della stessa impresa;
- la sensibilizzazione e la formazione del personale, con particolare riferimento a quello con responsabilità di coordinamento e controllo;
- la definizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato alle tematiche ambientali, adeguato a soddisfare le esigenze del D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali²¹;

²¹ A tal fine si sono valutate le risultanze del gruppo di lavoro costituito sul tema da Assolombarda e che porta alla identificazione di una copertura da parte di un Sistema di Gestione Ambientale certificato di buona parte dei requisiti richiesti ad un modello di controllo ai sensi della 231/2001 così come esplicitati nelle linee guida di Confindustria. Di particolare interesse è la tabella che rappresenta sinotticamente questo confronto e che il gruppo di lavoro così commenta:

“L'approccio adottato fa leva su alcuni presupposti e sul riconoscimento dei limiti dei SGA rispetto alle finalità proprie del Modello 231. Punto di partenza del lavoro, condiviso dai componenti del Gruppo di Lavoro, è stata l'indiscutibile utilità ed utilizzabilità dei diversi elementi del SGA ai fini della prevenzione dei reati ambientali contenuti nell'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001. I requisiti relativi al SGA, e più in generale al percorso di una certificazione volontaria, così come espressi dalle norme di riferimento (Regolamento EMAS 1221/2009/CE e standard UNI EN ISO 14001:2004), racchiudono, fatte salve alcune rilevanti eccezioni, tutte le prerogative del Modello 231.

Un confronto sui requisiti, ancorché condotto su un piano generale, evidenzia infatti forti parallelismi tra il Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e i cosiddetti “punti norma” riferiti ai Sistemi di Gestione Ambientale ISO 14001 ed EMAS, sia a livello generale, sia sul piano operativo degli elementi costitutivi.

La Tabella 1 individua i principali elementi di convergenza nell'utilizzo del SGA come strumento operativo di supporto al processo di adeguamento al decreto 231, facilitando un primo approccio alla valutazione delle sinergie.

- la possibilità di misurare le prestazioni ambientali dell'organizzazione;

Tabella 1 – Elementi di corrispondenza fra requisiti del Modello 231 e requisiti dei SGA

Elementi costitutivi del Modello 231		Elementi costitutivi del SGA secondo la norme ISO 14001 e il Regolamento EMAS	Rif. ISO 14001
Inventario degli ambiti aziendali di interesse e valutazione dei rischi	Individuazione delle aree/attività sensibili	Aspetti ambientali	4.3.1
	Valutazione del rischio di reato	Prescrizioni legali e altre prescrizioni	4.3.2
Introduzione / adeguamento del Codice etico	Codice Etico	Politica ambientale	4.2
Realizzazione / adeguamento protocolli generali e specifici	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie	Risorse, ruoli, responsabilità e autorità Obiettivi, traguardi e programma(i)	4.4.1 4.3.3
	Formazione	Competenza, formazione e consapevolezza	4.4.2
	Comunicazione e coinvolgimento	Comunicazione	4.4.3
	Documentazione e tracciabilità	Documentazione	4.4.4
		Controllo dei documenti	4.4.5
	Gestione operativa attività sensibili	Controllo delle registrazioni	4.5.4
		Controllo operativo	4.4.6
		Preparazione e risposta alle emergenze	4.4.7
		Sorveglianza e misurazioni	4.5.1
		Audit interno	4.5.5
Istituzione / attivazione sistema di monitoraggio, verifica e sorveglianza	Monitoraggio e verifica (I livello)	Non conformità, azioni correttive e preventive	4.5.3
		Valutazione del rispetto delle prescrizioni	4.5.2
		Riesame del Sistema	4.6
	Organismo di Vigilanza – Monitoraggio e verifica (II livello)	<i>Non previsto</i>	-
Istituzione / adeguamento sistema disciplinare	Sistema disciplinare	<i>Non previsto</i>	-

In linea con questo approccio, si può quindi affermare che un SGA efficacemente progettato, attuato e, soprattutto, concepito dall'organizzazione che lo applica come un reale supporto alla gestione ambientale operativa, è in gran parte già in grado di rispondere a molte delle richieste del D.Lgs. 231/01.

- la predisposizione e la conservazione delle registrazioni che possono dare evidenza alla direzione aziendale e ai terzi del rispetto di tutte le prescrizioni ambientali applicabili.

Nell'ambito del sistema di gestione ambientale, BRANCA ha da tempo adottato una serie di norme e procedure che, ove applicabili, risultano valide anche per tutte le società del Gruppo. In particolare le procedure prevedono:

- *gestione degli aspetti ed impatti ambientali*, inclusi quelli relativi ai reati ambientali: la procedura illustra compiti e modalità per l'individuazione degli aspetti ambientali, la valutazione degli impatti ambientali in condizioni normali, anomale e di emergenza;
- *gestione delle emergenze*: la procedura illustra compiti e modalità per la gestione delle emergenze che hanno impatto sull'ambiente; si rimanda alle istruzioni per la gestione operativa delle emergenze in funzione della legislazione vigente;
- *gestione degli incidenti ed inquinamenti ambientali*: la procedura illustra compiti e modalità per la formalizzazione e la gestione di incidenti ed inquinamenti ambientali, si rimanda ad istruzioni per la gestione operativa degli incidenti e per la gestione di eventuali inquinamenti in funzione della legislazione vigente;
- *gestione di controllo operativo*: la procedura illustra compiti e modalità per la gestione degli aspetti ambientali significativi, si rimanda alle istruzioni per la gestione operativa degli aspetti ambientali significativi in funzione della legislazione vigente;
- *gestione della conformità legislativa e monitoraggio ambientale*: la procedura illustra compiti e modalità per gli aggiornamenti legislativi ambientali, per la verifica della conformità e per la sorveglianza e monitoraggio degli aspetti ambientali.
- L'obiettivo primario del sistema di gestione ambientale nella sua interezza, essendo composto da manuale, procedura, istruzioni operative e registrazioni, è quello di prevenire gli accadimenti considerati nella mappatura dei rischi ed in tal modo previene, minimizzando l'accadimento dei fatti, il compimento dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 sopra indicati.

Inoltre:

- BRANCA ha adottato un proprio Codice Etico ed inserito, tra i principi in esso contenuti, esplicite previsioni volte ad impedire, tra l'altro, la commissione dei reati previsti dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001;
- tutti coloro che operano per e con BRANCA, sono tenuti un comportamento rispettoso delle norme di legge e delle procedure interne, ed è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano determinare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
- prima dell'avvio di qualsiasi attività, ove previsto dalla legge, occorre ottenere le necessarie autorizzazioni ambientali e rispettarne le condizioni e prescrizioni;

- le Procedure Aziendali ed i Regolamenti Interni sono volti, in particolare, a regolamentare e rendere verificabili tutte le attività che comportino rischi di integrazione di reati ambientali;
- BRANCA richiede ed ottiene evidenza dai fornitori e dagli altri soggetti terzi, in base alla natura delle prestazioni rese, del rispetto delle normative ambientali;
- BRANCA e le società del Gruppo si attengono alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata dei rifiuti e procedono allo smaltimento dei rifiuti speciali (non pericolosi) prodotti (ad esempio: toner) incaricando dello stesso enti terzi autorizzati alla raccolta, nel rispetto delle procedure autorizzative

12. ARTICOLO 25 DUODECIES – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ARTICOLO 2, D.LGS. 109/2012)

FATTISPECIE DI REATO:

Il reato si configura nel caso il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) più di tre;
- b) minorenni;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p.

Il reato si configura nel caso il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo 22 comma 12 d.lgs. 109 del 2012, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

comma 12-bis.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

Al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati societari, la Società ha definito e adottato, fra gli altri, i controlli preventivi di seguito indicati:

- E' fatto divieto alla Società di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto o privi della carta di soggiorno.

- La funzione “Risorse umane” effettua la selezione del personale nel rispetto della normativa, delle procedure e dei regolamenti vigenti, coinvolgendo il responsabile della funzione/area richiedente e, in caso di necessità, la Direzione Aziendale.
- Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:
 - caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
 - elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute e la sicurezza associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono fornite ai collaboratori in modo che la loro accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

- BRANCA, in conformità a quanto previsto nel Codice Etico, è impegnata al rispetto dei principi etici generali di rispetto della personalità individuale, senza alcuna forma di discriminazione verso i propri collaboratori e dipendenti. La costante presenza di organizzazioni sindacali sui luoghi di lavoro costituisce ulteriore garanzia “esterna” della assenza di infrazioni all’art. 2 D. Lgs. 109/2012.
- BRANCA adotta criteri di selezione per l'accesso a ruoli e incarichi basati esclusivamente sul merito, sulle competenze, sul potenziale di crescita, nonché sulla corrispondenza tra profili attesi e quelli posseduti.
- La Società garantisce inoltre l’impegno a favorire, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, le flessibilità dell'organizzazione del lavoro che agevolino la gestione dello stato di maternità ed in generale della cura dei figli.
- Periodicamente sono misurate le prestazioni e valutate le esigenze formative del personale, sulla base dei risultati, in collaborazione i responsabili e della funzione Risorse umane, vengono sviluppati specifici programmi formativi

13. ARTICOLO 26 – DELITTI TENTATI

Delitti tentati: commissione nelle forme del tentativo dei delitti indicati negli articoli 24 e 25

In riferimento alle fattispecie precedentemente espone, la responsabilità amministrativa dell’ente è estesa anche alle ipotesi di reato tentato. Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento. L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI

REATI

Tutte le iniziative sopra riportate per il contrasto dei delitti indicati negli articoli 24 e 25 sono attivate anche per contrastare il tentativo di consumazione di tali delitti.

14. ARTICOLO 24 TER – DELITTO DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

FATTISPECIE DI REATO:

Associazione per delinquere (Articolo 416 del Codice Penale)

Tale fattispecie di reato si verifica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, ma anche al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, si potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel momento in cui si apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, pur non essendoci una netta integrazione nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Articolo 600 del Codice Penale)

Questo reato riguarda la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendo la stessa a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12 del Testo Unico sull'immigrazione)

Il reato si configura nel caso in cui sia effettuato, promosso, organizzato o anche solo finanziato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero nel caso in cui siano compiuti altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di persone che non godono della cittadinanza o della residenza.

Associazioni di tipo mafioso (Articolo 416-bis del Codice Penale)

Il reato si realizza con l'entrata di un soggetto in una associazione di tipo mafioso sfruttando la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento/di omertà che ne deriva per realizzare profitti o vantaggi ingiusti o per commettere delitti. Obiettivo del programma criminoso dell'associazione mafiosa può ad esempio essere la gestione ed il controllo di settori di attività economiche, di concessioni o di autorizzazioni.

Scambio elettorale politico mafioso (Articolo 416-ter del Codice Penale)

Il reato si verifica nel momento in cui un candidato alle elezioni politiche scambi volontariamente denaro o altra utilità con promesse di voti avendo la consapevolezza definire un accordo con una o più persone che agiscono per conto di un sodalizio criminoso.

Sequestro di persone a scopo di rapina o estorsione (Articolo 630 del Codice Penale)

Il reato consiste nel sottrarre la libertà a una persona attraverso la richiesta di un riscatto al fine di procurarsi un profitto illegittimo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Articolo 74 del Testo Unico sulla droga DPR 309 del 09/10/1990) (*)

Il reato si realizza nel caso in cui tre o più persone si associano per pianificare e realizzare un traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Articolo 407, comma 2, lettera a, del Codice di procedura penale)

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano per fabbricare illegalmente, introdurre nello Stato, mettere in vendita, cedere, detenere e portare in luogo pubblico o aperto al pubblico: armi da guerra (o parti di esse), esplosivi, armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

- Considerata l'area di attività della Società, il rischio di commissione dei reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti o di armi, gli scambi elettorali politico-mafiosi, la partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, i sequestri di persona, le tratte di persone, l'acquisto e l'alienazione di schiavi, la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù risultano poco rilevanti. Più rilevante risulta invece la fattispecie di reato di associazione per delinquere ma solo in considerazione della sua trasversalità e del fatto che potrebbe potenzialmente interessare tutti i processi e le attività aziendali.
- La Società utilizza materie prime vegetali che non sono stupefacenti né psicotrope. Il monitoraggio e l'informativa sulle modifiche normative che possano far individuare come tali le attuali materie prime vegetali e/o componenti dei prodotti alcolici utilizzate dalla Società sono normate nel manuale delle Qualità, rispondente ai requisiti di norma ISO22000. Con la stessa modalità di presidio anche il rischio del reato di commercio di specie vegetali protette o in via d'estinzione di cui al seguente articolo 25 undecies.
- In ogni caso, la Società procede alla verifica periodica – con il supporto delle altre funzioni competenti – del sistema di deleghe in vigore, controllando che il potere di gestione e/o la qualifica di ciascuna funzione corrisponda ai compiti in concreto svolti e agevolando un adeguato sistema di turnazione; in particolare è prevista la separazione funzionale tra chi gestisce l'attività di presentazione dei documenti e/o effettuazione delle operazioni e chi ne effettua la relativa rilevazione e/o imputazione nei sistemi informativi; i sistemi di gestione finanziaria e contabile adottati dalla Società consentono di controllare i flussi finanziari aziendali, evidenziando eventuali flussi finanziari atipici, non documentati e/o soggetti a margini di discrezionalità.
- La possibilità di compimento dei reati è ridotta dall'applicazione di un adeguato

sistema di tracciabilità che permette di rilevare ogni fase del processo decisionale e della documentazione relativa, nonché dei responsabili di ogni fase (azione/decisione), fermo restando che ogni soggetto dotato di poteri decisionali esercita le proprie scelte sulla base di una procedura approvata dall'alta direzione. Nell'archivio e, dove effettuato elettronicamente, nel sistema informativo, è documentato il processo autorizzativo e la documentazione a supporto, anche della eventuale movimentazione finanziaria ad esso collegata.

- Ove i soggetti aziendali delegati siano due o più, viene prevista la turnazione dei soggetti firmatari, nel caso in cui la turnazione non sia posta in essere occorre darne adeguata motivazione.
- La Società, con il supporto delle funzioni competenti, verifica periodicamente la validità dell'introduzione di opportune clausole contrattuali finalizzate all'osservanza da parte dei fornitori e/o agenti delle norme di contrasto della legge in materia di criminalità organizzata.
- Il compimento di reati rientranti nell'ambito delle immigrazioni clandestine è evitato grazie al rispetto della normativa applicabile in materia di immigrazione, nell'ambito dei procedimenti di assunzione del personale. Ciò significa effettuare la verifica, per i cittadini extracomunitari, della sussistenza dei requisiti per la permanenza nel territorio dello Stato Italiano.
- La prevenzione della commissione dei reati è garantita dal rispetto del codice etico della Società, oltre che dei regolamenti aziendali e del codice di condotta. La costante presenza di organizzazioni sindacali sui luoghi di lavoro costituisce ulteriore garanzia "esterna" dell'impegno di BRANCA nel contrasto al compimento dei reati oggetto del presente articolo.
- Viene verificato, anche mediante la richiesta di documentazione, che i partner commerciali di BRANCA rispettino gli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza, tutela e salvaguardia dell'ambiente e di certificazioni di qualità se previste dai disciplinari.

15. ARTICOLO 25 QUATER – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

FATTISPECIE DI REATO:

Associazioni sovversive (Articolo 270 del Codice Penale)

Tale reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o partecipi a associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Articolo 270-bis del Codice Penale)

Tale reato si potrebbe configurare nel caso in cui un individuo costituisca, diriga o finanzi un'associazione che si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Questa fattispecie di reato punisce non solo i soggetti che costituiscono, dirigono o finanziano l'associazione, ma anche quelli semplicemente che vi aderiscono.

Assistenza agli associati (Articolo 270-ter del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti Articoli 270 e 270-bis del Codice Penale.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Articolo 270-quater del Codice Penale)

Tale reato si configura qualora, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, vengano arruolate una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Articolo 270-quinquies del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti aventi finalità di terrorismo, anche rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Condotte con finalità di terrorismo (Articolo 270-sexies del Codice Penale)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, siano in grado di arrecare grave danno ad uno Stato o ad una istituzione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di una istituzione internazionale.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Articolo 280 del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o all'incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato all'incolumità di una persona derivi una lesione grave o gravissima o la morte della persona, ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Articolo 280-bis del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Articolo 289-bis del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (Articolo 302 del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato (Libro secondo del Codice Penale, capi primo e secondo del titolo I).

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali

Oltre alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice Penale, devono essere presi in considerazione i reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da apposite leggi speciali. Questi consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo. Tra gli altri, va ricordato l'art. 1 della Legge n. 15 del 06/02/1980, che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente. Altre disposizioni riguardanti la prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella Legge n. 342 del 10/05/1976, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea e nella Legge n. 422 del 28/12/1989, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999

Il richiamo a tale disposizione tende ad evitare possibili lacune nella disciplina italiana ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'istituzione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Commette altresì un reato chiunque:

- tenti di commettere un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Esaminando il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità dei reati di terrorismo, questi si configurano come reati dolosi, quindi, perché si realizzino, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente è necessario che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare tramite una condotta a lui attribuibile. E' in altre parole necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

- Considerata l'area di attività della Società, l'analisi dei rischi effettuata ha portato a considerare molto limitato il rischio di commissione dei reati connessi a finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- In ogni caso tutti i componenti degli organi sociali delle società del Gruppo BRANCA, i dipendenti, i collaboratori, i mandatarî, gli agenti, i dirigenti, i consulenti ed i partner (clienti e fornitori) devono conoscere e rispettare la normativa italiana e straniera applicabile ed il codice Etico adottato da BRANCA, che è stato redatto con la finalità anche di definire linee guida di comportamento atte a prevenire la commissione dei reati in genere.
- La Società adotta sistemi di sicurezza atti a prevenire episodi di danneggiamento che possono arrecare danni a terzi, sia con finalità di terrorismo che non.
- La Società è inoltre sottoposta al controllo delle Autorità competenti per la prevenzione/gestione delle emergenze conseguenti a possibili attentati terroristici (ad esempio: vigili del fuoco, ASL, ecc...).
- Le procedure di selezione del personale e la regolamentazione seguita riducono il rischio di assunzione di dipendenti potenzialmente coinvolti nei reati di cui all'articolo in esame.
- Nell'inserimento a sistema delle controparti, clienti e fornitori, viene verificata la lista delle organizzazioni terroristiche della Unione Europea aggiornata nel sito di Banca d'Italia
<https://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste>
- Con riferimento al reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (di cui all'articolo 289-bis del Codice Penale) e di assistenza agli associati (di cui all'articolo 270-ter del Codice Penale) si segnala l'esistenza di precise procedure di sorveglianza dei luoghi dove l'impresa esercita la propria attività e l'esistenza di un servizio di sicurezza che, tra l'altro, identifica e registra tutte le persone che entrano, escono o stazionano nei luoghi ove viene svolta l'attività.
- Per le visite al museo/collezione della BRANCA, esistono precise disposizioni per l'accesso che avviene solo in presenza del personale di portineria e con il costante

accompagnamento del personale addetto durante tutta la durata delle visite che possono solo essere guidate.

16. ARTICOLO 25 QUATER 1 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

FATTISPECIE DI REATO

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Articolo 583-bis del Codice Penale)

Il reato si potrebbe configurare laddove un soggetto, in assenza di esigenze terapeutiche, infligga mutilazioni ai genitali femminili di un soggetto o cagioni altre lesioni da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente della vittima. Non rileva il consenso della vittima, trattandosi di atti di disposizione del corpo posti in essere senza alcuna esigenza terapeutica. Due circostanze aggravanti sono le mutilazioni eseguite su un minore ovvero per fini di lucro.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

- Considerata l'area di attività della Società, l'analisi dei rischi effettuata, ha portato a considerare il rischio di commissione dei reati connessi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, molto limitato.
- In ogni caso tutti i componenti degli organi sociali delle società del Gruppo BRANCA, i dipendenti, i collaboratori, i mandatarî, gli agenti, i dirigenti, i consulenti ed i partner (clienti e fornitori) devono conoscere e rispettare la normativa italiana e straniera applicabile ed il codice Etico adottato da BRANCA che è stato redatto con la finalità anche di definire linee guida di comportamento atte a prevenire la commissione dei reati in genere.
- Le procedure di selezione del personale e la regolamentazione seguita riducono il rischio di assunzione di dipendenti potenzialmente coinvolti nel reato in esame.

17. ARTICOLO 25 QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

FATTISPECIE DI REATO:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Articolo 600 del Codice Penale)

Questo reato riguarda la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendo la stessa a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Prostituzione minorile (Articolo 600-bis del Codice Penale)

L'articolo 600-bis, comma 1, punisce chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne favorisce, sfrutta, gestisce, organizza

o controlla la prostituzione al fine di trarne profitto. L'articolo 600-bis, comma 2, punisce il compimento di atti sessuali con soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o di altra utilità.

Pornografia minorile (Articolo 600-ter del Codice Penale)

Commette tale reato chiunque utilizzi minori di anni diciotto al fine di realizzare, produrre o commerciare materiale pornografico, ovvero chiunque recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici traendo profitto dagli stessi. Il testo della norma richiede quindi il semplice utilizzo dei minori e non più lo sfruttamento economico, non è quindi richiesta la presenza di un connotato imprenditoriale o comunque economico nella configurazione della condotta.

Detenzione di materiale pornografico (Articolo 600-quater del Codice Penale)

Il reato in esame punisce chi, ad esempio navigando su siti internet vietati, si procura e detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto. La condotta della detenzione si realizza per esempio con il salvataggio del materiale ad esempio su hard disk. Va rilevato che non risponde del reato in questione chi si limita alla mera consultazione di siti internet pedo-pornografici, ma non memorizza su supporto fisso il contenuto.

Pornografia virtuale (Articolo 600 quater.1)

Il reato in esame estende la portata degli artt. 600-ter e 600-quater anche alle ipotesi in cui il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali, realizzate con tecniche di elaborazione grafica, non associate in tutto o in parte a situazioni reali, utilizzando immagini di minori di diciotto anni o parte di esse.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Articolo 600-quinquies del Codice Penale)

Il reato in esame punisce le iniziative turistiche in Paesi esteri, volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e della pornografia o comunque comprendenti tali attività.

Tratta di persone (Articolo 601 del Codice Penale)

Il reato si verifica nel caso in cui venga indotta una persona mediante l'inganno, o costretta mediante violenza, in alcuni casi approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica, o mediante promessa di una dazione di denaro (o di altri vantaggi) a entrate o uscire dal territorio di uno Stato o a trasferirsi.

Acquisto e alienazione di schiavi (Articolo 602 del Codice Penale)

Il reato consiste nella compravendita di persone che si trovino in situazioni di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Articolo 603- bis codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

- Con riferimento alle norme contenute negli articoli 600, 601, 602 e 603 del Codice Penale (riduzione in schiavitù e tratta, acquisto e alienazione di persone, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) è opportuno evidenziare che il rischio di compimento di questi reati è attenuato dal fatto che il Gruppo Branca possiede solo due unità produttive industriali, una in Italia ed una in Argentina, ed ha scelto di non terziarizzare le lavorazioni in Paesi o in aree a rischio. Un ulteriore mezzo di contrasto al compimento dei reati in esame, è la presenza di controlli nelle unità produttive da parte di organizzazioni sindacali ed altri agenzie/enti esterni (es. ASL), oltre che da parte delle funzioni di controllo interno. E' inoltre garantita la tracciabilità della lavorazione: ciò significa che ogni fase è riconducibile a un soggetto di cui è comprovabile il trattamento economico.
- In ogni caso tutti i componenti degli organi sociali delle società del Gruppo Branca, i dipendenti, i collaboratori, i mandatarî, gli agenti, i dirigenti, i consulenti ed i partner (clienti e fornitori) devono conoscere e rispettare la normativa italiana e straniera applicabile ed il codice Etico adottato da BRANCA che è stato redatto con la finalità anche di definire linee guida di comportamento atte a prevenire la commissione dei reati in genere.
- L'utilizzo in produzione di vegetali di provenienza da molteplici Paesi ed aree

geografiche anche molto lontane, prevedono l'acquisto tramite fornitori, sia in modo diretto che tramite broker, che garantiscono il rispetto del codice etico BRANCA. In particolare modo, a livello contrattuale, viene sottoscritta la clausola di impegno a non impiegare manodopera minorile e a non ridurre le persone in schiavitù o servitù. In casi specifici, BRANCA ha operato ispezioni dirette ai luoghi produttivi per verificare la rispondenza al vero delle affermazioni dei fornitori.

- Per quanto attiene alle fattispecie di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater¹, attinenti alla prostituzione minorile e riguardanti il traffico del cosiddetto materiale pedopornografico, si ritiene che il rischio di compimento dei reati sia difficilmente configurabile, quantomeno a causa del tipo di attività svolta che non prevede contatti con minori.
- Con riferimento al reato di detenzione di materiale pedo-pornografico (articolo 600-quater del Codice Penale) si segnala che è installato un software specializzato che inibisce l'accesso a cluster di siti internet per ciascuna categoria di utenti BRANCA; l'aggiornamento della lista dei siti avviene in maniera automatica e con periodicità quotidiana. È previsto dalle procedure aziendali e dal DPS che: i) non siano utilizzati i dispositivi informatici dati in dotazione al dipendente o al collaboratore per l'archiviazione di materiale estraneo all'attività lavorativa; ii) la casella di posta elettronica sia utilizzata per i soli fini lavorativi; iii) non siano connessi alla rete aziendale dispositivi informatici se non espressamente autorizzati dalla struttura ITC aziendale.
- Con riferimento al reato previsto dall'articolo 600-quinquies del Codice Penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), si segnala che BRANCA richiede l'impegno da parte dei suoi enti interni che l'organizzazione di viaggi non abbia a destinazione mete note per il turismo sessuale.

18. ARTICOLO 25 DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

FATTISPECIE DI REATO:

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 377-bis del Codice Penale)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere. È elemento soggettivo del reato, il dolo generico ed è configurabile il tentativo.

Perché il reato assuma rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società, perseguito attraverso la dichiarazione mendace o la mancata testimonianza. E' quindi ragionevole ipotizzare che la Società (ovvero i suoi apicali, dipendenti e/o collaboratori) siano portatori di un interesse (diretto o indiretto) nel procedimento penale in oggetto.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

- Tutti i dipendenti ed i componenti degli Organi Sociali hanno l'obbligo di segnalare al superiore gerarchico, se esistente, al Collegio Sindacale e all'OdV, ogni richiesta, da chiunque provenga, di riferire fatti in modo inveritiero e/o omissivo a qualsiasi autorità giudiziaria. Identica segnalazione è dovuta da chiunque venga a conoscenza del fatto che qualcuno sta inducendo qualcun altro a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.
- Ogni fattispecie che riveste implicazioni di natura penale a carico della Società è sempre oggetto di attenta valutazione da parte degli avvocati penalisti della Società. Ogni affermazione resa all'autorità giudiziaria è inoltre sempre corroborata da materiale, fogli e carte di lavoro conservate agli atti della Società e controllati da soggetti gerarchicamente indipendenti oltre che dagli organi di controllo. La Società mette a disposizione tutta la documentazione probatoria a riscontro delle dichiarazioni dei testimoni di talché una testimonianza inveritiera non potrebbe trovare riscontro.
- La possibilità di compimento del reato è quindi attenuata dalla organizzazione della Società e dalla tracciabilità degli atti e delle operazioni aziendali. È sempre identificabile il soggetto che compie ciascun atto essendo organizzato un Archivio Unico aziendale in cui sono archiviati i documenti. I fatti non possono essere esposti in modo diverso da come si sono svolti, rilevati nei sistemi informatici e documentati da quanto presente nell'Archivio Unico aziendale.
- La segregazione delle attività e il fatto che più persone diverse si alternino negli accessi alla documentazione tracciata sono altri strumenti considerati utili ad impedire che si possano rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

19. REATI TRANSNAZIONALI

FATTISPECIE DI REATO:

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In particolare, l'articolo 10 della stessa Legge n. 146/06 ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 ai reati cosiddetti di criminalità organizzata transnazionale di seguito elencati:

Associazione per delinquere (Articolo 416 del Codice Penale)

Tale fattispecie di reato si verifica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, ma anche al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, si potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel momento in cui si apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, pur non essendoci una netta integrazione nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso.

Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (Articolo 416-bis del Codice Penale)

Il reato si realizza con l'entrata di un soggetto in una associazione di tipo mafioso sfruttando la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento/di omertà che ne deriva per realizzare profitti o vantaggi ingiusti o per commettere delitti. Obiettivo del programma criminoso dell'associazione mafiosa può ad esempio essere la gestione ed il controllo di settori di attività economiche, di concessioni o di autorizzazioni.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Articolo 291-quater, del D.p.R 23 gennaio 1973, n. 43)

Il reato si realizza nel caso in cui tre o più persone si associano per organizzare attività illecite di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Articolo 74, D.p.R 9 ottobre 1990, n. 309), nell'ipotesi in cui assuma i caratteri transnazionali di cui all'art. 3 della Legge n. 146/06

Il reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano per organizzare un traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Condotte rilevanti: produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12, D. Lgs. n. 286/1998)

Il reato si realizza nel caso in cui si favorisca la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico sull'Immigrazione, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 377-bis del Codice Penale)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere. È elemento soggettivo del reato, il dolo generico ed è configurabile il tentativo.

Perché il reato assuma rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società, perseguito attraverso la dichiarazione mendace o la mancata testimonianza. E' quindi ragionevole ipotizzare che la società (ovvero i suoi apicali, dipendenti e/o collaboratori) siano portatori di un interesse (diretto o indiretto) nel procedimento penale in oggetto

Favoreggiamento personale (Articolo 378 del Codice Penale)

Il reato si realizza quando viene fornito l'aiuto ad un soggetto con il fine di eludere le investigazioni dell'autorità che lo riguardano o di sottrarsi alle ricerche di questa.

PROCEDURE/CONTROLLI DI CONTRASTO AL COMPIMENTO DEI REATI

- Per le procedure e i controlli di contrasto al compimento dei reati di associazione per delinquere (di cui all'articolo 416 del Codice Penale) e di associazione di tipo mafioso (di cui all'articolo 416-bis del Codice Penale), si rimanda a quanto riportato nel precedente paragrafo 4, con riferimento all'articolo 24 ter, in quanto valido anche con riferimento alle fattispecie transnazionali.
- Anche per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (di cui all'articolo 377-bis del Codice Penale), si rimanda allo specifico paragrafo 15 che tratta dei reati previsti dall'articolo 25-quinquies del Decreto Legislativo 231/2001.
- Con riferimento al reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (di cui all'articolo 291-quater del DpR 23 gennaio 1973 n. 43) e al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (di cui all'articolo 74 del DpR 9 ottobre 1990 n. 309), il rischio è molto basso in quanto l'attività istituzionale non si presta alla contrabbando di tabacchi e al traffico illecito di droghe. Si segnala comunque che il contrasto al compimento di questi reati è anche garantito dalla tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, dalla attuazione delle stesse attraverso più responsabili, dalla tracciabilità di tutte le operazioni di entrata e uscita merce attraverso una molteplicità di soggetti di cui è accertata la adeguatezza dei profili professionali sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dei requisiti di onorabilità, e, infine, della esistenza di controlli doganali, anche nei magazzini interni di BRANCA, sui movimenti delle merci prodotte e commerciate dalla Società.
- Con riferimento alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (di cui all'articolo 12, D. Lgs. n. 286/1998) si rimanda al precedente paragrafo 4, che tratta dell'articolo 24-ter ovvero del reato di associazione per delinquere.
- Con riferimento al reato di favoreggiamento personale (di cui all'articolo 378 del Codice Penale), si segnala l'esistenza di precise procedure di sorveglianza dei luoghi dove la Società esercita la propria attività e l'esistenza di un servizio di sicurezza che, tra l'altro, identifica e registra tutte le persone che entrano, escono o stazionano nei luoghi ove viene svolta l'attività.

Appendice

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1. La responsabilità degli enti

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia aveva aderito²². Il Decreto ha dunque introdotto in Italia la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi – o anche solo tentati - nell’interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Si tratta di una forma di responsabilità dell’ente che si aggiunge a quella propria della persona fisica, autore del reato.

In particolare, ai sensi del Decreto, l’ente risponde per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (articolo 5, comma 1°).

L’ente è responsabile anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia.

L’ente avente sede principale in Italia è altresì responsabile per i reati commessi all’estero allorquando tali reati siano conoscibili dal giudice italiano ai sensi degli articoli 7 - 10 cod. pen. e per essi non proceda già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (articolo 4).

1.2. I reati

L’ente risponde non di tutti i reati commessi da suoi esponenti a suo interesse o vantaggio ma solo di quelli tassativamente previsti dal Decreto agli articoli 24 e seguenti.

²² Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

L'elenco, che è stato ripetutamente ampliato dal legislatore, include attualmente i seguenti reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione

Malversazione a danno dello Stato (Articolo 316 bis del Codice Penale)

Tale fattispecie di reato si configurerebbe nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi pubblici, la Società non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Articolo 316 ter del Codice Penale)

Tale fattispecie di reato si può configurare nei casi in cui al fine di ottenere contributi, finanziamenti/mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato o da altri enti pubblici, siano utilizzati o presentati documenti falsi o attestanti il falso, ovvero siano omesse informazioni dovute.

Truffa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (Articolo 640, comma 2, n. 1 del Codice Penale)

Una truffa presuppone la stipula di un negozio giuridico con vizio della volontà, ovvero la messa in atto di artifici o raggiri che inducano in errore un soggetto pubblico.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione. Taluni ritengono che tale reato possa realizzarsi anche in caso di trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, in caso di invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista dell'ottenimento per la Società di un qualsiasi vantaggio o agevolazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Articolo 640 bis del Codice Penale)

Tale fattispecie di reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui siano posti in essere artifici o raggiri per ottenere erogazioni pubbliche da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Articolo 640-ter del Codice Penale)

Commette questo reato chi, al fine di ottenere un profitto ingiusto, commetta azioni atte ad alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero intervenga senza averne diritto su programmi o dati contenuti in un sistema informatico o telematico determinando così un danno in capo allo Stato o ad altro ente pubblico.

Concussione e induzione indebita a dare e promettere utilità (Articoli 317 e 319 quater del Codice Penale)

Tali reati presuppongono che un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione, costringa un dipendente della Società, un agente, o altro soggetto a procurare ingiustamente a sé (o ad altri) denaro o altra utilità.

Corruzione per atto d'ufficio, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Articoli 318 319 e 320 del Codice Penale)

Tali reati si verificano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Il compimento di tali reati presuppone quindi che si realizzi sempre una conseguenza favorevole alla Società. A differenza del reato di concussione il vantaggio della condotta è reciproco per i soggetti coinvolti.

Corruzione in atti giudiziari (Articolo 319-ter del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si verifica nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e corrompa un pubblico ufficiale al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso.

Istigazione alla corruzione (Articolo 322 del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli da un soggetto rappresentante la Società che compia un comportamento finalizzato alla corruzione.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (Articolo 322 bis del Codice Penale)

Tali ipotesi di reato, per la cui definizione si rimanda ai punti precedenti, presuppongono che nel compimento della condotta illecita sia coinvolto uno o più dei seguenti soggetti: membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; altre persone che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgano funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

▪ Reati societari e finanziari

False comunicazioni sociali (Articoli 2621, 2621-bis e 2622 del Codice Civile)

Questa tipologia di reato prevede che vengano poste in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, determinate attività in violazione degli obblighi di chiarezza e di correttezza che riguardano il contenuto delle comunicazioni sociali. In particolare, perché si realizzi questa fattispecie di reato deve sussistere un inganno al pubblico, ovvero deve essere alterata la valutazione dell'entità economica della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Il reato è compiuto nel caso in cui nei Bilanci, nelle Relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero sono omesse (o date errate) informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, la cui comunicazione è imposta dalla legge. Il nuovo articolo 2621-bis, introdotto dal 2015, prevede che se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, e salvo che costituiscano più grave reato, si applicano pene ridotte. Il novellato articolo 2622, come modificato dalla legge 69/2015 invece inasprisce le pene se commesse nell'ambito di società quotate e/o emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (Articolo 2624 del Codice civile)

Commettono tale reato i responsabili della revisione legale che al fine di conseguire un ingiusto

profitto e con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di fuorviare i destinatari delle loro relazioni (o delle altre comunicazioni), attestano il falso o occultano informazioni riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società oggetto di revisione.

Impedito controllo (Articolo 2625 del Codice Civile)

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori impediscano il controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò preposti (ad esempio: Collegio Sindacale o Società di Revisione).

Indebita restituzione dei conferimenti (Articolo 2626 del Codice Civile)

Commettono questo reato gli amministratori che simulano la restituzione di conferimenti ai soci o liberano i soci dall'eseguire i conferimenti stessi, quando ciò ha luogo fuori dai casi previsti dalla legge.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Articolo 2627 del Codice Civile)

La fattispecie di reato si configura in caso di ripartizione ai soci di utili (o acconti su utili) non ancora realizzati o destinati per legge a riserva, ovvero in caso di ripartizioni di riserve anche (non formate con utili) che per espressa previsione di legge non possono essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Articolo 2628 del Codice Civile)

Gli amministratori compiono questo reato nel caso in cui pongano in essere operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della Società da loro amministrata o della controllante, procurando una lesione alla integrità del capitale sociale o delle riserve obbligatorie per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Articolo 2629 del Codice Civile)

Gli amministratori compiono questo reato nel caso in cui pongano in essere operazioni di riduzione del capitale sociale, fusioni o scissioni con altre società, in violazione delle norme di legge a tutela dei creditori, cagionando a questi ultimi un danno.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Articolo 2629-bis del Codice Civile)

La fattispecie di reato si configura nel momento in cui l'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, non dà notizia agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di un interesse che, in proprio o per conto di terzi, abbia in una specificata operazione che coinvolge società amministrata. Se, nello specifico, il conflitto di interessi riguarda l'Amministratore Delegato, questo deve astenersi dal compiere l'operazione, delegando per il compimento della stessa l'organo collegiale.

Formazione fittizia del capitale (Articolo 2632 del Codice Civile)

Il reato si potrebbe configurare laddove gli amministratori e/o i soci conferenti ponessero in atto almeno una delle seguenti azioni: attribuzione ai soci di azioni (o quote) in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; significativa sopravvalutazione dei conferimenti in natura o dei conferimenti di crediti; significativa sopravvalutazione del patrimonio della società nel caso di operazioni di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Articolo 2633 del Codice Civile)

I liquidatori di una società compiono tale reato nel momento in cui procedono con la ripartizione

dei beni tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, procurando così un danno ai creditori.

Illecita influenza sull'assemblea (Articolo 2636 del Codice Civile)

Gli amministratori di una società, anche in concorso con altri soggetti, compierebbero questo reato in caso di simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e altra documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Aggiotaggio (Articolo 2637 del Codice Civile)

Pone in essere questo reato chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri espedienti concretamente idonei a causare una significativa alterazione del prezzo di strumenti finanziari (quotati o non quotati).

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Articolo 2638 del Codice Civile)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società sottoposte per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenute a obblighi nei loro confronti, potrebbero compiere tale reato attraverso il compimento dei seguenti comportamenti dolosi: esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazioni) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; occultamento fraudolento di fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione della società. Il fine delle azioni deve essere quello di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Corruzione tra privati (Articolo 2635 del Codice Civile)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi si configura qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per gli altri, compiano atti non dovuti o omettano di compiere atti dovuti, in violazione degli obblighi inerenti la loro funzione oltre che degli obblighi di fedeltà, cagionando in questo modo danno alla società.

Abuso di informazioni privilegiate (Articolo 184 e 187-bis del Decreto Legislativo 58/1998)

Commette il reato chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, ovvero dell'esercizio di una attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- 4) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- 5) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- 6) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nel punto 1).

Commette inoltre il reato in esame, chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di

cui ai tre punti sopra.

Manipolazione del mercato (Articolo 185 e 187-ter del Decreto Legislativo 58/1998)

Commette il reato di manipolazione del mercato chiunque:

- diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- fermo restando quanto previsto al punto 1), diffonde, tramite mezzi di informazione (compreso internet), voci, notizie o informazioni false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- compie operazioni o trasmette ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compie operazioni o trasmette ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- compie operazioni o trasmette ordini di compravendita che utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- mette in atto altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
 - Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (Articolo 589 del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società, nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro "*cagiona per colpa la morte di una persona*". La condotta deve essere colposa, ossia determinata dalla inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e della tutela della salute e dell'igiene sul luogo di lavoro. I soggetti che possono rispondere del reato sono tutti i soggetti tenuti ad osservare o far osservare le norme di prevenzione o protezione, vale a dire i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti destinatari delle deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro nonché i medesimi lavoratori.

Lesioni colpose gravi e gravissime (Articolo 590 comma 3 del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società, nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime.

La condotta criminosa consiste, per il caso di lesioni colpose gravi:

- nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, lesioni personali tali da provocare una malattia che metta in pericolo la vita del lavoratore, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di vita per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- nel cagionare, per effetto della mancata osservanza delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, una lesione personale consistente nell'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dalla inosservanza della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, deriva un fatto che produce a carico del lavoratore:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o la mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
- Reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Articolo 453 del Codice Penale)

Il reato si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui si compiano le seguenti condotte: contraffazione di monete nazionali o estere aventi corso legale nello Stato o fuori; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione, o messa in circolazione di moneta contraffatta o alterata d'accordo con coloro che hanno eseguito la contraffazione o l'alterazione; acquisto o ricezione di monete direttamente da chi le ha contraffatte o alterate, al fine di procedere con la messa in circolazione.

Alterazione di monete (Articolo 454 del Codice Penale)

Il reato consiste nella alterazione di monete genuine dando alle stesse valore superiore al reale.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Articolo 455 del Codice Penale)

Il reato si configura con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione, o la messa in circolazione di moneta contraffatta o alterata, senza la necessità di un preventivo accordo con coloro che hanno eseguito la contraffazione o l'alterazione delle monete stesse.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Articolo 457 del Codice Penale)

Il reato si realizza mettendo dolosamente in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Articolo 459 del Codice Penale)

Il reato riguarda i casi in cui ad essere contraffatti, alterati o introdotti nel territorio dello Stato, siano, anziché le monete, i valori di bollo.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (Articolo 460 del Codice Penale)

Il reato consiste nella contraffazione della carta filigranata che si utilizza per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero nell'acquisto, detenzione o vendita di tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Articolo 461 del Codice Penale)

Il reato consiste nella fabbricazione, acquisto, detenzione o vendita di filigrane, nonché di programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, carta filigranata o valori di bollo.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Articolo 464 del Codice Penale)

Il reato consiste nell'utilizzo di valori di bollo alterati o contraffatti, da parte di un soggetto che non ha partecipato alla contraffazione o all'alterazione degli stessi.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Articolo 473 del Codice Penale)

Il reato si può realizzare nel caso in cui un soggetto si adoperi per contraffare o alterare marchi o segni distintivi di prodotti industriali, brevetti, disegni/modelli industriali nazionali o esteri. Il reato si realizza altresì nel caso in cui il soggetto non partecipi alla contraffazione o alterazione degli stessi beni ma si limiti all'uso degli stessi.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Articolo 474 del Codice Penale)

La condotta si sostanzia nell'introdurre nel territorio dello Stato, o nel detenere per vendere, prodotti industriali (nazionali o esteri) riportanti marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati al fine di trarne profitto, ma senza che si abbia concorso alla contraffazione/alterazione del segno distintivo.

- Reati contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Articolo 513 del Codice Penale)

Il reato si concretizza nel momento in cui, al fine di impedire o turbare lo svolgimento dell'attività industriale o commerciale di un concorrente, vengono messe in atto azioni fraudolente quali ad esempio il danneggiamento, la trasformazione o la mutazione di beni. Altre ipotesi nella prassi ricorrenti possono riguardare: l'utilizzo di marchi altrui, l'appropriazione di pregi dei prodotti di un concorrente e la diffusione di notizie false in merito a un concorrente.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Articolo 513-bis del Codice penale)

Commette tale reato chiunque compia, nell'esercizio di un'attività commerciale, azioni di violenza o minaccia nei confronti di concorrenti o di soggetti terzi riconducibili ai concorrenti stessi.

Frodi contro le industrie nazionali (Articolo 514 del Codice Penale)

Tale reato consiste nella messa in vendita o in circolazione, su mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, causando in questo modo danno all'intera industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (Articolo 515 del Codice Penale)

Commette tale reato chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero consegna una cosa mobile aventi caratteristiche di origine, provenienza, quantità, misura o qualità diverse da quelle dichiarate o concordate.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Articolo 516 del Codice Penale)

Commette tale reato chiunque metta in vendita o comunque metta in commercio come genuine sostanze alimentari che genuine non sono. Per genuinità si intende sia la cosiddetta genuinità naturale, ovvero la conformità di una sostanza alla sua Composizione biochimica naturale non alterata, sia la cosiddetta genuinità formale, ovvero la corrispondenza della sostanza ai parametri definiti in aspecifiche discipline/norme tecniche.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Articolo 517 del Codice Penale)

Il reato si potrebbe configurare nel caso di messa in vendita o comunque in commercio di prodotti industriali contrassegnati con nomi, marchi o altri segni distintivi che possano ingannare il consumatore di diligenza media in relazione a origine, provenienza o qualità del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Articolo 517-ter del Codice Penale)

Il reato si potrebbe configurare in caso di fabbricazione o commercializzazione di beni realizzati usurpando ad esempio marchi, segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Articolo 517-quater del Codice Penale)

Il reato si configura nel caso di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

▪ Reati ambientali

Inquinamento ambientale (Articolo 452-bis Codice Penale)

È punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, “chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili” di “(...) *acque o dell'aria, (...) del suolo o del sottosuolo (...) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna*”. La pena è aumentata “quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”.

Disastro ambientale (Articolo 452-quater Codice Penale)

La legge punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro Ambientale, intendendosi per tale “*alternativamente (...) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema (...) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (...) l'offesa alla pubblica incolumità (...)*” inoltre la pena è aumentata “Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”.

Delitti colposi contro l'ambiente (Articolo 452-quinquies Codice Penale)

Con riferimento ai reati di cui al precedente articolo di “Inquinamento ambientale” e “Disastro ambientale” le pene sono diminuite se “*Se taluno dei fatti (...) è commesso per colpa*” e se “*deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale*”.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Articolo 452-sexies Codice Penale)

La legge punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque “abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”. Le pene sono aumentate se tali fatti hanno procurato il “pericolo di compromissione o deterioramento (...) delle acque o dell'aria, (...) del suolo o del sottosuolo (...) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna” nonché se “*dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone*”.

Circostanze aggravanti (Articolo 452-octies Codice Penale)

Le pene relative all'associazione per delinquere di cui all'art. 416 e 416-bis sono aumentate quando i reati commessi sono individuati tra i “reati ambientali” dell'art. 452 c.p. e se

“dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Articolo 727-bis Codice Penale)

Tale ipotesi di reato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, può essere commessa da:

- *chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;*
- *chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.*

La norma, emanata in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 *“sulla tutela penale dell’ambiente”*, si prefigge di tutelare l’ambiente ed, in particolare, le specie animali e vegetali selvatiche protette così come definite dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. 121/2011, secondo cui *ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE* (c.d. “Direttiva Habitat”) e *nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE* (c.d. “Direttiva Uccelli”). La condotta penalmente rilevante ha ad oggetto una quantità non trascurabile di esemplari tale da esporre la specie ad un pericolo o ad un danno. Le condotte descritte sono punibili *“fuori dai casi consentiti”* con conseguente esclusione della punibilità in tutti i casi in cui le condotte medesime siano riconducibili all'applicazione di disposizioni di legge.

Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (Articolo 733-bis Codice Penale)

Tale ipotesi di reato può essere commessa da *“chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione”.*

La norma, emanata in attuazione della Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell’ambiente, tutela, in particolare, gli habitat posti all’interno di siti protetti così come definiti dall’art. 1, comma 3, del D.lgs. 121/2011. In particolare, per *“habitat all'interno di un sito protetto”* si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (c.d. “Direttiva Uccelli”), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE (c.d. “Direttiva Habitat”).

Scarico di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata; scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose; utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari (Articolo 137 del D.lgs. 152/2006)

L'art. 25-undecies, comma 2, lettera a), del Decreto contempla i reati di cui all'art. 137²³, commi 2, 3, 5, primo e secondo periodo, 11 e 13 del D.lgs. 152/2006 in tema di

²³ L'art. 137 del D.lgs. 152/2006 dispone che:

"1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (omissis...)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. (omissis...)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (omissis...)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (omissis...)"

Per assicurare la massima comprensione del contenuto dell'art. 137 del D.lgs. 152/2006 di cui sopra, si riportano qui di seguito gli ulteriori articoli citati dalla norma in esame.

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 152/2006 - Scarichi sul suolo:

"1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto."

Ai sensi del successivo art. 104 del D.lgs. 152/2006 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee:

"1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative

autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.”.

L'art. 107 del D.lgs. 152/2006 (“Scarichi in reti fognarie”) dispone che: “1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis...)”.

Infine, l'art. 108 del D.lgs. 152/2006 (“Scarichi di sostanze pericolose”) prevede che: “(omissis...) 4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai

scarichi di acque reflue industriali. Deve intendersi come “scarico”, ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. ff) del D.lgs. 152/2006, *“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 11439”*. Le “acque reflue industriali” sono invece definite dall’art. 74, comma 1, lett. h) del D.lgs. 152/2006 come *“qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche⁴⁰ e dalle acque meteoriche di dilavamento”*. Esiste un orientamento giurisprudenziale univoco e confermato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione del 2011 (Cass. pen., sez. III, 6 luglio 2011, n. 36979) che ritiene qualificabili come “acque reflue industriali” le acque meteoriche che, cadendo su luoghi aziendali in cui si verifica il deposito di sostanze in forma solida (es. polveri) o liquida (es. oli), defluiscono nei vari corpi recettori (Cass. pen., sez. III., 11 ottobre 2007, n. 40191). Anche alcune normative Regionali qualificano le acque meteoriche di dilavamento come acque reflue industriali in presenza di certi requisiti. L’art. 137 D.lgs. 152/2006 contempla una pluralità di ipotesi di reato (commi 2, 3, 5, 11 e 13) a tutela l’ambiente con particolare riferimento agli scarichi di acque industriali. Tali reati possono essere commessi da “chiunque”, ancorchè sia ragionevole ritenere che il fatto tipico possa essere rimproverato a coloro che hanno un reale potere, anche se meramente di fatto, di gestione dello scarico. Tali reati sono punibili sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa. In particolare l’art. 137 del D.lgs. 152/2006, sanziona:

- d) alcune condotte relative a scarichi (in rete fognaria, nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, ed in particolare:
 - in relazione agli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, sia l’apertura o l’effettuazione di nuovi scarichi senza autorizzazione sia la prosecuzione o il mantenimento di detti scarichi in costanza di sospensione o revoca dell’autorizzazione o di decadenza della stessa decorso il termine di sei mesi senza che sia stata rilasciato il rinnovo dell’autorizzazione per il quale è stata presentata regolare richiesta (art. 137, comma 2, D.lgs. 152/2006);
 - al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 137, comma 5 del D.lgs. 152/2006, in relazione alle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, l’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A del medesimo Allegato 5, in violazione delle prescrizioni autorizzatorie o delle prescrizioni impartite dall’autorità competente per lo scarico in rete fognaria (art. 137, comma 3, D.lgs. 152/2006);

cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. (omissis...).”.

- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite fissati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 (ed, eventualmente, anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 (art. 137, comma 5, D.lgs. 152/2006);
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, l'effettuazione di uno scarico sul suolo che superi i valori limite fissati nella tabella 4 del medesimo Allegato 5 (ed, eventualmente, anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 (art. 137, comma 5, D.lgs. 152/2006);
- e) condotte relative allo scarico diretto nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di acque reflue, in particolare:
 - l'inosservanza dei divieti di scarico diretto al suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui agli artt. 103 e 104 del D.lgs. 152/2006, sopra integralmente trascritti (art. 137, comma 11, D.lgs. 152/2006). Tale divieto di scarico riguarda non solo le acque reflue industriali ma anche le acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia, domestiche e assimilate alle domestiche. Lo scarico al suolo ove autorizzato deve essere convogliato in corpi idrici superficiali;
- f) condotte relative agli scarichi in mare da parte di navi o aeromobili, in particolare
 - lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenenti sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento in mare ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (art. 137, comma 13, D.lgs. 152/2006). Per "scarico" in questa particolare fattispecie, non si deve fare riferimento alla nozione tecnica esaminata nelle pagine che precedono, ma al generale "sversamento".

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 del D.lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato è commessa da *"chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216"*

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256-bis del D.lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato, introdotta dall'art. 3, comma 1, L. n. 6/2014, è commessa da *"chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica"*.

Bonifica dei siti (Articolo 257 del D.lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato è commessa da *“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio ... se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti”*. Ai fini dell'integrazione del reato è necessario il verificarsi dell'evento di danno dell'inquinamento con il superamento della concentrazione della soglia di rischio previste ex lege. L'omessa bonifica può essere ritenuta integrata anche nel caso in cui il soggetto attivo, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione. La comunicazione di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 è dovuta in occasione di qualsiasi evento potenzialmente in grado di contaminare il sito e, dunque, a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione previste dalla legge; essa inoltre, è necessaria anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale; tale comunicazione deve essere tempestiva e consentire agli organi preposti alla tutela ambientale del territorio in cui si prospetta l'evento lesivo di prenderne compiutamente cognizione con riferimento ad ogni possibile implicazione e di verificare lo sviluppo delle iniziative ripristinatorie intraprese. Anche tale reato, punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, può essere commesso da “chiunque”, sebbene di esso risponde solo il responsabile dell'inquinamento. La fattispecie di omessa comunicazione di cui all'art. 257, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 152/2006 concerne solo il responsabile dell'inquinamento.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Articolo 258 del D.lgs. 152/2006)

La norma prevede che *“Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”*. Il reato in analisi può essere commesso dal soggetto incaricato di svolgere le analisi sui rifiuti ivi inclusi i laboratori interni all'ente ovvero, nel caso previsto dall'ultima parte della norma in esame, dal trasportatore. Il reato è punibile solo a titolo di dolo, essendo dunque necessario che il soggetto agente preveda e voglia che l'evento consegua alla propria azione od omissione

Traffico illecito di rifiuti (Articolo 259, comma 1 del D.lgs. 152/2006)

La norma prevede che *“chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”*. Il riferimento al regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259 (“reg. 259/1993”), oramai abrogato, può intendersi oggi indirizzato al regolamento (CE) n. 1013/2006 del 4 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, e successive modificazioni ed integrazioni (“reg. 1013/2006”). La definizione di “traffico illecito” contenuta nel Reg. 259/1993, è oggi sostituita dalla definizione di “spedizione illegale”

di cui all'art. 2, n. 35 del reg. 1013/2006²⁴. La presente disposizione punisce qualsiasi ipotesi di effettuazione di una "spedizione illegale" e, dunque: a) in violazione delle regole in materia di notifica preventiva; b) in mancanza di autorizzazione; c) con autorizzazione ottenuta mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; d) in modo diverso da quello dichiarato nella documentazione di accompagnamento; f) in violazione di uno dei divieti di esportazione; g) in violazione di alcuni obblighi relativi alla procedura degli "obblighi generali di informazione" di cui all'art. 18 del reg. 1013/2006 in relazione ai rifiuti inclusi nel c.d. "elenco verde" di cui agli Allegati III, IIIA e IIB del reg. 1013/2006 ed ai rifiuti destinati alle analisi da laboratorio; quale norma di chiusura, in ogni caso in cui il trattamento risulti in contrasto con la normativa comunitaria e internazionale. Il reato, punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa, può essere commesso da "chiunque", sebbene sia ragionevole immaginarne la commissione solo ad opera di uno dei soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Articolo 260 del D.lgs. 152/2006)

La norma punisce *"chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ... Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni ..."*.

Il reato, che può essere commesso da "chiunque" (anche se nella pratica può assumere di fatto carattere associativo e di criminalità organizzata), è punibile a titolo di dolo specifico e concerne qualsiasi attività di gestione dei rifiuti ivi incluse quelle di commercio ed intermediazione. La quantità di rifiuti gestita deve essere ingente - anche con riferimento al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni e nonostante i quantitativi delle singole operazioni possano essere qualificati come modesti. L'ingiusto profitto perseguito dall'agente è configurabile anche nella semplice riduzione dei costi aziendali. Per l'integrazione del reato non è richiesto né il compimento della condotta in mancanza di un'autorizzazione o in sua violazione né il verificarsi di un danno ambientale o la minaccia di tale danno.

²⁴ Ai sensi dell'art. 2, n. 35 del reg. 1013/2006 per "spedizione illegale" di intende *"qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:*

- a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o*
- b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o*
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o*
- d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o*
- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o*
- f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o*
- g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:*
 - i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o*
 - ii) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;*
 - iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII."*

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (Articolo 260 - bis del D.lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- *colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*
- *colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*
- *il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.*

I reati in materia di certificazione ed analisi falsa di cui all'art. 260-bis, commi 6 e 7 prima parte, del D.lgs. 152/2006, punibili solo a titolo di dolo (essendo dunque necessario che il soggetto agente preveda e voglia che l'evento consegua alla propria azione od omissione) possono essere commessi da chi predispone il certificato, da chi lo utilizza, da chi lo inserisce nel sistema informatico e da chi lo trasporta. I reati in materia di trasporto di cui all'art. 260-bis, commi 7 seconda parte e 8, del D.lgs. 152/2006, possono essere commessi solo dal trasportatore.

Reati connessi alle emissioni in atmosfera (Articolo 279, comma 5, del D.lgs. 152/2006)

La disposizione²⁵, per l'espresso rinvio al comma 2 del medesimo art. 279, comma 5 del D.lgs. 152/2006 punisce *“chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo ... Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”*.

La norma si rivolge a coloro i quali sono titolari di autorizzazioni o, comunque, destinatari dei precetti richiamati dall'art. 279, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e sanziona il superamento dei valori limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla legge se accompagnata alla violazione – sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa - dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte V del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del D.lgs. 152/2006 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, anche se afferenti ad adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto.

²⁵ L'art. 279, comma 2 del D.lgs. 152/2006, dispone: *“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”*.

Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Articoli 1, 2, 3-bis e 6 della Legge 150/92)

La Legge 150/1992 richiama a più riprese quanto statuito dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive integrazioni e modificazioni, ("reg. 338/97") relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

La norma²⁶, all'art. 1, punisce chiunque eserciti il traffico (ovvero sia il commercio sia il trasporto) non autorizzato di un vasto numero di esemplari (cioè di qualsiasi pianta o animale viva o morta delle specie indicate all'Allegato A del regolamento 338/97) effettuato in violazione di quanto previsto dal reg. 338/97, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, limitatamente alle specie elencate nell'allegato A del medesimo. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento 338/97 son consentiti spostamenti all'interno dell'Unione Europea di esemplari vivi di cui all'allegato A previa specifica licenza/autorizzazione. Il reato è punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

²⁶ La L. 150/1992, art. 1, dispone *"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto

L'art. 2 della L. 150/1992²⁷ presenta lo stesso contenuto dell'articolo 1, ancorché relativamente agli esemplari inclusi negli allegati B e C del reg. 338/97.

L'art. 6, della L. 150/1992²⁸, punisce la chiunque detenga - sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa - esemplari vivi di particolari mammiferi e rettili, provenienti da riproduzioni in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

L'art. 3-bis, comma 1 della L. 150/1992²⁹, in tema di Falsità, alterazione ed uso di certificati, licenze etc. punisce una pluralità di condotte aventi ad oggetto il falso

²⁷ La L. 150/1992, art. 2, dispone “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.”

²⁸ L'art. 6, della L. 150/1992 dispone: “1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.”

²⁹ Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1 della L. 150/1992: “1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9

commesso con riferimento alla documentazione richiesta dalla legge, nazionale ed europea, per gestire in modo lecito il commercio delle specie animali e vegetali protette. Tali reati, punibili solo a titolo di dolo, possono essere commessi, a seconda dei casi, da pubblici ufficiali (ad esempio, in tema di “Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative” di cui all’art. 477 del Codice Penale) ovvero da qualsiasi soggetto (ad es., in tema di “Falsità materiale commessa dal privato” di cui all’art. 482 del Codice Penale).

Reati connessi alla cessazione e riduzione della produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Articolo 3 della Legge 549/93)

L’art. 3 della L. 549/1993³⁰ punisce la “produzione, il consumo, l’importazione,

dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”. La norma è stata emanata in attuazione di quanto previsto dall’art. 16, comma 1 del reg. 338/97 secondo cui: “1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis...)
- c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
- d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- e) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis...)
- l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; (omissis...).

³⁰ L’art. 3 della L. 549/1993 statuisce “1. La produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge", poste in essere da chiunque, con dolo o colpa, in violazione delle *"disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94"*. Ogni riferimento al regolamento (CE) n. 3093/94, oramai abrogato, può intendersi oggi indirizzato al regolamento 1005/2009/CE67, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (in particolare CFC, CFC completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, metilcloroformio, bromuro di metile, idrobromuroclorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi, quali i gruppi da 1 a 8 dell'allegato 1 Regolamento 1005/2009/CE). Giova anche segnalare che gli usi essenziali di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio sono oggi disciplinati dal regolamento (UE) n. 291/2011.

Inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Articoli 8 e 9 del D.lgs. 202/2007)

4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

6. *Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".*

Al fine di tutelare l'ambiente marino, gli articoli 8³¹ e 9³² del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (attuazione alla Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento

³¹ L'art. 8 del D.lgs. 202/2007 statuisce: "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000."

L'art. 4 del D.lgs. 202/2007, richiamato dall'art. 8 di cui sopra, dispone quanto segue: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti⁶⁸ di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze."

Le aree per cui, salvo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 202/2007 di cui infra, vige il divieto di sversamento sono elencate dall'art. 3, comma 1 del medesimo D.lgs. 202/2007, secondo cui: "1. Le disposizioni del presente decreto si

applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati:

a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/7869;

b) nelle acque territoriali;

c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare;

d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;

e) in alto mare.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali."

Il successivo art. 5 del D.lgs. 202/2007, contempla alcune deroghe ai divieti stabiliti dall'art. 4 disponendo che "1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.

2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78."

³² Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 202/2007 : "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali."

provocato dalle navi) sanzionano lo sversamento di particolari sostanze inquinanti³³, in mare, da parte di navi³⁴. In particolare è vietato lo scarico di dette sostanze, da parte di nave battente qualsiasi bandiera, nelle acque interne, nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva, in alto mare³⁵. Sono previste deroghe a detto divieto, giusto il rinvio alle rilevanti disposizioni della Convenzione MARPOL 73/7869 in materia di inquinamento provocato da navi³⁶. Le disposizioni in esame puniscono il Comandante della nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave. In ipotesi di dolo (art. 8, D.lgs. 202/2007), i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave rispondono del reato se *“la violazione è avventa con il loro concorso”*, che ben potrebbe essere anche concorso colposo e non solo doloso. In ipotesi colposa (art. 9 D.Lgs 202/2007) i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave rispondono del reato *“nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione”*.

)¹ L'art. 137 del D.lgs. 152/2006 dispone che:

“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o

³³ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), D. Lgs. 202/2007, per “sostanze inquinanti” si intendono *“le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78”*.

³⁴ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), D. Lgs. 202/2007, per “nave” si intende *“un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti”*.

³⁵ In ossequio ai principi generali (Codice penale e Codice della navigazione), e tenuto conto del tenore letterale di quanto disposto dall'art. 5-bis della Direttiva 2009/123/CE72, risulta che:

(i) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti effettuato in acque territoriali da parte di nave battente qualsiasi bandiera;

(ii) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti causato al di fuori delle acque territoriali da nave battente bandiera italiana;

(iii) sussiste la giurisdizione italiana in relazione allo sversamento di idrocarburi e/o altre sostanze inquinanti causato al di fuori delle acque territoriali da nave battente bandiera non italiana qualora, ad esempio, il proprietario o l'armatore, che abbiano concorso a causare il reato, siano italiani.

La giurisdizione italiana potrebbe essere ravvisata anche nel caso in cui le conseguenze del reato si siano verificate in Italia, ancorché lo sversamento sia stato effettuato da nave battente bandiera straniera al di fuori delle acque territoriali italiane. Infatti, ai sensi dell'art. 6 c.p. *“il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”*.

³⁶ In particolare: (i) lo scarico di sostanze inquinanti (ad esempio idrocarburi) nelle acque territoriali è consentito se *“the discharge into the sea of oil or oily mixture necessary for the purpose of securing the safety of a ship or saving life at sea”* oppure se si tratta di scarico di sostanze contenenti idrocarburi utilizzate per combattere l'inquinamento; (ii) lo scarico di sostanze inquinanti (ad esempio idrocarburi) nella zona economia esclusiva o in alto mare è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio se *“the discharge into the sea of oil or oily mixture resulting from damage to a ship or its equipment: 2.1. provided that all reasonable precautions have been taken after the occurrence of the damage or discovery of the discharge for the purpose of preventing or minimizing the discharge; and 2.2. except if the owner or the master acted either with intent to cause damage, or recklessly and with knowledge that damage would probably result”*.

revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (omissis...)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. (omissis...)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (omissis...)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (omissis...)”.

Per assicurare la massima comprensione del contenuto dell'art. 137 del D.lgs. 15 2/2006 di cui sopra, si riportano qui di seguito gli ulteriori articoli citati dalla norma in esame.

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 152/2006 - Scarichi sul suolo:

“1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”

Ai sensi del successivo art. 104 del D.lgs. 152/2006 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee:

“1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti

dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative

autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.”.

L'art. 107 del D.lgs. 152/2006 (“Scarichi in reti fognarie”) dispone che: “1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis...)”.

Infine, l'art. 108 del D.lgs. 152/2006 (“Scarichi di sostanze pericolose”) prevede che: “(omissis...) 4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. (omissis...)”.

▪ Altri reati (in sintesi)

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (articoli 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies e 640-quinquies cod .pen.);

Delitti della falsità in atti di documenti informatici (Articolo 491-bis del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si verifica in caso di falsificazione di documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Articolo 615-ter del Codice Penale)

Il reato si concretizza nella introduzione abusiva in sistemi informatici protetti, con superamento delle barriere (fisiche o logiche) di protezione. Il reato si configura altresì nel caso in cui a seguito di una introduzione casuale oppure parzialmente autorizzata (con limiti temporali o di modalità di permanenza) l'accesso permanga oltre i limiti consentiti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Articolo 615-quater del Codice Penale)

Il reato si configura nell'ottenimento abusivo, riproduzione, diffusione, comunicazione, consegna di password, codici di accesso, parole chiave o altri mezzi di accesso a un sistema informatico protetto da misure di sicurezza, nonché nel fornire a terzi istruzioni o indicazioni idonee a detto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Articolo 615-quinquies del Codice Penale)

Il reato si configura con la produzione, diffusione, comunicazione ad altri di programmi informatici, apparecchiature o altri dispositivi (software o hardware) utili per il danneggiamento illecito di un sistema informatico o telematico o delle informazioni in esso contenute, nonché per l'interruzione del funzionamento, anche limitata o temporanea, dello stesso.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617-quater del Codice Penale)

Il reato consiste nella fraudolenta intercettazione, interruzione o impedimento di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico.

Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617-quinquies del Codice Penale)

Il reato si consiste nella fraudolenta installazione di apparecchiature volte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici di terzi soggetti, anche nel caso in cui con l'installazione dell'apparecchiatura non si sia giunti al risultato voluto per errori nella montatura della stessa o per la presenza di vizi ineliminabili.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Articolo 635-bis del Codice Penale)

Il reato riguarda la distruzione, cancellazione o il deteriorazione di informazioni, dati o programmi di soggetti terzi non facenti parte della Pubblica Amministrazione o non di pubblica utilità.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Articolo 635-ter del Codice Penale)

Il reato riguarda la distruzione, cancellazione o il deteriorazione di informazioni, dati o programmi di soggetti terzi facenti parte della Pubblica Amministrazione o comunque di pubblica utilità, ovvero le cui funzioni siano fruibili dalla collettività (a prescindere dalla proprietà pubblica o privata degli stessi).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Articolo 635-quater del Codice Penale)

Il reato riguarda la distruzione, cancellazione o il deterioramento di programmi o sistemi informatici di soggetti terzi, anche per esempio attraverso l'invio di virus a distanza con l'utilizzo di "e-mail infette".

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Articolo 635-quinquies del Codice Penale)

Il reato riguarda la distruzione, cancellazione o il deterioramento di programmi o sistemi informatici di pubblica utilità, anche per esempio attraverso l'invio di virus (o altri dati maligni) a distanza con l'utilizzo di "e-mail infette".

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Articolo 640-quinquies del Codice Penale)

Questa tipologia di reato può essere compiuto solo da soggetti formalmente abilitati alla prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, ovvero da "certificatori qualificati" o da "certificatori accreditati" ai sensi degli articoli 27 e 29 del D.lgs. 82/2005.

Frode informatica con sostituzione dell'identità digitale (Articolo 640-ter comma 3 del Codice Penale)

Commette questo reato il soggetto che accede abusivamente a un sistema informatico grazie all'indebito utilizzo dell'identità digitale altrui. Intendendosi come identità digitale l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto sotto un processo di identificazione, che consiste nella validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso.

Delitto di indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (Articolo 55 comma 9 del D.lgs. 231/2007)

Commette questo reato chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente, falsifica o altera, carte di credito, carte di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento analogo che consenta il prelievo di denaro contante o l'acquisto di beni/servizi. Commette altresì il reato chi possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati/alterati.

Trattamento illecito dei dati personali (Articolo 167 del D.lgs. 196/2003)

Commette tale reato chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o al fine di recare ad altri un ingiusto danno, e comunque arrecando nocumento, procede al trattamento di dati personali in violazione di specifiche disposizioni contenute nel codice della privacy. In particolare le violazioni riguardano: i principi applicabili al trattamento e alle garanzie dei dati sensibili o dei dati giudiziari (art. 20 21 22 e 26 27 del Codice della Privacy), i principi applicabili al trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà (Art.17), i principi applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici (art. 18 e 19), i principi riguardanti il consenso al trattamento dei dati (art. 23), i dati relativi al traffico e all'ubicazione riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico (art. 123 e 126), l'invio di comunicazioni indesiderate (Art. 130), l'uso improprio di elenchi di abbonati, il trasferimento vietato di dati fuori del territorio dello Stato (art. 45), i divieti di comunicazione e diffusione (Art. 25).

Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (Articolo 168 del D.lgs. 196/2003)

Commette tale reato chiunque, nelle comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante della Privacy o nel corso di accertamenti dello stesso, produce atti o documenti falsi ovvero dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze.

Inosservanza dei provvedimenti del Garante (Articolo 170 del D.lgs. 196/2003)

Commette tale reato chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante della privacy con riferimento alla autorizzazione al trattamento di dati sensibili (art. 26, comma 2 del D.lgs. 196/2003), al trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo (art. 90), ai provvedimenti adottati a seguito di ricordo (Art. 150 commi 1 e 2), al blocco/divieto di trattamento illecito dei dati (Articolo 143, comma 1, lettera c).

Associazione per delinquere (Articolo 416 del Codice Penale)

Tale fattispecie di reato si verifica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, ma anche al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, si potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel momento in cui si apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, pur non essendoci una netta integrazione nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso.

Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (Articolo 416-bis del Codice Penale)

Il reato si realizza con l'entrata di un soggetto in una associazione di tipo mafioso sfruttando la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento/di omertà che ne deriva per realizzare profitti o vantaggi ingiusti o per commettere delitti. Obiettivo del programma criminoso dell'associazione mafiosa può ad esempio essere la gestione ed il controllo di settori di attività economiche, di concessioni o di autorizzazioni.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Articolo 600 del Codice Penale)

Questo reato riguarda la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendo la stessa a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12 del Testo Unico sull'immigrazione)

Il reato si configura nel caso in cui sia effettuato, promosso, organizzato o anche solo finanziato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero nel caso in cui siano compiuti altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di persone che non godono della cittadinanza o della residenza.

Associazioni di tipo mafioso (Articolo 416-bis del Codice Penale)

Il reato si realizza con l'entrata di un soggetto in una associazione di tipo mafioso sfruttando la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento/di omertà che ne deriva per realizzare profitti o vantaggi ingiusti o per commettere delitti. Obiettivo del programma criminoso dell'associazione mafiosa può ad esempio essere la gestione ed il controllo di settori di attività economiche, di concessioni o di autorizzazioni.

Scambio elettorale politico mafioso (Articolo 416-ter del Codice Penale)

Il reato si verifica nel momento in cui un candidato alle elezioni politiche scambia volontariamente denaro o altra utilità con promesse di voti avendo la consapevolezza definire un accordo con una o più persone che agiscono per conto di un sodalizio criminoso.

Sequestro di persone a scopo di rapina o estorsione (Articolo 630 del Codice Penale)

Il reato consiste nel sottrarre la libertà a una persona attraverso la richiesta di un riscatto al fine di procurarsi un profitto illegittimo.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Articolo 74 del Testo Unico sulla droga DPR 309 del 09/10/1990)

Il reato si realizza nel caso in cui tre o più persone si associano per pianificare e realizzare un traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Articolo 407, comma 2, lettera a, del Codice di procedura penale)

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui tre o più persone si associano per fabbricare illegalmente, introdurre nello Stato, mettere in vendita, cedere, detenere e portare in luogo pubblico o aperto al pubblico: armi da guerra (o parti di esse), esplosivi, armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Articolo 583-bis del Codice Penale)

Il reato si potrebbe configurare laddove un soggetto, in assenza di esigenze terapeutiche, infligga mutilazioni ai genitali femminili di un soggetto o cagioni altre lesioni da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente della vittima. Non rileva il consenso della vittima, trattandosi di atti di disposizione del corpo posti in essere senza alcuna esigenza terapeutica. Due circostanze aggravanti sono le mutilazioni eseguite su un minore ovvero per fini di lucro.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Articolo 600 del Codice Penale)

Questo reato riguarda la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendo la stessa a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Prostituzione minorile (Articolo 600-bis del Codice Penale)

L'articolo 600-bis, comma 1, punisce chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione al fine di trarne profitto. L'articolo 600-bis, comma 2, punisce il compimento di atti sessuali con soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o di altra utilità.

Pornografia minorile (Articolo 600-ter del Codice Penale)

Commette tale reato chiunque utilizzi minori di anni diciotto al fine di realizzare, produrre o commerciare materiale pornografico, ovvero chiunque recluti o induca minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici traendo profitto dagli stessi. Il testo della norma richiede quindi il semplice utilizzo dei minori e non più lo sfruttamento economico, non è quindi richiesta la presenza di un connotato imprenditoriale o comunque economico nella configurazione della condotta.

Detenzione di materiale pornografico (Articolo 600-quater del Codice Penale)

Il reato in esame punisce chi, ad esempio navigando su siti internet vietati, si procura e detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto. La condotta della detenzione si realizza per esempio con il salvataggio del materiale ad esempio su hard disk. Va rilevato che non risponde del reato in questione chi si limita alla mera consultazione di siti internet pedo-pornografici, ma non memorizza su supporto fisso il contenuto.

Pornografia virtuale (Articolo 600 quater.1)

Il reato in esame estende la portata degli artt. 600-ter e 600-quater anche alle ipotesi in cui il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali, realizzate con tecniche di elaborazione grafica, non associate in tutto o in parte a situazioni reali, utilizzando immagini di minori di diciotto anni o parte di esse.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Articolo 600-quinquies del Codice Penale)

Il reato in esame punisce le iniziative turistiche in Paesi esteri, volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e della pornografia o comunque comprendenti tali attività.

Tratta di persone (Articolo 601 del Codice Penale)

Il reato si verifica nel caso in cui venga indotta una persona mediante l'inganno, o costretta mediante violenza, in alcuni casi approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica, o mediante promessa di una dazione di denaro (o di altri vantaggi) a entrare o uscire dal territorio di uno Stato o a trasferirsi.

Acquisto e alienazione di schiavi (Articolo 602 del Codice Penale)

Il reato consiste nella compravendita di persone che si trovino in situazioni di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

Ricettazione (Articolo 648 del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Uno degli elementi specifici che la dottrina ritiene necessari per la configurazione del reato è il dolo specifico e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto per se stessi o per altri.

Riciclaggio (Articolo 648-bis del Codice Penale)

La norma punisce *“chiunque (fuori dai casi di concorso nel reato) sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (...)”*.

Inoltre, le disposizioni di cui sopra si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

L'incriminazione del reato in esame è volta ad impedire che i capitali illegalmente acquisiti possano essere reinvestiti in attività economiche lecite, nonché di scoraggiare la commissione dei reati principali stessi proprio attraverso le limitazioni poste alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter del Codice Penale).

La norma punisce *“chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.(...)”*. È importante chiarire che *“non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale (...)”* inoltre la pena è *“aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale (...)”*. ed è *“diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o*

per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Articolo 648-ter del Codice Penale)

La disposizione punisce *“chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.*

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171, comma 1, lettera a)-bis e comma 3, della Legge 633/1941)

La norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. È previsto un aggravio di pena ove la condotta sia commessa con riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risultino offesi l'onore o la reputazione dell'autore.

Tale articolo incrimina il c.d. “peer-to-peer”, indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

Oggetto di tutela sono le opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni dell'art. 1 della l. 633/1941³⁷ e dell'art. 2575 codice civile³⁸

Articolo 171-bis della Legge 633/1941

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di

- chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico, il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

³⁷ L'art. 1 della l. 633/1941, dispone che *“sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”.*

³⁸ L'art. 2575 del codice civile statuisce che *“formano oggetto del diritto di autore³¹ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.*

Articolo 171-ter della Legge 633/1941

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; in particolare tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, a fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico (con qualsiasi mezzo di riproduzione audiofonica) le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui ai punti precedenti;
- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, la promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero distribuisce, importa fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.
- abusivamente riproduce, duplica, trasmette, diffonde, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- comunica al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa;
- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti precedentemente descritti.

Articolo 171-septies della Legge 633/1941

La disposizione in esame prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171 ter della legge 633/1941, anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Associazioni sovversive (Articolo 270 del Codice Penale)

Tale reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o partecipi a associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Articolo 270-bis del Codice Penale)

Tale reato si potrebbe configurare nel caso in cui un individuo costituisca, diriga o finanzi un'associazione che si propone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Questa fattispecie di reato punisce non solo i soggetti che costituiscono, dirigono o finanziano l'associazione, ma anche quelli semplicemente che vi aderiscono.

Assistenza agli associati (Articolo 270-ter del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti Articoli 270 e 270-bis del Codice Penale.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Articolo 270-quater del Codice Penale)

Tale reato si configura qualora, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, vengano arruolate una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Articolo 270-quinquies del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti aventi finalità di terrorismo, anche rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Condotte con finalità di terrorismo (Articolo 270-sexies del Codice Penale)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, siano in grado di arrecare grave danno ad uno Stato o ad una istituzione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di una istituzione internazionale.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Articolo 280 del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o all'incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato all'incolumità di una persona derivi una lesione grave o gravissima o la morte della persona, ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Articolo 280-bis del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Articolo 289-bis del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (Articolo 302 del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato (Libro secondo del Codice Penale, capi primo e secondo del titolo I).

Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali

Oltre alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice Penale, devono essere presi in considerazione i reati commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da apposite leggi speciali. Questi consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo. Tra gli altri, va ricordato l'art. 1 della Legge n. 15 del 06/02/1980, che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente. Altre disposizioni riguardanti la prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella Legge n. 342 del 10/05/1976, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea e nella Legge n. 422 del 28/12/1989, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Delitti con finalità di terrorismo previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999

Il richiamo a tale disposizione tende ad evitare possibili lacune nella disciplina italiana ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'istituzione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Commette altresì un reato chiunque:

- tenti di commettere un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Esaminando il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità dei reati di terrorismo, questi si configurano come reati dolosi, quindi, perché si realizzino, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente è necessario che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiusdittico e lo voglia realizzare tramite una condotta a lui attribuibile. E' in altre parole necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 377-bis del Codice Penale)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere. È elemento soggettivo del reato, il dolo generico ed è configurabile il tentativo.

Perché il reato assuma rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della Società, perseguito attraverso la dichiarazione mendace o la mancata testimonianza. E' quindi ragionevole ipotizzare che la

Società (ovvero i suoi apicali, dipendenti e/o collaboratori) siano portatori di un interesse (diretto o indiretto) nel procedimento penale in oggetto.

-

Il reato si configura nel caso il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- più di tre;
- minorenni;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p.

Delitti tentati: commissione nelle forme del tentativo dei delitti indicati negli articoli 24 e 25

In riferimento alle fattispecie precedentemente esposte, la responsabilità amministrativa dell'ente è estesa anche alle ipotesi di reato tentato. Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti previsti dal Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero³⁹.

1.3. Le sanzioni

Il Decreto prevede a carico degli Enti: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniquale volta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». In particolare, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse.

³⁹ L'art. 4 del D.lgs. 231/2001, sotto la rubrica "reati commessi all'estero", prevede:

"1. nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono: nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. E' effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

1.4. Il modello e l'esonero da responsabilità dell'ente

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione ove dimostri, nell'ambito del procedimento penale instaurato, di aver adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, nonché di aver istituito un organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficacia del modello. Tutto ciò, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato. In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede che *“Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto (soggetti apicali, n.d.r.), l'ente non risponde se prova che:*

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”.

Il successivo articolo 7 del Decreto prevede inoltre che “Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) (persone sottoposte alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale, n.d.r), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”.

Lo stesso Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.